




BOLLETTINO

CLUB ALPINO ITALIANO • SEZIONE DELL'AQUILA


Bollettino - IV Serie n°14 - N°177 dell'intera collezione - GIUGNO 2005

...i confini di Gaglianico ed arriva alli confini di Rocca di Mezzo, e va per la Certosa di dell'a
...l'Or. Cratturo, e poi volta per il med. Cratturo e torna sino
...e Rocca



Sped. in A.P. art. 2 comma 21VC legge 662/96 Filiale dell'Aquila

**Speciale
USI CIVICI
E MONTAGNE**





CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DELL'AQUILA

BOLLETTINO

N°177 - GIUGNO 2005

Speciale USI CIVICI E MONTAGNE







SOMMARIO

IN QUESTO NUMERO	5
USI CIVICI E MONTAGNE <i>Alessandro Clementi</i>	7
LA PROPRIETÀ COLLETTIVA IN EUROPA <i>Fabrizio Marinelli</i>	12
ASPETTI ECONOMICI DELLA GESTIONE DELLE TERRE CIVICHE NELLA REALTÀ ATTUALE <i>Pietro Nervi</i>	33
NATURA E DISCIPLINA DEGLI USI CIVICI <i>Marilena Maurizi</i>	71
USI CIVICI E BRIGANTI <i>Alessandro Clementi</i>	93


Il massiccio del Sirente.

PLANIMETRIA

della confinazione tra le Montagne di Vio in tenimento di Pizzoli e di Poreinaro
in tenimento di Aquila

stabilita con la sentenza arbitramentale dei 28 Novembre 1885.

Scala nel rapporto 1:2000.



CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DELL' AQUILA
ANNO DI FONDAZIONE 1874

BOLLETTINO
N. 177 - Giugno 2005

IV Serie n°14 - n°177 dell'intera collezione

I Serie nn. 1-126 - anni 1924-1934

II Serie nn. 127-128 - anni 1957-1958

III Serie nn. 129-162 - anni 1958-1998

Direttore responsabile:

Aldo Napoleone

Direttore amministrativo:

Massimiliano Trippitelli

Segretario di redazione:

Bruno Marconi

Comitato di redazione:

Vittorio Agnelli

Domenico Alessandri

Alessandro Clementi

Silvano Fiocco

Marilena Maurizi

Francesco Tironi

Carlo Tobia

Ha collaborato a questo numero

Fabrizio Marinelli

Si ringrazia

l'Archivio di Stato dell'Aquila per la preziosa collaborazione prestata nel rintracciare le mappe demaniali del sec. XIX.

Redazione:

Club Alpino Italiano - Sezione dell'Aquila
Via Sassa, 34 - L'Aquila - Tel. 0862.24342

Autorizzazione Tribunale dell'Aquila
4-6-1980 n°1966

Sped. in A.P. art. 2 - comma 20/c -L.662/96

Progetto grafico:

Duilio Chilante (One Group)

Stampa:

Gruppo Tipografico Editoriale

Copertina:

*Pianta del territorio demaniale
di Celano, L'Aquila
(A.S.A. Atti Demaniali, b 132)*

In questo numero

Il contenuto di questo numero susciterà quasi certamente al primo impatto una naturale meraviglia nei lettori abituati alle pubblicazioni del Club Alpino Italiano, incentrate, come esse sono di norma, sui problemi connessi alla descrizione di itinerari escursionistici e scalate ed alla loro percorribilità, od anche ad una generica politica di salvaguardia ambientalista.


Che c'entrano gli usi civici con le problematiche della montagna?

C'entrano e come, sol che si muti l'angolazione della riflessione.

Se vogliamo salvare le montagne – e Dio sa quanto bisogno ve n'è – è necessario entrare nella dimensione giuridico-antropologica di esse.

Ed allora è necessario incominciare ad evidenziare in profondità i rapporti economici di produzione che nel tempo si sono consolidati nell'uso delle montagne. Incominciando, appunto, da quel fenomeno ai più sconosciuto che è la sedimentazione degli usi civici.

Si esamina pertanto il problema giuridico della proprietà collettiva in Europa. Si passa poi alla considerazione economica della gestione di essa nel tempo ed attuale. Si considera la legislazione italiana al riguardo. Si riflette infine su un particolare aspetto della sua storia, ovvero quello della tentata sua abolizione che genererà nel Sud del nostro paese il fenomeno, che in alcuni anni sarà prorompente, del dilagare del brigantaggio. Un numero quindi che vuole informare su una problematica che, come risulterà dai saggi che si presentano, potrà avere risvolti interessantissimi per quanti vogliono salvare il paesaggio montano che corre, attualmente, seri rischi.



Pianta delle terre demaniali di Pettorano sul Gizio e particolare del borgo (A.S.A. Atti Demaniali, b 132).

In seguito alla eversione della feudalità le terre ex feudali furono innanzitutto divise tra terre allodiali ovvero di proprietà del feudatario e terre ex feudali. Queste ultime furono dichiarate demaniali ed assegnate ai comuni che le avrebbero dovute quotizzare per venderle ai coltivatori. In quel momento furono pertanto costituiti i demani comunali. Le mappe che arricchiscono il presente numero del Bollettino, tratte dall'Archivio di Stato dell'Aquila (A.S.A. Atti Demaniali, b 132), furono disegnate per costituire i demani. Tali mappe oltre ad essere documenti di notevole importanza, divengono vere e proprie opere di intensa espressività.

USI CIVICI E MONTAGNE

I soci del C.A.I. sono fruitori di paesaggio per vocazione antica. Un tempo lo scoprivano e se ne estasiavano con pensosa meraviglia. Ora in parte lo scoprono ancora, ma basta che si distraggano un attimo ed il paesaggio muta irreversibilmente. Certo in peggio.

E si domandano per quali vie si possa intervenire a difendere i valori imponderabili dei paesaggi naturali, ovvero di quella realtà che il filosofo definì sublime dinamico, quel sublime cioè che pur mettendo in campo l'infinito, sembra stia lì per gratificare l'uomo che ne sente tutta la grandiosità. Una giogaia con le "dentate scintillanti vette", i ghiacciai costretti nel bacino della valle con la lingua che ne fuoriesce, i boschi di un verde che tende al nero ed infine i prati verde smeraldo lisciati, pettinati, rasati. E questa è tipologia squisitamente alpina, ma che dire dei pianori infiniti degli Appennini che hanno nel fondo i due mari, dei loro silenzi, degli antichi belare delle pecore accompagnati nel ricordo dalla pastorale siringa?

Tutto è travolto ed i nostri soci assistono alla rovina in silenzio. Covando fin dove possono rancore inutile reso ancor più desolato dalla constatazione che molte volte la distruzione è frutto della protervia umana che trasforma gli elementi del paesaggio in beni privati.

Processo antico che deriva dall'essenza stessa della proprietà che in ultima analisi consiste nell'appropriarsi della natura per piegarla ai propri bisogni. Naturalmente nel corso della storia mutano i modi. Il più antico è quello dell'uso del terreno assegnato alle famiglie a rotazione ed esso si troverà ancora attivo presso i Germani¹ che praticarono, come da noi i Longobardi, un uso collettivo del terreno, tanto che anche quando il possesso del gruppo familiare tese a stabilizzarsi, si configurò tuttavia una forma di proprietà familiare a base collettiva differente dalla proprietà privata. Tali forme sia pur adattate nelle strette maglie della legislazione moderna che tende viceversa a trasformare la proprietà, sulla scorta di una prassi romanistica, in un uso assoluto della terra, sopravvive in alcune consuetudini soprattutto nei territori montani. Per stare nelle nostre zone: in Pian di Buto ampia valle in agro di Castelvecchio Calvisio, in provincia dell'Aquila, fessata in strisce longitudinali per dare ad ognuna di esse parti sterili e parti ricche di humus in misura uguale, v'è una forte limitazione del diritto di proprietà classico. Le piccole strisce di terra che ripartiscono

tra tutta la popolazione piccole possibilità di sopravvivenza, non consentono un uso assoluto della terra. Se ogni famiglia seminasse ogni anno ad libitum, quell'antica esperienza consolidata nel tempo della rotazione delle colture, sarebbe vanificata in quanto la esiguità stessa della superficie la inficerebbe. Ed allora ab antiquo si è stabilita una autorità sopraordinata che stabilisce d'imperio la rotazione con grande vantaggio di tutti. Questa condivisa limitazione del diritto di proprietà affonda le sue radici in forme di utilizzazione collettiva della terra, le uniche a ben vedere che nelle zone montane rendevano possibile la vita ai liberi coloni prima, ai servi della gleba dopo. Fenomeno certo non altrettanto lineare nel suo svolgimento che costituisce la preistoria degli usi civici. Ma cosa sono gli usi civici?

Sono diritti di godimento su terreni di proprietà pubblica o privata spettanti ad una determinata collettività di persone.

In base ad essi si legnò da parte di comunità e se ne rese possibile la sopravvivenza. Si pascolò. In alcuni casi, più rari, si coltivò.

Tali diritti di uso civico arrivarono fino a noi e per i puristi del diritto completamente immersi nel concetto di proprietà assoluta, essi erano una anomalia difficilmente classificabile al di fuori di una considerazione storiografica di pura curiosità. Ma se si riflette tuttavia che solo ad essi si deve il sopravvivere di intere comunità, allora anche la difficoltà di definirli passa in secondo piano e poco interessa sapere come si colloca in una visione di uso esclusivo di un bene reale, l'uso collettivo del pascolare o del legnare.

Ma al di fuori di una considerazione meramente storiografica, oggi come si colloca il problema? Ha ancora senso parlare di uso civico? Tutto sembrerebbe cospirare contro di esso. La stessa legge del 16 giugno 1927 ne vuole la liquidazione e sempre a favore di un uso assoluto della proprietà, legittimando l'uso e trasformandolo in proprietà.

Torniamo al punto di vista dei soci del C.A.I. fruitori del paesaggio per vocazione antica.

Fino ai nostri giorni, si può affermarlo con una certa sicurezza, il permanere degli usi civici oltre a costituire un valido presidio per la sopravvivenza delle comunità, ha fatto sopravvivere la struttura del paesaggio nel corso dei secoli così come ci è stato consegnato dai nostri avi.

Ma oggi le famiglie non legnano più, non pascolano più piccole greggi e degli usi civici si sta perdendo il senso se non il ricordo.

Ma in molti han fiutato un possibile affare nella utilizzazione privatistica di questi beni che con la loro bellezza che fa paesaggio si offrono più o meno indifesi a speculazioni selvagge in impianti di risalita che costringono al taglio di boschi secolari.

Nel vuoto ormai dei villaggi e nella morte delle attività di sopravvivenza dei valligiani, si inseriscono imprenditori che promettono una novella età dell'oro capace di riscattare secoli di fatica di montanari sol che si trasformi il terreno un

tempo oggetto di uso civico, in sito edificabile per ville ed alberghi e per l'installazione di impianti scioviari. Se è vero che l'uso civico muore nel senso tradizionale del legnare e del pascolare rinasce tuttavia nell'uso civico del godimento del paesaggio, bene che come valore è immateriale e non codificabile nelle condizioni che lo realizzano e tuttavia profondamente radicato nei boschi e nei pascoli. Radicato sì e tuttavia evanescente ed imponderabile in quanto esso stesso non res alla quale legare un diritto reale.

Ve n'è quanto basta perché contro di esso si scagliano gli strali dei professionisti del diritto che certo non fanno salti di gioia quando si prospetti loro un criterio di giudizio evanescente e non legato a cose concrete. Ed evanescente è indubbiamente il concetto di uso civico del paesaggio.

Concetto difficile appunto come concetto evanescente è quello di paesaggio tout-court.

Concetto in effetti che incomincia a nascere dalla rivoluzione industriale in poi. Si pensi a Ruskin ed a Morris e più tardi in Italia al Sereni. Il concetto nasce quasi naturalmente dal fatto che la struttura dell'industrialismo divora il paesaggio, lo cambia irreversibilmente, lo trasforma in paesaggio urbanizzato. Di qui la nascita dell'architettura del paesaggio, la landscape architecture che tiene conto della differenziazione che subisce il paesaggio in paesaggio agrario, paesaggio urbano e paesaggio naturale. E quindi affronta il problema di ciò che è paesaggio dando ad esso varie differenze specifiche che ne facilitino la individuazione e la definizione. Il paesaggio, ovvero, tende a divenire res. E lo testimoniano gli sforzi, che, prima in Inghilterra, con la country life, e poi in America e in Italia con le associazioni protezioniste, si sono prodotti per dar vita ad una legislazione tutelante quei valori.

Per ogni paesaggio sarà necessario procedere alla descrizione dei caratteri morfologici individuandone le origini storiche sulla base degli istituti giuridici (nel nostro caso livelli, mezzadria, affittanze, diritti di caccia, di falciatura, di legnagione, di pascolo), delle tecnologie, dei rapporti di produzione che ne hanno fissato nel tempo le loro modalità d'essere. La centuriatio romana è per le campagne la struttura di base congelata nel tempo di certi paesaggi rurali. Il pascolo e i boschi, la regimazione delle acque, sono ad esempio le condizioni di possibilità di vita delle popolazioni della montagna.

Si può indicare quindi la via per trovare la ratio oggettiva del paesaggio affidandosi a cose cui rifarsi. E se c'è la chiave per individuarlo, c'è anche la possibilità di descriverlo e farne oggetto di legislazione per il suo diritto di godimento. Ovvero per riappropriarsi del suo "uso civico" ²

Ma come assicurarne ancora tale godimento?

Le comunità che si collocano all'interno di esso possono ancora fornire i valori del paesaggio "coltivandolo" ovvero proteggendolo ed impedendone la privatizzazione. È certo difficilissimo programmare una tale prospettiva a livello di concretezza operativa, tuttavia un fatto di eccezionale portata è a disposizione dei program-

matori: la natura soli demaniale che lo rende inalienabile ed imprescrittibile. Il programmatore in altri termini può offrire paesaggio con tutte le conseguenze positive che ciò comporta. I piani regolatori si scontrano sempre con l'utopia costituita dalla necessità quasi sempre irrealizzabile degli espropri.

Nel caso nostro estensioni enormi sono a disposizione dell'utilità collettiva senza bisogno di indennizzare alla sola condizione che non si perda il frutto del bene. La cattiva interpretazione di questo principio ha portato alla vendita dei diritti in cambio di pochi spiccioli con la conseguenza di una irreversibile privatizzazione dietro utili che si son dispersi nel giro di pochi anni.

Viceversa il principio correttamente interpretato dovrebbe mirare alla conservazione del bene (in tal caso il paesaggio) che potrà essere suscettibile di mille investimenti a condizione di non distruggerlo.

Si diceva che i soci del C.A.I. sono fruitori di paesaggio per vocazione antica, ma molti potranno essere i fruitori nei prossimi anni, quando ovvero le condizioni di vita diverranno nei grossi centri sempre più impossibili.

I bacini di utenza sono costituiti indubbiamente dalle grandi città. In Abruzzo quelli più vicini sono Roma, Napoli, Pescara, Bari. Milioni di assetati di paesaggio cui si lega la respirabilità dell'aria. Si profila indubbiamente all'orizzonte un grande affare per le superstiti popolazioni dei villaggi montani abbandonati.

Alla condizione, ripetiamolo, che il bene non si distrugga.

Come ab antiquo le collettività seppero fruire dell'uso civico del bosco o del pascolo senza distruggerli, così oggi il bene paesaggio deve costituire la fonte di reddito conservandolo con attenta cura.

I borghi, i villaggi i cui abitanti furono nel tempo i titolari di usi civici dovranno essere i più diretti beneficiari di questo flusso di turismo colto e sensibile che o già c'è o che inevitabilmente verrà.

Dovranno restaurarsi e consolidare le strutture edilizie di questi insediamenti ora avviati ad un irreversibile degrado.

Una nuova vita scorrerà nei vichi e nelle rue fatta di turisti, di residenti che di turismo potranno vivere e di nuovi residenti che potranno lavorare vivendo nel borgo ed usufruendo delle nuove opportunità che il telelavoro potrà offrire.

Utopie, si dirà. Ma ove si sia attenti alle profonde trasformazioni in atto nella società moderna ed alle grandi possibilità che la sedimentazione storica ha creato con l'esercizio degli usi civici e della tutela del paesaggio ad essi connessi ed ove si sia in grado di mettere in sinergia operativa queste realtà, una nuova prospettiva potrà aprirsi per le popolazioni che altrimenti vivrebbero una irreversibile crisi senza sbocchi.

Torniamo per un attimo a considerare i soci del C.A.I., ovvero coloro che abbiamo definito fruitori di paesaggio per vocazione. Consideriamo, ovvero, quei poeti del paesaggio che ogni domenica organizzano escursioni per scoprire le pieghe di un paesaggio montano dove risuonarono belati di pecore che facevano da controcanto alla musica delle asce dei legnaioli o dove si fruiva da parte

dei naturali a titolo di uso civico, di lembi di terra coltivati a lenticchie, a cicerchie, a farro.

Registrano con terrore silenzi irreali che preludono alla lacerazione del cotico erboso con i rombi delle ruspe. Si semineranno case e tra qualche anno dove furono prati e boschi si vedranno gli inizi di una urbanizzazione che ricreerà in montagna gli squallori delle periferie cittadine.

Forse i nostri soci non pensano che una via di salvezza potrà essere costituita da una riscoperta di antiche metodologie come quelle degli usi civici che non potranno essere di certo rimesse in vita sic et simpliciter ma che potranno dare indicazioni utili per una riscoperta di una filosofia del territorio che, a ben vedere, è la stessa di qualche migliaio di anni fa.

Se non per altro per l'uso del bene terra, che sarà solo un uso oculato e non una distruzione irreversibile.

Alessandro Clementi

1 - Dice al riguardo nel *De bello gallico* Caio Giulio Cesare (IV, 1,7), descrivendo gli usi ed i costumi dei Germani: sed privati ac separati agri apud eos nihil est, neque longius anno remanere uno in loco colendi causa licet, neque multum frumento, sed maximam partem lacte atque pecore vivunt multumque sunt in venationibus.

(Ma presso di loro non esiste la proprietà privata di un singolo terreno né è concesso di rimanere per più di un anno nella stessa località a esercitarvi l'agricoltura. Non vivono nemmeno di granaglie, ma per lo più di latte e di bestiame, praticando molto la caccia.)

2 - Ci dà d'altronde ragione anche la Corte Costituzionale che in un giudizio di legittimità costituzionale mosso dal Commissario agli Usi civici del Piemonte, relativamente alla legge della Regione Piemonte istitutiva del Parco naturale delle Lame del Sesia e delle Riserve naturali speciali dell'Isolone di Oldenico e della Garzaia di Villarboit, che avrebbe soppresso o limitato gravemente l'esercizio degli Usi civici, rileva che i provvedimenti che includono terre di uso civico in un parco o in una riserva naturale non modificano gli aspetti proprietari (in caso contrario si sarebbe dovuto operare una preventiva "sdemanializzazione") "ma impongono al godimento dei titolari limitazioni di vario genere in funzione degli interessi generali alla cui tutela è finalizzata l'istituzione di parchi o riserve naturali". (Sentenza n. 391 - anno 1989).

La sentenza quindi accerta che l'istituzione dei parchi non muta gli assetti "proprietary" degli usi civici, ma riconosce la finalizzazione degli stessi agli interessi generali che altro non sono che la tutela botanica, floristica, faunistica, geologica etc. etc., in una parola gli elementi costituenti del paesaggio che pertanto vengono riconosciuti organici ad esso.

LA PROPRIETÀ COLLETTIVA IN EUROPA

— FABRIZIO MARINELLI —

1 *Premesse generali e finalità dello studio.*

La proprietà collettiva in ambito montano e rurale, espressione di un utilizzo solidale del territorio inteso come bene in grado di fornire delle utilità periodiche e rinnovabili, viene studiata compiutamente, per la prima volta, nell'ottocento, in contemporanea a due fenomeni che si affermeranno proprio in quel secolo: la nascita di alcune scienze sociali, quali la sociologia, l'etnologia e la storia economica da un lato; le grandi codificazioni civili dall'altro.

Tuttavia lo studio di tali proprietà è assai diversificato: come rileva Stahl «Nel 19° secolo si conoscono piuttosto bene la "Mark" delle popolazioni germaniche, il "mir" russo, o le strutture sociali degli Slavi del sud». Eppure «Intere regioni dell'Europa rimangono, contemporaneamente, sconosciute».

Se dunque lo sviluppo delle nuove scienze e l'affermarsi del positivismo inducono gli studiosi ad occuparsi del problema delle proprietà collettive con metodo interdisciplinare, il dibattito giuridico intorno ai codici ne resterà sostanzialmente estraneo. I codici ottocenteschi si occupano ovviamente della cosiddetta comunione (anche se in modo limitato e con qualche fastidio), mentre tendono ad escludere ogni riferimento a quella proprietà collettiva con caratteristiche agricole e locali che sarà oggetto, al contrario, del presente lavoro.

Pertanto, lo scopo delle pagine che seguono non sarà quello di esaminare la disciplina e la funzione della comunione ordinaria all'interno delle codificazioni, quanto di indagare in che misura gli specifici fenomeni collettivi su indicati hanno inciso (magari soltanto in negativo, come esperienze da rimuovere) sulle codificazioni nazionali e sulle legislazioni dei vari stati europei. Avvertenza non inutile è quella di sottolineare l'estrema diversità strutturale e concettuale delle proprietà collettive e delle cosiddette "comunità di villaggio" che sono tra di loro assai diversificate, a causa di situazioni ambientali e tradizioni proprietarie differenti; una diversità che si confronta, ulteriormente, con ordinamenti giuridici del tutto diversi nei vari stati europei. Ne discende una frammentarietà complessiva che rende il discorso irto di difficoltà. Di tali difficoltà questo studio tiene conto, limitando dunque le sue finalità all'indicazione di alcuni rapporti storici e sistematici che sono sembrati significativi ed alla discussione di alcune tesi che, al contrario, appaiono eccessivamente semplificatorie.

Un discorso, dunque, che si prospetterà sotto un profilo metodologico sia storico sia comparatistico, ma che tenterà anche di dare delle indicazioni sistematiche di diritto positivo, utili per il giurista contemporaneo che voglia compren-

dere la genesi dei vari istituti, ed insieme le somiglianze e le differenze tra situazioni diverse nel loro evolversi e strutturarsi, ma comunque confrontabili e paragonabili.

2 *Proprietà collettiva e proprietà esclusiva tra illuminismo e rivoluzione.*

Le stratificazioni, ed in qualche misura le ambiguità, che nel corso dei secoli si sono andate accumulando nella disciplina della proprietà, presentano un punto di svolta decisivo, secondo alcuni uno snodo fatale, comunque un *tournant* significativo, nei due decenni che si situano tra il diciottesimo ed il diciannovesimo secolo. Le dottrine degli illuministi e dei fisiocrati, e con esse il liberalismo politico ed economico che si afferma con la *Grande Révolution*, costringono il modello dominicale, che nel medioevo si era sviluppato in Europa attraverso forme articolate e complesse, a confluire forzatamente in uno schema unificante, che individua nella proprietà esclusiva, e nella sua intima semplicità, l'archetipo ed il modello del diritto soggettivo assoluto. Su di esso si fonda il diritto privato moderno, ed in qualche misura anche l'elaborazione di alcuni principi e concetti propri di quella democrazia occidentale che è pervenuta sino a noi.

Riflesso non unico, ma di certo significativo, dell'affermazione di tale modello, quello della proprietà liberale appunto, è la riduzione in spazi ridottissimi ed angusti della proprietà collettiva, ovvero di una proprietà che viene esercitata da più soggetti sullo stesso bene (spesso, ma non necessariamente, in modo contemporaneo). Il problema ha radici antiche, per cui occorre fare un passo indietro e verificare – in questa sede, di necessità, assai succintamente – alcune caratteristiche specifiche dell'evoluzione storica del diritto di proprietà.

La proprietà romana era fondata sul *dominus*, ovvero sul titolare del diritto, e quindi faceva riferimento ad un presupposto soggettivo, ad un riconoscimento formale dell'ordinamento, ad una appartenenza legale che – in quanto tale – non poteva non essere astratta. Si trattava di una concezione assai raffinata, che presupponeva una società omogenea ed uno stato forte ed accentrato; quando questo stato, con la dissoluzione dell'impero, entrò in crisi, la crisi travolse anche quel modello di proprietà che di tale società era espressione. Di conseguenza, in una economia angusta qual è quella medioevale, senza punti di riferimento, senza mercati, senza ordine, quel che più contava non era tanto l'astratta validità del titolo di proprietà, che «sussiste, ma che è sepolta e soffocata», quanto la concreta possibilità di utilizzare il bene, di coltivare, di pascolare. Il *fatto* proprietà prevale sul *diritto* proprietà e questa prevalenza allontana l'utilizzatore del bene dal proprietario dello stesso in senso formale. Si realizza così una disarticolazione all'interno del diritto di proprietà, che sino ad allora era restato compatto ed unitario. Il diritto dominicale astratto, il cosiddetto dominio diretto, fa riferimento ad imperatori, a vassalli, a signori lontani: quello che conta è il

dominio utile, ovvero la possibilità, concreta ed attuale, di utilizzare le terre per vivere. Ma l'economia si sviluppa attraverso fenomeni assai più rapidi del diritto, ed il Rinascimento che segue i cosiddetti secoli bui (che poi tali non sono affatto) si afferma anche con il mercantilismo, con la scoperta di nuovi territori, con lo sviluppo dei commerci, della produzione, degli scambi. La proprietà medievale viene percepita come arretrata ed il feudo, che di tale economia è espressione paradigmatica, perde le sue connotazioni politiche ed economiche, che in qualche misura lo giustificavano come microsistema giuridico, e diviene uno strumento esclusivamente fiscale.

Ancora, grazie all'empirismo inglese ed all'illuminismo francese si afferma il principio di utilità economica. Esso postula il massimo grado di efficienza, e la proprietà individuale – lo si ripete con ridondante e sospetta frequenza nei trattati dell'epoca – è la sola che per definizione garantisce il maggior grado di efficienza nell'economia della produzione e dello scambio. Quindi, a questa proprietà individuale basata sull'efficienza viene innalzato un monumento, ed intorno ad essa i codici civili europei costruiranno un mito, come tale acriticamente esaltato nella scala dei valori borghesi, che addirittura la antepone a tutti gli altri. Un processo, questo, che si svolge con singolare accelerazione in Francia, per cui è proprio alla Francia degli anni che vanno dall'ottantanove al 1804, ovvero dall'inizio della rivoluzione alla promulgazione del *Code civil*, che bisogna volgere lo sguardo per tentare di comprendere alcuni passaggi significativi. Un quindicennio che segna in modo indelebile ed irreversibile tutto il diritto privato continentale, ed al suo interno, non casualmente, proprio il diritto di proprietà.

3 *La regola: il modello proprietario liberale quale simbolo del Code civil.*

La derivazione illuministica e contraddittoriamente post-rivoluzionaria del *Code civil* è stata studiata dalla dottrina francese ed europea con una ricchezza di riferimenti che ne rendono non solo impossibile, ma anche inutile, l'elencazione; tuttavia merita almeno un cenno non solo la nozione e la disciplina che Portalis riserva alla proprietà nel famoso *discours préliminaire*, ma anche l'impianto stesso del codice, attentamente costruito intorno alla proprietà: non è un caso, ancora una volta, che il primo libro del *Code* sia dedicato alle persone, ma alle persone intese soprattutto nella loro dimensione di individui e di proprietari; il secondo libro ai beni, ovvero all'oggetto del diritto di proprietà; il terzo libro ai modi di trasferimento della proprietà, in cui confluiscono indistintamente i negozi *inter vivos* e quelli *mortis causa*.

Ma l'apparente compattezza dell'impianto tradisce delle significative smagliature: ad esempio, quanto della tradizione giuridica del passato, dal diritto romano ai glossatori all'*Ancien Régime*, si sia trasferito nel moderno concetto di pro-

prietà. L'influenza di Pothier sul *Code civil* in tema di proprietà, a lungo vantata, è stata posta negli anni ottanta, autorevolmente, in discussione. Paolo Grossi ha spiegato che Pothier è stato un raffinato sistematore dell'ordinamento giuridico, ma che non ha inciso sulla concezione proprietaria del *Code*, e che dunque, in questa ottica, deve essere considerato più come l'ultimo dei giuristi antichi che non come il primo dei moderni. La notazione di Grossi sul maestro di Orleans è certamente esatta, tuttavia non può disconoscersi come quest'ultimo abbia compiuto una operazione che nella sua originalità ha permesso l'ulteriore sviluppo del concetto di proprietà contenuto nel codice.

Pothier, si diceva, compie un'operazione consistente nell'utilizzare il termine francese *propriété* per indicare quella situazione giuridica secondo la quale ad un soggetto spetta il massimo potere possibile di utilizzo concreto sulla cosa. Da un punto di vista formale, prima della Rivoluzione, l'utilizzatore del bene non era quasi mai proprietario nel senso moderno del termine, perché la signoria astratta sul bene era di altri, imperatori, re, feudatari, vassalli. Si distingueva, appunto, il dominio diretto, proprio di chi comunque traeva godimento dal bene, da quello utile, proprio di chi utilizzava il bene direttamente, ed era in rapporto immediato con lo stesso. Pothier non condanna né modifica tale situazione, ma si limita a razionalizzarla terminologicamente e quindi logicamente, collegando ad un termine francese, la *propriété* appunto, il contenuto della *proprietas* romana, che nella sua forma classica non riceveva più alcuna concreta applicazione. Conseguentemente, la proprietà viene riconosciuta in capo a colui che ha il maggior ambito di godimento del bene, utilizzandolo in via diretta ed immediata. Da questa impostazione – che è insieme logica, storica e linguistica – non nasce la proprietà moderna (per questo bisognerà attendere qualche decennio ancora), tuttavia il passaggio semplificante (ed in qualche misura semplificatorio) da una proprietà scomposta ad una proprietà unitaria si è compiuto, e si è reso logicamente possibile il passo successivo.

Sarà dunque la codificazione napoleonica a consacrare il proprietario unico, ma esso – identificato collettivamente in una classe sociale, ovvero in quella borghesia che si andava affermando – rimane il vecchio utilista, divenuto pieno proprietario a seguito dell'espropriazione, effettuata dalla legislazione rivoluzionaria, dei diritti del direttario. Di tale situazione è espressione compiuta e paradigmatica l'art. 544 del *Code*, la cui interpretazione da parte della dottrina e della giurisprudenza si affinerà negli anni con sempre maggiore efficacia, pur all'interno di una precisa scelta tecnica, dando rilevanza all'idea individuale nella disciplina dei diritti, ed ideologica, perché riconosce il nome di proprietà solo a quella forma di appropriazione caratterizzata da una tendenziale illimitatezza dei poteri del titolare.

4 *L'eccezione: i biens communaux e le proprietà collettive nella Francia rurale.*

Eppure neanche il *Code civil* riesce ad obliterare completamente la proprietà collettiva. Resistono infatti i cosiddetti *biens communaux*, di cui all'art. 542, che hanno caratteristiche fondiari, basate su di un possesso immemorabile avente lo scopo di permettere la raccolta della legna ed il pascolo del bestiame. Prima del *Code*, di tali beni si trovano cenni nelle grandi *Ordonnances* di Daguesseau e Colbert emanate tra il seicento ed il settecento, dove si fa espresso riferimento al fatto che ai titolari dei diritti stessi, che sono tali in forza di concessioni del signore locale, non sono opponibili né la regola possesso vale titolo per i beni mobili né un titolo vero e proprio, neanche se confermato da una situazione possessoria, per i beni immobili. Tanto è vero che la giurisprudenza francese, anche dopo la rivoluzione, avrà sempre un atteggiamento di grande attenzione per questa categoria di beni comuni e tenderà a favorire, in caso di conflitto, la comunità del villaggio sul privato possessore.


I *biens communaux* dunque, da un lato, dimostrano come delle riserve sulla totale assimilazione della proprietà alla concezione individualista fossero ancora presenti sia nella realtà economica della Francia sia nella trama ordinamentale del legislatore ottocentesco e, dall'altro, fanno riferimento a forme di comunione tradizionali tra abitanti dei tanti piccoli comuni d'oltralpe. E, quello che è più importante, il *Code* afferma che si tratta di diritti acquisiti, come tali non modificabili e comunque di proprietà dei singoli abitanti nella loro collettività e non del Comune in quanto ente pubblico. Certo si tratta di eccezioni, perché il legislatore francese si guarda bene dall'assimilarli ai diritti reali; tuttavia, essi sono la dimostrazione che la semplificazione del diritto di proprietà, imposta dalla Francia borghese alla Francia contadina, incontra delle resistenze e degli ostacoli proprio in relazione allo sfruttamento collettivo di risorse attinenti l'agricoltura. E ciò particolarmente nelle zone di montagna, nei Pirenei, nel Delfinato ed in modo più specifico in Savoia con le "società degli alpeggi" e con i beni "sezionali", ultima testimonianza delle antiche comunità di villaggio.

Già Zacharie, a metà dell'ottocento, fa riferimento al cosiddetto "vano pascolo" ed al cosiddetto "transito" detto *parcours*, *entrecours*, *marchage*, servitù e diritti che possono essere impediti dal proprietario con la chiusura del fondo, ma rileva come l'abolizione di tali diritti, avvenuta nel 1791, si riferisca soltanto a terreni chiusi, restandone pertanto esclusi tutti quei terreni non appartenenti in modo specifico ad un proprietario. In questa ottica si vedano ancora gli articoli 537 del *Code*, che fa riferimento ai beni che non appartengono ai privati, l'art. 650, che fa riferimento alle servitù pubbliche comunali, l'art. 2227, che estende le prescrizioni anche ai beni comuni. Certo non può parlarsi di un sistema che legittimi questi beni comuni, eppure ad essi, pur se in negativo, deve farsi riferimento, il che equivale in qualche misura a riconoscerli. Dunque, essi riescono a sopravvivere anche a quel sistema giuridico e socio-economico che maggior-

mente aveva segnato la rottura tra proprietà medievale e proprietà moderna, dimostrando una inaspettata vitalità proprio nelle campagne francesi. Più recentemente, la legge francese del 9 gennaio 1985 sullo sviluppo e la protezione della montagna ha riordinato l'organizzazione e la disciplina delle sezioni; ed anche se i beni sezionali tendono sempre più spesso a divenire beni comunali e comunque, pur in questa veste, a perdere di ruolo economico e sociale, essi sono lì a dimostrare come l'aver mantenuto i *biens communaux* all'interno dell'ordinamento codicistico sia stata di certo un'eccezione alla regola della proprietà individuale, ma un'eccezione meditata e significativa.

5 *Il codice italiano del 1865 e la legislazione di fine ottocento in tema di proprietà collettive.*

La derivazione del codice italiano post-unitario da quello francese è cosa nota. Anche la concezione della proprietà non si sottrae a questa derivazione, peraltro ormai comune a tutto il continente europeo: il legislatore piemontese, divenuto legislatore italiano si preoccupa di abrogare «tutti gli usi e le consuetudini, a cui il codice stesso non si riferisca», proprio per la paura che retaggi del passato possano ancora essere presenti non tanto nelle leggi, quanto nella mentalità dei giudici. Eppure, negli anni immediatamente successivi all'Unità d'Italia, il Parlamento italiano discuterà due leggi nelle quali la problematica relativa alle proprietà collettive montane sarà affrontata e dibattuta in profondità, grazie agli interventi di Giovanni Zucconi e di Tommaso Tittoni, due parlamentari liberali che non disdegneranno un approccio originale con il fenomeno della proprietà collettiva, almeno in agricoltura. Le leggi in questione sono la legge 24 giugno 1888 n. 5498 e la legge 4 agosto 1894 n. 397: la prima, di natura abolitiva delle servitù di pascere, tuttavia contiene al suo interno la previsione dell'affrancazione dell'intero fondo gravato mediante pagamento del canone annuo al proprietario; la seconda, di riordino e di conservazione delle strutture agrarie organizzate, tende a valorizzare proprio la cooperazione in agricoltura. Tali leggi non avranno vita facile e saranno di fatto abrogate dalla legge 8 marzo 1908 n. 76, che ne sospenderà gli effetti a causa della loro scarsa efficacia sotto un profilo economico-sociale. Tuttavia, tali leggi resteranno a testimoniare come il fenomeno della proprietà collettiva non sia affatto dimenticato, ma anzi sia ben presente ai più avveduti interpreti del diritto civile e del diritto agrario dell'epoca. Il perché di questa complessa evoluzione appare, comunque, significativo dell'attenzione che anche la dottrina giuridica portò al fenomeno. Le reliquie della proprietà collettiva di Giacomo Venezian vengono pubblicate a Camerino nel 1887, ed il dibattito europeo sulla storicità della concezione proprietaria esclusiva approda in Italia. Un dibattito che passerà dalle aule del Parlamento, dove l'avevamo lasciato con Zucconi e Tittoni, a quelle dell'Università. I profili teo-



*Pianta della Nuova Colonia delle Camarde in agro di Castel di Sangro
(A.S.A. Atti Demaniali, b 132).*

rici e quelli pratici si fondono nella prosa del civilista triestino, il quale si ripromette di dare un quadro sistematico alla proprietà collettiva, tentando di rinvenire per essa uno spazio coerente all'interno dell'ordinamento giuridico italiano ed in esso, in particolare, all'interno della teoria dei diritti reali. Venezian dapprima pone le premesse metodologiche del proprio lavoro; quindi, realizza uno schema di proprietà collettiva caratterizzato, sotto il profilo soggettivo, dalla titolarità in capo ad una persona giuridica e, sotto quello oggettivo, da una precipua funzione economica impressa al bene, dove il diritto di proprietà fa capo alla corporazione come interesse generale di un gruppo. Un potere immediato della comunità sui beni, di natura personale e non reale, ma anche il dovere di destinare i beni stessi all'uso diretto dei singoli partecipanti, e quindi dovere di non alienarli; diritto dei singoli all'uso e godimento dei beni nei limiti istituzionali della comunità. Le pagine del Venezian sul tema sono assai equilibrate: perché se da un lato egli considera gli usi civici dannosi per lo sviluppo di una moderna economia agricola, dall'altro ne riconosce le potenzialità associative, specie se convenientemente indirizzate dalla legge.

Ma il giurista triestino non è il solo a cogliere, tra ottocento e novecento, questa complessità del modello proprietario. Sia sufficiente ricordare Vincenzo Simoncelli, che nelle pagine sull'enfiteusi sottolineerà la natura dissociata del modello dominicale sottesa all'istituto, una natura che rendeva il modello proprietario più articolato e complesso di quanto i giuristi dell'ottocento fossero disposti ad ammettere. E se la proprietà collettiva, che noi oggi individuiamo con qualche semplificazione negli usi civici, poteva anche passare per eccezione alla regola generale dell'unicità del dominio, l'enfiteusi metteva profondamente in crisi proprio quella concezione unitaria della proprietà che si voleva affermare. Una crisi cui non si sottrasse nemmeno il tentativo, insieme ardito ed ingenuo, di costruire l'istituto codicistico dell'enfiteusi, nel codice civile del 1865, come contratto, accentuando il profilo della fonte di produzione rispetto a quello della struttura, proprio per sottrarlo ai vincoli che rendevano la proprietà un istituto compatto e lineare. Ovviamente il tentativo non riuscì, perché è il diritto che si conforma alla realtà dei rapporti sociali ed economici e non viceversa, come peraltro è dimostrato dalla diversa scelta che fece il legislatore del 1942, il quale restituì l'enfiteusi allo schema proprietario, sia pur ipotizzandolo come diritto reale di godimento su cosa altrui. Resta però, questo dibattito, a sottolineare come nei decenni che si pongono tra ottocento e novecento il problema della proprietà collettiva fosse ancora ben presente nelle riflessioni della scienza giuridica italiana.

Quindi, si giungerà alla nota legge di riforma degli usi civici, la legge 16 giugno 1927, n. 1766, che tenterà di spostare il baricentro della materia dal diritto privato al diritto pubblico e che comunque abbandonerà ogni riferimento sistematico alla proprietà qual essa è delineata negli articoli del codice. Il che dimostra come la materia venga ritenuta eccezionale dal legislatore, il quale neanche

quindici anni dopo elaborerà un codice civile dal cui testo saranno accuratamente espunti tutti i riferimenti possibili agli usi civici ed alle proprietà collettive in agricoltura. Ma prima di approfondire tali aspetti, sarà opportuno un esame delle altre esperienze europee, ed in primo luogo di quella tedesca.

6 *La pandettistica tedesca, il recupero della tradizione romanistica e la costruzione del diritto di proprietà come modello del diritto soggettivo.*

E' assai risalente nel tempo il dibattito circa i rapporti tra la concezione astratta del diritto soggettivo e la concreta rappresentazione del diritto di proprietà; di certo tale dibattito si sviluppa soprattutto, grazie all'apporto della pandettistica, nella Germania della seconda metà dell'ottocento. Un'operazione nella quale confluiscono suggestioni romanistiche da un lato (l'influenza della scuola storica di Savigny è ancora grande) e implicazioni ideologiche dall'altro (la borghesia tedesca vuole, all'interno di un complesso processo di elaborazione giuridica e politica, ancorare stabilmente il diritto di proprietà ad un concetto astratto, perché solo così si sente rassicurata circa la definitività delle conclusioni di tale processo). Tale profilo ripropone peraltro un dibattito ancora più antico, e cioè quello del rapporto tra concezione moderna e liberale del diritto di proprietà e concezione romanistica dello stesso. In questa ottica recuperare la tradizione romanistica significa – nell'intenzione dei pandettisti – assicurare un fondamento autorevole alla moderna concezione della proprietà, che si pone come la più perfetta espressione del dominio, solo temporaneamente accantonata durante il medioevo che – come è noto – veniva ritenuto, all'epoca, un periodo di degrado sotto il profilo economico e giuridico.

Certamente tale operazione permette un grande affinamento tecnico dei concetti relativi al diritto dominicale, concetti che tuttavia danno per scontate proprio le caratteristiche della proprietà intesa come modello del diritto soggettivo, come tali necessariamente unificanti. Le pur rilevanti suggestioni che la proprietà collettiva poteva suscitare in Germania, patria della *gewere*, non vengono raccolte. Il che potrebbe apparire strano in quanto l'ordinamento tedesco era il luogo per eccellenza nel quale si veniva realizzando la fusione tra le due concezioni, germanistica da un lato, romanistica dall'altro, della proprietà. Nell'ordinamento germanico medievale due erano le caratteristiche fondamentali: a) la mancanza di una netta contrapposizione tra proprietà "*Eigentum*" e possesso "*Besitz*" (che pure non corrisponde perfettamente al nostro possesso), cioè di una netta distinzione tra situazioni di fatto e situazioni di diritto; b) l'assenza di una divisione sistematica tra diritti reali assoluti e diritti relativi. La ripartizione si fondava, piuttosto, nella distinzione tra beni mobili e beni immobili così come accadeva in Francia prima della rivoluzione; nel diritto germanico più antico, fin dall'epoca dei primi contatti con la civiltà romana, in una economia di sussistenza che non

poteva contare sulla fertilità della terra, ma doveva sfruttare soprattutto i boschi ed i pascoli attraverso l'apporto dell'intera comunità familiare, solo i beni mobili erano suscettibili di appropriazione individuale. Gli immobili, al contrario, erano posseduti in comunione, dall'intera tribù o comunità nel periodo più remoto, dalla famiglia nei secoli successivi.

In questo contesto con il termine *gewere* si indicava, genericamente, ogni situazione che indicava un rapporto con la cosa, senza ulteriori distinzioni: quel che contava era l'appartenenza concreta, il rapporto diretto con la cosa, più che il titolo o l'investitura. Non che quest'ultimo fosse privo di rilevanza, ma in genere l'elemento preponderante era costituito dal contenuto della situazione di appartenenza, che si esprimeva attraverso il comportamento estrinseco di coloro che avevano un rapporto con il bene (il giurista moderno, parlerebbe oggi di concezione oggettiva del possesso). Con riferimento specifico ai beni immobili, rilevava il fatto che il titolare di una situazione di appartenenza sulla cosa traesse comunque utilità dalla cosa stessa, potendo dunque esistere diversi titolari di *gewere* sul medesimo bene. In questo senso (lo si vedrà meglio più avanti, *sub* 6) è agevole riconoscere proprio in tale aspetto la matrice comune che lega il diritto tedesco a quello inglese: se in Germania si possono avere tante *gewere* su uno stesso bene, ciascuna con contenuti diversi, in Inghilterra, analogamente, possono consistere sul medesimo bene più *estates*. Dunque sia in Inghilterra che in Germania, nel Medioevo, «l'oggetto della situazione giuridica di appartenenza consisteva non tanto nel bene materiale fine a sé stesso, quanto in un'entità astratta, concretatasi nel godimento limitato temporalmente e/o quantitativamente di utilità derivanti dalla terra».

Dal quadro appena tracciato emerge che in epoca medioevale «si sviluppò in Germania un sistema di proprietà frazionata, possibile su cose anche incorporali come lo erano state le *tenures* in Inghilterra e che aveva come oggetto delle utilità economiche». In conseguenza, alla luce di queste considerazioni, appare logico che nell'ambiente tedesco l'idea di uno sfruttamento collettivo della terra da parte delle comunità locali fosse sicuramente più semplice da accettare, rispetto a quanto accadeva nei paesi di area romanistica. Tuttavia pian piano le influenze romanistiche si fecero strada nell'ambiente tedesco (si pensi all'elaborazione della teoria del dominio diretto e del dominio utile) trasformando le forme di proprietà collettiva, caratteristiche del primo, in situazioni di comproprietà, mentre le situazioni di possesso collettivo vennero classificate quali comunioni per quote ideali uguali.

7 *Il Burgerliches Gesetzbuch e la proprietà collettiva nell'ambiente tedesco.*

Eppure, nonostante queste premesse, la pandettistica costruisce il diritto di proprietà sul modello romanistico, da un lato perché lo trova più aderente alla concezione liberale della proprietà, dall'altro perché su di esso modella il diritto

soggettivo assoluto, che in quanto tale non può non fondarsi su di una concezione soggettiva ed esclusiva del rapporto tra il titolare ed il bene. Si tratta di una vera e propria violenza sulla storia, quella della pandettistica, in particolare sulla storia tedesca, perpetrata in nome di un mito, la proprietà liberale quale specchio della proprietà romanistica e quindi della civiltà, al quale vengono sacrificate consuetudini storiche e legami con il territorio.

Di conseguenza, il codice civile tedesco, che entra in vigore proprio all'inizio del novecento, frutto della pandettistica più matura, ma non per questo meno romanizzante, cancella ogni traccia di tale passato e non dedica alla proprietà collettiva alcun accenno. E sebbene la incompiuta distinzione tra possesso e detenzione che caratterizza tale codice possa farsi risalire proprio alle tradizioni collettive di appartenenza dei beni immobili, tuttavia la proprietà collettiva è totalmente assente nel codice tedesco, e la proprietà individuale trionfa anche in Germania, rifacendosi ad un modello ispiratore, quello romanistico appunto, assai distante dalla storia della proprietà come si è manifestata per secoli nelle pianure tedesche e nelle Alpi austriache (si ricordi, al riguardo, la coraggiosa, anche se sfortunata, lega di Villach, che nel 1478 tentò di escludere la nobiltà dall'esercizio del potere per edificare una società contadina sotto la sovranità formale dell'Imperatore). Ed anche oggi, la legislazione di alcuni *Laender* in ordine al godimento ed allo sfruttamento delle risorse forestali, basato su forme comunitarie di utilizzo della terra, resta un fenomeno del tutto eccezionale e circoscritto. Per restare all'interno dell'ambiente tedesco non possono però dimenticarsi le comunità agrarie dell'Austria, sviluppate su tutte le Alpi e regolate in modo specifico nel Tirolo e nel Voralberg, dove si è dovuto tener conto del rapporto tra antichi diritti di sfruttamento e crescita della popolazione comunale, un rapporto che negli ultimi decenni ha messo in crisi antichi e delicati equilibri.

8 *Ulteriori esperienze di proprietà collettive in Europa.*

Sarebbe troppo complesso, in questa sede, approfondire le varie esperienze che la proprietà collettiva ha suscitato nei vari stati europei in cui la codificazione ha avuto un ruolo meno caratterizzante e significativo della Francia, della Germania e dell'Italia.

Tuttavia alcuni cenni possono essere utilmente forniti, quanto meno allo scopo di verificare le accelerazioni ed i ritardi che il fenomeno delle proprietà collettive conosce nelle varie nazioni europee. In Serbia ed in Albania la società, a forte struttura patriarcale, ha mantenuto quel carattere tribale che nemmeno la lunga dominazione ottomana era riuscita a scardinare. Il che ha permesso il mantenersi di una proprietà collettiva a livello di comunità domestica (*zadruga*) composta da diverse generazioni di parenti e relativa a beni che sono inalienabili al di fuori della comunità e sono divisibili e cedibili solo all'interno di essa.

Esiste poi una terra comune a livello tribale, detta *komunica*, o *planina*, se in montagna, o *senina* se si tratta di un bene dichiaratamente comunale. Questa terra comune ha per oggetto l'allevamento semi-sedentario ed un regime giuridico per i boschi ed i pascoli che ne garantisce l'inalienabilità e la destinazione economica. Stesso discorso per le capanne degli allevatori in montagna, comprensive di uno o due ovili, dette *katuniste* o *stanovi*, in cui la proprietà del terreno è indifferente, perché dalla proprietà astratta del bene è separato il diritto di pascolare. Il sistema si è mantenuto anche durante l'esperienza socialista dello stato iugoslavo, che ha mantenuto la *zadruga* sotto la forma, apparentemente più moderna e progredita, della cooperativa rurale.

In Grecia, più precisamente nel Peloponneso, esiste una forma di proprietà collettiva familiare nel massiccio di *Aroania*, intorno alla città di Sopito; si tratta di un sistema, «in cui le relazioni parentali sono finalizzate alla possibilità di far convivere l'agricoltura con l'allevamento, caratterizzato da una comunione ereditaria necessaria, che prevede la divisione tra coeredi solo con riguardo alla casa di abitazione, mentre le terre destinate alla coltivazione ed al pascolo restano in comunione».

In Spagna si considerano terreni vicinali in uso comune, in conformità alla legge vigente dell'11 novembre 1980, quei terreni di natura speciale che, indipendentemente dalla loro origine e dalla loro destinazione, appartengono a raggruppamenti vicinali, intesi non come entità amministrative, ma nella loro qualità di gruppi sociali.

Ancora, forme di proprietà collettiva esistono nei paesi scandinavi, con riferimento all'allevamento delle renne, e nei paesi dell'est europeo, soprattutto Russia, Polonia ed Ungheria, ma il passaggio da un regime collettivista ad uno, quello attuale, non meglio definito, rende assai problematica una aggiornata valutazione di tali fenomeni.

Potrebbe dirsi, con riguardo al rapporto tra codici e proprietà collettive, che tali stati non avevano una tradizione civilistica significativa e condivisa, racchiusa in un codice autorevole e che pertanto il permanere di tali fenomeni non è significativo. Ciò nonostante, delle scelte meno dogmatiche ed ordinanti potevano essere realizzate. In Svizzera, ad esempio, il codice civile di Eugen Huber, del 1907, che ha un carattere «orgoglioso ed originale» e che non si ispira ad alcun modello, tenta, riuscendovi spesso, di recepire le istanze più profonde e caratteristiche del popolo svizzero. Un codice che, a dispetto degli stereotipi, vuole essere insieme popolare e sociale, e dove la proprietà individuale, che è caratterizzata da una ispirazione sociale garantita dal divieto dell'abuso del diritto, si sposa felicemente alla consuetudine (il secondo comma dell'art. 1 recita: «Nei casi non previsti dalla legge il giudice decide secondo la consuetudine e, in difetto di questa, secondo la regola che egli adotterebbe come legislatore»); una consuetudine che permette, nelle valli alpine dei Quattro Cantoni, di difendere e sviluppare forme di proprietà collettiva (penso soprattutto ai Patriziati del

Canton Ticino) le quali riescono a convivere perfettamente con la moderna economia di mercato.

Concludendo su questo specifico aspetto, non può non rilevarsi come nei diversi stati dell'Europa continentale senza una precisa ed originale caratterizzazione giuridica, la proprietà collettiva sia comunque presente in modo diffuso, anche se frammentato: una proprietà collettiva che si conforma alla natura del territorio, alla cultura dei suoi abitanti, alle tradizioni economiche e giuridiche. Il rifiuto di questa realtà da parte dei codici ufficiali è più o meno netto, ma certamente altrettanto diffuso che non nei paesi a più marcata tradizione codicistica. Segno che il pregiudizio circa l'inefficienza della proprietà collettiva elaborato dall'Illuminismo ha avuto un seguito profondo, anche in nazioni dove il liberalismo politico ed economico è stata un'esperienza effimera, storicamente limitata e comunque politicamente poco significativa. Il che, tuttavia, dimostra ancora una volta che le comunità di villaggio, pur diverse tra di loro nei vari stati europei, si caratterizzano tutte per una atavica solidarietà tra abitanti dei villaggi e tra generazioni passate e future, una solidarietà profondamente avvertita, che riesce a resistere a radicate teorie economiche ed a profondi e duraturi regimi politici.

9 *Il concetto di proprietà nel Common Law e le difficoltà di una comparazione.*

L'analisi svolta non sarebbe completa se non si esaminasse anche la problematica derivante da forme di proprietà collettiva nei paesi di *Common Law*, e dunque, fondamentale per l'esperienza europea, l'Inghilterra. Quando si affronta il tema del diritto di proprietà nel diritto inglese, o ancor più specificamente quando si voglia confrontare l'istituto anglosassone del *right of property* con il diritto di proprietà della tradizione continentale, occorre partire dalla considerazione preliminare che il termine *property* non può essere tradotto con "proprietà" perché «come termine tecnico-giuridico esso non contiene il concetto di appartenenza esclusiva nel senso per cui una cosa può dirsi propria di qualcuno; come categoria giuridica essa indica una classe di situazioni molto diversa da quella implicata mediante il termine proprietà, perché comprende tutti i diritti che comportano l'uso ed il godimento di un bene sulla base di un rapporto diretto ed inoltre tutti i diritti sui beni anche incorporali di cui il titolare può rispondere; infine, come elemento strutturale della sistemazione giuridica la *law of property* non comprende quelle materie che costituiscono parte integrante del diritto di proprietà nei sistemi romanistici, ad esempio: le azioni a tutela della proprietà». La differenza cui si fa riferimento affonda le sue radici, come sempre – o quasi – nel diritto anglosassone, nell'origine storica di questo ordinamento, o più precisamente nella sua particolare attitudine a conformare i propri istituti non per mezzo del loro inquadramento teorico-sistematico, ma attraverso i rimedi giurisprudenziali – i *writs* – concessi ai titolari di situazioni lese. Così, alla tradizio-

nale e molto risalente distinzione, che in quell'ambiente ricorre, tra *real property* e *personal property*, corrispondono rispettivamente le situazioni di appartenenza di natura feudale, che originariamente erano tutelate da rimedi recuperatori, quanto alla prima, e le situazioni di appartenenza che originariamente erano tutelate con rimedi risarcitori, quanto alla seconda (una distinzione, questa, che peraltro si va affievolendo sempre più con il passare degli anni).

Resta il fatto che in Inghilterra si avverte ancora l'eco della concezione germanistica della proprietà, intesa quale situazione di titolarità di diritti di natura economica, mentre nell'Europa continentale è stata accolta la concezione romanistica delle situazioni di natura reale, che intendeva la proprietà come signoria su una cosa corporale. Ancora una volta tale distanza, per essere esattamente compresa, va inquadrata in una prospettiva storica molto risalente, che fa capo alla struttura feudale seguita ai normanni e costruisce il concetto di *real property*, appunto, intorno al bene non più inteso come cosa corporale, bensì come *rechte gewere* (la francese *saisine*), ovvero come utilità astratta di cui si diventa titolari tramite investitura. Ciò che in origine il feudatario inglese possiede non è né il bene, ovvero il fondo, né l'utilità, ovvero il diritto sul bene, ma semplicemente l'investitura, ovvero il rapporto con il proprio signore: la *real property*, ad uno stato embrionale, non è altro che una situazione personale e relativa che intercorre tra colui che ha concesso l'investitura ed il titolare del beneficio. Solo in seguito, con la scomparsa delle signorie feudali, cioè dei detentori del potere di investitura, la *saisine* (uso il termine francese, perché è quello che meglio evoca la situazione nella sua complessa poliedricità) è divenuta possesso in senso stretto, con tutte le complicazioni che una tale sovrapposizione poteva provocare.


L'immagine tradizionale del diritto immobiliare inglese, pertanto, mostra, accanto ad una situazione reale "forte", assimilabile alla proprietà nota nei sistemi di *civil law*, una serie di situazioni minori, derivanti dal frazionamento dell'appartenenza secondo moduli aventi configurazioni quanto mai varie. Tali situazioni, o – con una terminologia più familiare al giurista di *civil law*, ma non del tutto esatta – diritti reali minori, si distinguono tra loro (ed è questa un'altra delle peculiarità del diritto inglese) non tanto in base al contenuto, bensì in base alla loro durata (cosiddetta teoria degli *estates*), mentre sono le regole dettate in tema di *waste* a determinare le modalità di godimento dell'immobile. Così nel diritto inglese tradizionale «la titolarità del bene può essere attribuita per sempre (*fee simple*), per la durata della vita del suo titolare (*life estate*), per la durata della vita del suo titolare e dei suoi discendenti in linea retta (*fee tail*), o per un periodo di tempo avente una durata predeterminata (*leasehold*). Queste varie specie di diritti attribuiscono certe facoltà: in primo luogo l'*usus* ed il *fructus*. E' poi riconosciuto al titolare del diritto anche lo *jus disponendi* ma – nel *common law* anteriore alle riforme legislative promulgate a far data dagli ultimi decenni del secolo scorso – lo *jus disponendi* in ordine ad un diritto limitato nel tempo era commisurato alla sua estensione temporale».

Appare pertanto indiscutibile come tale stato di cose non fosse conciliabile con le trasformazioni economiche iniziate verso la fine del settecento e giunte ormai a maturazione alla fine dell'ottocento quando, con una serie di riforme, il legislatore inglese ha garantito la commerciabilità dei beni mobili, ponendo le premesse per le successive trasformazioni che hanno condotto all'attuale configurazione della *law of property*.


Dati questi presupposti, appare evidente come in Inghilterra la problematica degli usi civici o comunque delle proprietà collettive sia da concepire in modo del tutto differente rispetto alla prospettiva continentale. Comuni sono, certamente, le questioni legate alla proprietà collettiva ed alle situazioni di comunione, ma apparirebbe estremamente arbitrario un tentativo di comparazione tra sistemi di *common law* e sistemi di *civil law* sull'argomento, essendo lo stesso concetto di proprietà collettiva e pubblica assai difficile da inserire nel contesto d'oltremania. Il che non significa che non si avvertano, a volte, gli stessi problemi: solo, ovviamente, essi trovano soluzioni molto differenti rispetto alle nostre.

Emblematica, in tal senso, è la questione della conformazione dei limiti di diritto pubblico alla proprietà privata. In proposito, è osservazione ricorrente che al modello continentale (e, segnatamente, francese, visto che è in questo ambiente che «la conformazione della proprietà immobiliare da parte dell'attività normativa della Pubblica Amministrazione ha raggiunto un grado di suprema completezza») della separazione diritto pubblico / diritto privato nell'istituto della proprietà, corrisponda nel mondo anglosassone una sostanziale unitarietà del medesimo istituto, cui pertanto sarebbero estranee una serie di questioni di cui, al contrario, frequentemente discutono la dottrina e la giurisprudenza nei sistemi di *civil law*. Ciò non toglie, tuttavia, che come spesso accade quando si affronta un istituto da un punto di vista comparatistico, quelle che a prima vista possono apparire come distanze incolmabili siano in realtà solo diverse prospettive da cui affrontare i medesimi problemi.

Dall'affermazione della natura unitaria del diritto di proprietà inglese, infatti, non sarebbe affatto corretto dedurre una indifferenza di tale ordinamento per il tema delle limitazioni che, in nome dell'interesse pubblico, possono essere poste al diritto di proprietà. Tale problematica, al contrario, è fortemente avvertita, e numerose pronunce giurisprudenziali testimoniano la presenza anche nel *common law* di situazioni in cui si impone un bilanciamento tra interessi pubblici ed interessi privati. Così, la differenza strutturale, per il profilo qui considerato, del diritto di proprietà come concepito nei due ambienti giuridici, quello di *common law* e quello di *civil law*, presi in considerazione, si risolve in realtà in un diverso metodo con cui viene affrontato il bilanciamento tra interessi pubblici ed interessi privati, bilanciamento comunque sempre necessario in entrambe le aree giuridiche. In questo senso, dunque, anche nei paesi di *common law* la proprietà collettiva può svolgere un suo precipuo ruolo e può essere ipotizzata attraverso una scomposizione dei vari profili che la compongono:



Pianta delle terre demaniali di Rocca Casale (A.S.A. Atti Demaniali, b 132).



Montagna dell'Arinca (Renga?) e il suo demanio (A.S.A. Atti Demaniali, b 132).

certo le stratificazioni storiche diverse, la stessa conformazione della campagna inglese, la tradizione giuridica radicalmente difforme da quella affermata nell'Europa continentale propongono modelli che non sono comparabili. Non per questo, ed in una prospettiva di unificazione europea del diritto privato, occorre rinunciare ad indagare la realtà giuridica ed a proporre accostamenti e soluzioni.

10 *La proprietà collettiva nel codice civile italiano del 1942.*

Tornando all'Italia. L'operazione che porterà all'approvazione, in qualche misura improvvisa e forse frettolosa, del codice civile italiano del 1942, si caratterizza per due novità: la prima consiste nella realizzazione di un modello intermedio tra la tradizione francese del *Code civil* e l'impostazione sistematica tedesca; la seconda consiste nell'unificazione tra diritto civile e diritto commerciale. La proprietà aveva ormai perso il suo ruolo trainante dell'economia e ad essa si era sostituita l'impresa. Di ciò il codice prende atto, e conseguentemente il ruolo della proprietà, intesa nel senso classico, viene ad essere ridotto.

Non viene però ad essere modificata l'impostazione liberale del diritto di proprietà (ci si sarebbe potuto attendere una caratterizzazione in senso corporativo della stessa, caratterizzazione che però non si è prodotta, per motivazioni non ancora del tutto chiarite), ed alla comunione, unica forma di proprietà collettiva presente nel codice, vengono dedicati pochi cenni. Pochi cenni soltanto, ma significativi del disfavore con la quale veniva guardata: da un lato l'assenza di personalità giuridica, dall'altro la sua tendenziale precarietà temporale. La comunione viene costruita proprio su di un equilibrio precario, sempre pronto a sciogliersi sulla base del diritto del componente la comunione di chiedere, appunto, lo scioglimento: addirittura un diritto potestativo, destinato a prevalere sui diversi interessi con una tale forza che trova rari riscontri nel codice. Eppure la dottrina che maggiormente si è interessata del fenomeno "comunione" – il riferimento, ovviamente, è a Giuseppe Branca – aveva proposto delle altre interpretazioni possibili, meno legate ad una visione egoistica del diritto di proprietà. Come ricorda Emilio Romagnoli, Branca «ravvisa nel gruppo, nella "persona giuridica collettiva", la "chiave di volta" che consente di risolvere il problema della comunione nell'angolo visuale del soggetto e di ravvisare in capo al soggetto (collettivo) la proprietà del bene comune» e quindi «distingue tra l'interesse individuale (del singolo comunista), che si concreta nel godimento, e quello collettivo (del gruppo) che si esplica nella gestione della cosa intesa come disposizione materiale e giuridica». Come si vede, una prospettiva nuova, che meriterebbe una ri-valutazione ed un approfondimento ad oggi certamente mancato.

11 *Nuove forme e nuove funzioni della proprietà collettiva tra codici e leggi speciali.*

Anche in Italia, comunque, un tentativo di prestare maggiore attenzione all'istituto delle proprietà collettive può essere rinvenuto in agricoltura, e particolarmente con le varie leggi sulla montagna che si sono susseguite nel dopoguerra. E' nota la legge 31 gennaio 1994 n. 97, che intendeva innovare alcuni aspetti specifici degli usi civici e che è stata dichiarata incostituzionale proprio su tali aspetti dalla Corte costituzionale con la sentenza 156 del 1955. Ma il fenomeno appariva comunque confinato in agricoltura e giustificato dalle particolari caratteristiche dell'economia agricola.

Al di fuori di tale esperienza, il diritto civile contemporaneo conosce, tra le forme di sfruttamento collettivo di un bene, la cosiddetta multiproprietà, il cui inquadramento dogmatico permette una breve riflessione sulla possibilità di sfruttamento non contemporaneo di un singolo bene. Sebbene non sia questa la sede per affrontare il problema della temporaneità del godimento di un bene immobile, tuttavia deve riconoscersi al fenomeno di aver tradotto giuridicamente un'esigenza assai antica, quella cioè di permettere il godimento turnario di un bene che per sua natura è passibile di tale sfruttamento. Un'esigenza logica, prima ancora delle motivazioni economiche che hanno permesso un significativo sviluppo di tale fenomeno, rende ragionevole tale profilo, ed il fatto di aver escluso – alla radice – tale possibilità dimostra ancora una volta come il legislatore liberale avesse al riguardo una posizione preconcepita.

Anzi, la multiproprietà (anche a non voler considerare i demani collettivi) rappresenta proprio la dimostrazione che, in alcuni casi, la proprietà esclusiva non è efficiente, e che forme diverse, più articolate, di utilizzazione del bene da parte di diversi comproprietari a vario titolo possono raggiungere un risultato, in tema di una più razionale ripartizione della ricchezza, molto più efficiente rispetto alla visione tradizionale della proprietà. E questa considerazione appare pertinente sia nel caso in cui la multiproprietà venga ritenuta una categoria diversa da quella della proprietà tradizionale, in quanto non rientra nello schema codicistico, sia nel caso in cui la si ritenga una proprietà vera e propria, rientrante a pieno titolo nel concetto di proprietà fatto proprio dal codice.

12 *La "persistenza" di un modello alternativo di proprietà agli inizi del terzo millennio.*

La riflessione sul tema svolto permette, in conclusione, di mettere in luce quella singolare persistenza della proprietà collettiva in un ordinamento che tendenzialmente tende a negare ad essa un ruolo economicamente rilevante o comunque, a tutto voler concedere, a mantenerla entro ambiti limitati e – soprattutto - eccezionali.

Che cosa significa allora, oggi, questa persistenza? Significa che il legislatore liberale, nell'imporre una visione esclusiva del diritto di proprietà ha dovuto di necessità operare una semplificazione. Una semplificazione fortunata (in qualche misura, sotto un profilo storico, le semplificazioni sono sempre fortunate) che ha permesso all'idea di proprietà di affermarsi così prepotentemente, rispondendo in modo perfetto alle esigenze dello sviluppo industriale prima, e dello sviluppo finanziario, dopo. Ma questa semplificazione mostra i suoi limiti di fronte a fenomeni antichi, quali gli usi civici, e moderni, quali la multiproprietà. Con questi problemi, che nascono dall'esigenza di un più razionale sfruttamento delle risorse non rinnovabili, dal diritto delle generazioni future ad avere un ambiente non inquinato e non malato, dalla riscoperta dei valori di un nuovo umanesimo che veda l'uomo parte dell'universo e non suo padrone, occorrerà confrontarsi in futuro. E il fatto che le proprietà collettive persistano nell'esperienza storica è proprio la dimostrazione che questo confronto non solo è assai utile, ma anche altrettanto urgente.

Mi si permetta una notazione conclusiva. La dottrina giuridica italiana sin da tempi lontani, da Enrico Finzi a Salvatore Pugliatti, ha esemplarmente messo in luce la dimensione multiforme e composita del diritto di proprietà, sia all'interno del codice civile sia all'interno dei valori costituzionali. Dunque, è proprio l'utilizzo del riferimento costituzionale alla funzione sociale della proprietà, che pure oggi appare quanto meno appannato, che permette, insieme all'altro precetto morale e giuridico del dovere di solidarietà, di configurare la proprietà collettiva all'interno dell'ordinamento e di assegnare ad essa un ruolo protetto e garantito. Ed infatti è proprio in questa funzione sociale che, secondo il sommo avviso di chi scrive, può trovarsi un riferimento autorevole cui affidare fiduciosi il futuro delle proprietà collettive.

Nota bibliografica

Le citazioni contenute nel testo, e la maggior parte dei riferimenti, sono tratte dalle seguenti opere: AA.VV., *Comunità di villaggio e proprietà collettive in Italia e in Europa*, a cura di G.C. DE MARTIN, Padova, Cedam, 1990; P. GROSSI, "Un altro modo di possedere". *L'emersione di forme alternative di proprietà nella coscienza giuridica post-unitaria*, Milano, Giuffrè, 1977; CANDIAN, GAMBARO, POZZO, *Property – Propriété – Eigentum. Corso di diritto privato comparato*, Padova, Cedam, 1992.

ASPETTI ECONOMICI DELLA GESTIONE DELLE TERRE CIVICHE NELLA REALTÀ ATTUALE

— PIETRO NERVI —

- 1. Premessa. 2. La disciplina dell'utilizzazione delle risorse naturali. 3. Il patrimonio comune: economico e naturale. 4. L'amministrazione dei demani civici e delle proprietà collettive. 5. L'organizzazione. 6. La gestione. 7. La rilevazione contabile. 8. Il bilancio di esercizio. 9. Lo stato patrimoniale. 9.1. La contabilità del patrimonio economico. 9.2. La contabilità fisica delle risorse naturali. 9.3. La contabilità del patrimonio naturale. 10. Il problema della trasmissibilità alle generazioni future. 11. Le conclusioni.*

I *Premessa.*

Trattare degli aspetti attuali della gestione dei demani civici ci impone di fare riferimento, da una parte, ad una pluralità di istituti, diversi per origine storica e per struttura giuridica e, quindi, necessariamente a singole amministrazioni, ciascuna ben definita, e con propria organizzazione, con specifici obiettivi e, da un'altra parte, a beni aventi destinazione economica prevalentemente silvo-pastorale. Relativamente alla collettività degli abitanti, titolare dei diritti, trattasi di una collettività che, per quanto astratta, corrisponde ad una realtà di fatto. Il che consente di dare al fondo, rappresentato dal patrimonio comune, una dimensione concreta, espressa in termini quantitativi, anche se, come avremo modo di documentare in seguito, sorgono difficoltà per la valutazione dei mezzi che lo compongono.

Come è noto, le terre civiche di cui si parla hanno varia natura. SERPIERI (1928) ha ricondotto le molteplici situazioni delle terre civiche a tre casi emblematici: sono talora, come avviene spesso nelle Alpi, beni del Comune, lasciati al godimento in natura degli abitanti (escluso il prodotto principale dei boschi); talvolta, demani civici, amministrati dal Comune, sui quali gli abitanti hanno diritto di uso civico; in altri casi, beni collettivi di una popolazione, variamente denominati (università agrarie, comunali, regole, ecc.).

Quanto alla gestione dei terreni sui quali i componenti la collettività locale esercitano i loro diritti collettivi (nel passato utilizzati esclusivamente da essi, oggi anche da non residenti), ha importanza mettere in evidenza:

- con quali modalità sia amministrato e gestito il patrimonio comune (situazione patrimoniale e bilanci; modi di compilazione di essi);
- se i prodotti di esso siano tutti o solo in parte goduti direttamente (in natura) dai componenti la collettività locale;
- quale destinazione abbia ed in quali modi indiretti vada a vantaggio degli abitanti la parte che essi non godono direttamente;

- se e a quali contrasti di interessi dia luogo la suddetta distinzione fra godimenti diretti ed indiretti;
- se i godimenti diretti siano subordinati al pagamento da parte dei censiti di determinati contributi (fida di pascolo, ecc.);
- con quali discipline, regolamenti, consuetudini abbiano luogo i godimenti diretti (per esempio, uso del pascolo, raccolta della legna, raccolta dei funghi, ecc.);
- con quali effetti sulla conservazione, il buon governo, il miglioramento dei terreni ed in particolare dei boschi.

Peraltro, prima di inoltrarci nell'illustrazione degli aspetti della gestione sembra utile svolgere alcune considerazioni intorno a due aspetti appena sollevati: la disciplina dell'utilizzazione delle risorse ed il contenuto del concetto di patrimonio comune.

2 *La disciplina dell'utilizzazione delle risorse naturali.*

La programmazione dell'utilizzazione delle risorse naturali è l'elemento saliente nei domini collettivi; infatti le comunità regoliere e le amministrazioni comunali o frazionali, che ne hanno la gestione per conto della comunità proprietaria, disciplinano i diversi usi del patrimonio da parte dei componenti la comunità. Talchè i domini collettivi sono, in definitiva, strumenti di conservazione e gestione del patrimonio naturale in via storica e di fatto. Si deve concordare con GIANNINI (1979) quando afferma che *la protezione dell'ambiente naturale è, nelle normative proprie di tali istituti, quasi sempre un risultato, non una finalità dell'istituto o un effetto giuridico che la normativa medesima produca.*

Peraltro, non si può fare a meno di richiamare l'attenzione, per meglio precisare, come la tutela delle risorse naturali fa parte della razionalità contadina, fortemente segnata dalla coabitazione di diverse generazioni e dalla coscienza che le generazioni passano ma che la "fattoria" rimane (GALESKI, 1971). Sarebbe infatti difficile spiegare la solidarietà diacronica con le generazioni future, simboleggiata dal piantare alberi a crescita più lenta che la vita degli uomini e tutto lo sforzo posto nel «fare la terra umana», secondo la toccante espressione di MICHELET (1846, p.84).

Possiamo di seguito ricondurre ad un quadro sinottico i sistemi di controllo più usati nella gestione dei demani civici e delle proprietà collettive:

1. Prelievo esclusivo di prodotti e specie selezionati, quali, ad esempio:
 - alberi: legname da lavoro, legna per combustibile, prodotti alimentari (frutti, semi, miele), fogliame per foraggio, fibre, fogliame per strame, altri prodotti forestali minori (gomme, succhi, resine, coloranti) ecc.;
 - erba: per foraggio, strame, fibre;
 - altre piante: tuberi, funghi, frutti, fragole, mirtilli, lamponi;
 - fauna selvatica: ungulati, uccelli, api, insetti, ecc.



Divisione demaniale della piana di Campo Imperatore tra i Comuni della Baronìa di Carapelle (A.S.A. Atti Demaniali, b 132).

2. Prelievo conforme alla condizione del prodotto, secondo:
 - stadio di sviluppo, maturità, vivo o morto;
 - grandezza, misura, forma;
 - densità dell'impianto, scaglionamento;
 - momento opportuno (in fioritura, caduta delle foglie, ecc.);
 - parte del prodotto: ramaglia, tronchi, novellame, fiori, ecc.
3. Limiti alla quantità di prodotto, ad esempio:
 - di tempo: stagione, giorni, anno, diversi anni;
 - di quantità: numero di alberi, numero di capi, di canestri, chilogrammi di funghi;
 - di attrezzo: falchetto, seghe, asce;
 - di zona: suddivisione in zone (di pascolo), tipi di terreno, livello di altitudine;
 - di pagamento: in contanti, con prodotti alimentari ai guardiani e alla collettività locale, distribuzione di letame;
 - di agenzia: donne, bambini, lavoro retribuito, lavoro a contratto, tipo di animale.
4. Utilizzo di mezzi sociali per protezione dell'area, quali, ad esempio:
 - con sorveglianti: pagamento in natura o in moneta;
 - con un servizio di guardia a rotazione;
 - con azione di gruppi di volontari;
 - con un mandato vincolante per i mandriani o i pastori.

Tra i mezzi sociali per la protezione delle terre civiche, sia pure come organo esterno alla collettività locale, occorre aggiungere il Commissario agli usi civici. Questi, come è noto, istituito per la liquidazione degli usi civici e la costituzione dei demani civici, quindi a termine, nella fase più recente ha assunto di fatto le funzioni di giudice tutelare dei demani civici contrastando, nei limiti del possibile, le occupazioni abusive e le modificazioni irreversibili della destinazione economica delle terre civiche.

Da quanto esposto, sembra doversi mettere nella dovuta evidenza come nelle decisioni in merito alla utilizzazione del patrimonio comune una corretta gestione non comporta solo la conoscenza dei dati riguardanti il flusso dei beni e dei servizi che in un dato intervallo di tempo alimenta la produzione o il reddito, ma anche di quelli riguardanti il fondo di beni economici che in un dato istante di tempo genera lo stesso flusso; sebbene si possa discutere intorno alla possibilità di accertare la disponibilità fisica, ed ancor più di stimare il valore, delle risorse naturali allo stato puro, come fattore di produzione originario, avulso da quello del capitale e/o del lavoro permanentemente investito per dare alle stesse risorse naturali un contenuto economico, cioè produttivo. Comunque, sia o non sia possibile tenere distinti il valore delle risorse naturali e quello dei beni capitali, esiste sempre, in un determinato momento, un complesso di mezzi materiali che risulta dalle risorse naturali, accanto, eventualmente, ai beni capitali e che va a costituire il patrimonio comune.

Dati per scontati, almeno per il momento e sia pure in via di prima approssimazione, i contorni concettuali del patrimonio civico, sembra doversi insistere, ad ulteriore chiarimento, sulle relazioni tra le due grandezze che abbiamo distinto più sopra in fondo e flusso. Si tratta di relazioni strettissime, tant'è vero che molte volte è persino difficile, per non dire impossibile, distinguere se un bene faccia parte del fondo oppure del flusso, specie quando trattasi di beni perfettamente uguali dal punto di vista merceologico. La questione si complica ancor più quando beni uguali od analoghi sono inclusi nel fondo o nel flusso a seconda di particolari decisioni da parte dell'amministrazione; decisioni ovviamente mutevoli nel tempo e nello spazio. Se in un sistema locale si decide di aumentare il capitale faunistico, limitando il prelievo attraverso l'attività venatoria, si ha evidentemente un aumento del fondo in un istante di tempo (e cioè degli animali selvatici), ma una diminuzione del flusso (e cioè della carne, delle pelli) in un successivo intervallo di tempo. Diminuzione, peraltro, compensata in parte dal maggior numero di animali via via generati, i quali a loro volta possono essere destinati, in base a particolari decisioni, ad accrescere il fondo o ad alimentare il flusso. Il contrario, invece, avviene se le decisioni sono diverse.

Analogo ragionamento può essere svolto per le risorse forestali. Si consideri, infatti, una foresta. In un istante di tempo, si può accertare la massa legnosa costituita dalle piante. In un intervallo di tempo, si possono pure accertare le masse legnose che rispettivamente affluiscono per effetto del loro taglio od altre cause. Se nello stesso intervallo di tempo di tanto aumenta e di tanto diminuisce la massa legnosa della foresta, la sua consistenza rimane intatta. Aumenta, invece, se l'accrescimento è superiore alla diminuzione, e si riduce in caso contrario. Ma si tratta sempre di massa legnosa, sia che si consideri il fondo costituito dalla foresta, che i flussi positivi o negativi misurati dall'accrescimento naturale e dal taglio delle piante o da altre cause.

Questi ed altri esempi che si potrebbero facilmente citare confermano quindi che la differenza sostanziale fra ricchezza collettiva e reddito, concetto di fondo e concetto di flusso, sta nell'elemento temporale che li qualifica. La ricchezza si accerta in un istante ed il reddito in un intervallo di tempo. Il che significa pure che il flusso, per essere definito, richiede la conoscenza di due grandezze, e cioè l'entità e la durata dell'intervallo in cui scorre, mentre per il fondo basta una sola grandezza, e cioè l'entità. Comunque, è con il flusso di beni e servizi che si crea, e si moltiplica, il fondo. Ed è con il fondo di beni di produzione che si alimenta, e s'accelera, il flusso.

Da quanto precede appare in tutta evidenza come trattare della gestione dei demani civici e delle proprietà collettive facendo riferimento solo ai prelievi da parte degli aventi diritto ed alla relativa disciplina, come si è soliti fare, si rivela, in definitiva, estremamente riduttivo e, più in generale, fuorviante! Non si coglie esattamente la realtà oggettiva.

Naturalmente vi sono ovvie difficoltà da superare nel fare appello al principio della proprietà comune. Una di queste è il forte pregiudizio ideologico contro la proprietà

collettiva in buona parte del mondo occidentale. Un'altra è l'opinione, ampiamente diffusa, secondo cui la proprietà comune è fonte di inefficienza. In verità tale opinione sta alla base di un pregiudizio, altrettanto forte ma professionale, contro la proprietà comune da parte di alcuni studiosi. Tuttavia, dato che questo pregiudizio è fondato su basi teoriche, dovrebbe essere suscettibile di discussione.

Credo si possa sostenere che le difficoltà non stanno nella proprietà comune in sé, che la forma della proprietà e dello sfruttamento del suolo debbono variare a seconda delle circostanze. Già PARETO, nel suo *Cours d'économie politique* del 1896-97 (1961, p.491), affermava che *le proprietà collettive che esistono in Italia e che hanno subito, per tanti secoli, la prova della libera concorrenza, fan vedere, con ciò stesso, che esse rispondono a certi particolari bisogni. Se venissero violentemente distrutte, diminuirebbe certo la somma di utilità di cui il Paese gode.*

Se non è difficile trovare prove storiche a sostegno dell'ipotesi secondo cui le risorse a libero accesso tendono ad essere sfruttate in modo dissennato, predatorio e dissipatorio, bisogna, peraltro, anche convenire che non tutte le risorse di pubblico dominio sono soggette al libero accesso e neppure sono supersfruttate. Anzi, in molte regioni del nostro Paese, il vero problema attuale è quello di una sottoutilizzazione, per non dire di una restituzione alla pura e semplice naturalità, cui si accompagna l'assenza di una benché minima struttura di tutela e di gestione.

Ciò cui si riferiva HARDIN (1968) come alla «tragedia dei beni comuni» è il risultato dell'uso privato, senza restrizioni, della proprietà comune. Hardin è in parte responsabile se il suo studio ha provocato confusione in merito alla proprietà comune: si riferiva, infatti, alle risorse naturali che non avendo proprietario (portava, infatti, l'esempio del pascolo aperto a tutti) le riconduceva alla categoria delle risorse di proprietà collettiva e di qui la tragedia: la libertà in un terreno di proprietà collettiva porta tutti alla rovina.

La parola cruciale nell'argomentazione di Hardin va individuata nel termine libertà, non in quello di proprietà collettiva. Si deve fare, infatti, una distinzione molto importante fra proprietà comune soggetta da utilizzo regolamentato, cioè la *res publica*, e la proprietà a libero accesso, cioè la *res nullius* (cfr. CIRIACY-WANTRUP, 1952 e REPETTO & HOLMES, 1983). Si ha sfruttamento eccessivo delle risorse comuni solo se l'accesso a tali risorse non è regolamentato. Ma la proprietà comune e proprietà a libero accesso non sono sinonimo (almeno nel caso di molti demani civici e proprietà collettive nel nostro Paese), e, più in generale, non tutta la proprietà pubblica è priva di regole riguardanti il suo utilizzo. Storicamente sono molto poche le risorse a proprietà collettiva e socialmente importanti che non hanno subito regolamentazioni.

I problemi dello sfruttamento eccessivo, delle occupazioni abusive, delle destinazioni irreversibili del suolo si pongono, invece, solo in assenza del controllo da parte dell'ente comunitario o dell'ente amministratore per conto della collettività locale. In definitiva, ciò che sembra effettivamente contare non è tanto il titolo di proprietà, bensì la legittimazione ad esercitare il controllo e la tutela del patrimonio comune e, quindi, a regolamentarne l'uso. In definitiva, la gestione.

3 *Il patrimonio comune: economico e naturale.*

I riferimenti più volte fatti al patrimonio comune impongono alcune precisazioni. La struttura del demanio civico è contraddistinta principalmente da fattori di produzione; donde la necessità di fissare subito l'attenzione su alcuni aspetti di natura quantitativa e qualitativa del fondo di mezzi materiali (risorse naturali e capitali) dai quali risultano le prestazioni fornite. La natura è sempre stata ed è tuttora il fondo senza il quale non si potrebbe esercitare l'attività umana. I prelievi sulla natura sono quelli delle attività primarie: agricoltura, selvicoltura, attività estrattiva, caccia, pesca. Peraltro, le risorse naturali non possono considerarsi come fattore isolato ed isolabile dagli altri fattori, e specialmente dal capitale; di più, il problema della terra, come fattore di produzione, si presenta inestricabilmente avvinto a tutto quanto nella terra è stato incorporato nel tempo e che tuttora vi si incorpora.

E' comunemente accettato che patrimonio è ciò che è stato trasmesso dai nostri antenati o che noi abbiamo accumulato; di questo patrimonio abbiamo diritto di godere, lo facciamo fruttare ed abbiamo anche la possibilità di dilapidarlo. Ma patrimonio è anche quello che noi possiamo trasmettere alle generazioni future. Considerare il patrimonio dal punto di vista della sua trasmissione di generazione in generazione implica che ad esso si attribuisce un valore e che è suscettibile di trasformazione. Infatti, i mutamenti nell'uso del suolo, nella struttura della produzione, nelle forme di insediamento avvenuti nelle aree rurali, nella regolamentazione di uso e tutela delle risorse naturali, accanto allo sviluppo diffuso delle attività ricreative e sportive all'aria aperta, pongono problemi nuovi, allorché si tratta, per un verso, dell'individuazione e delimitazione del patrimonio comune e, per un altro verso, della sua gestione da parte delle amministrazioni dei domini collettivi.

Cominciamo col dire che benché vicine, le nozioni di patrimonio naturale e di risorse naturali devono essere tenute distinte e ciò in quanto gli elementi dell'ambiente naturale che in un dato momento non sono sottoposte ad alcun uso da parte dell'uomo, non costituiscono risorse; in altri termini, un elemento naturale costituisce una risorsa, allorché è oggetto di sfruttamento o di valorizzazione; diviene allora un bene primario destinato ad essere trasformato o distrutto oppure partecipa alla produzione di altri beni.

Patrimonio naturale è l'insieme degli elementi naturali e dei sistemi che questi formano e che sono suscettibili di essere trasmessi alle generazioni future oppure di trasformarsi (INSEE, 1986). La nozione di patrimonio naturale si comprende senza difficoltà semplicemente elencando i suoi principali componenti: il suolo, l'acqua, l'aria, le materie prime, le specie animali e vegetali. Scendendo nel dettaglio, possiamo precisare che del patrimonio naturale fanno parte: le specie animali e vegetali; le popolazioni animali e vegetali la cui durata di vita ed il ritmo di rinnovazione implicano la possibilità di un'accumulazione e quindi

una trasmissione; gli elementi e i prodotti dell'ambiente naturali che sono regolarmente e rapidamente rinnovati o riciclati anche se essi non possono essere colti che in termini di flusso; i sistemi ecologici in cui le specie si riproducono, ivi compreso il supporto fisico di questi sistemi; i sistemi fisici di circolazione di materia e di energia; gli elementi permanenti dell'ecosfera terrestre che sono vincolati ad un territorio e che possono di fatto essere appropriati. Non fanno parte, per contro, del patrimonio naturale: gli elementi che non possono essere trasformati dall'uomo e che da questi non possono essere appropriati; gli elementi la cui origine e rinnovazione sono totalmente imputabili all'uomo. Quando del patrimonio naturale un elemento, non solamente è utilizzato, ma anche appropriato ed oggetto di valorizzazione monetaria, fa parte del patrimonio economico.

Il patrimonio economico comprende dal punto di vista giuridico tutti i beni appropriati dai soggetti istituzionali (imprese, amministrazioni, famiglie) e suscettibili di essere trasmessi sia per cessione che per eredità. Comprende beni immobili e mobili (secondo la natura fisica) oppure componenti tecnici e finanziari (secondo la funzionalità) oppure, ancora, beni ammortizzabili e non (secondo le caratteristiche contabili), ecc. Un'indicazione sintetica degli elementi patrimoniali di un ente di gestione dei demani civici ci propone: tra i componenti tecnici, i terreni, i fabbricati, i soprassuoli legnosi, macchine ed attrezzature, prodotti, materie prime acquistate; tra i componenti finanziari, la liquidità, i depositi, i crediti e i debiti. Come possiamo osservare, l'acqua non rientra che parzialmente nelle valutazioni economiche, così come il clima, i paesaggi, la fauna e la flora selvatiche ne sono esclusi oppure non sono compresi che indirettamente attraverso la valutazione di altri beni.

Eppure, i forestali, quando si riferiscono alla stazione forestale come fattore di produzione, hanno sempre inteso fare riferimento ad un fattore complesso, in quanto abbraccia beni non economici, come gli elementi del clima, e beni economici, come il terreno con le sue qualità fisico-chimiche originarie (PATRONE, 1970, p.46).

Nella fase più recente, la nozione di patrimonio non solo sottintende una pluralità di contenuti, ma ha subito anche profonde modificazioni, in particolare attraverso una sua estensione, in ragione della percezione delle diverse utilità che esso può fornire. In questa ottica, la Corte di Cassazione, raccogliendo una concezione estensiva, ha precisato (Cass. Sez.III Pen., 8 aprile 1993, n.3436, in questa Riv., 1993, pp.45-46), almeno con riferimento al bosco che: «*In base a dati di interpretazione sistematica forniti dal legislatore con una molteplicità di leggi diverse succedutesi nel tempo, il concetto di "bosco" deve essere riguardato come patrimonio naturale con propria individualità, un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti quali suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima, formazioni vegetali (non solo alberi di alto fusto, di una o più specie, ma anche erbe e sottobosco, fauna e micro-*

fauna, nelle loro reciproche profonde interrelazioni, e quindi non solo l'aspetto estetico-paesaggistico di più immediata percezione del comune sentimento)».

In ragione delle differenze tra beni naturali e beni economici, la nozione di patrimonio attribuita indistintamente agli uni ed agli altri potrebbe rivelarsi discutibile, ma nessun termine sembra idoneo a designare chiaramente i mezzi materiali che rientrano nella competenza amministrativa degli enti di gestione. La gestione dei domini collettivi costituisce pertanto una singolarità in ragione della composizione del suo patrimonio e per la parziale appartenenza di questo alla sfera dell'economia.


Tale singolarità si esprime sotto due profili. Il primo è dato dal fatto che le risorse naturali danno origine, nel caso dei prodotti e dei servizi destinati alla vendita, a transazioni, che implicano lo scambio reale degli *outputs* di processi distinti con mutuo vantaggio e con l'accordo degli agenti interessati. Ma danno luogo anche ad esazioni, che implicano l'acquisizione senza compenso degli *outputs* da parte di uno o più agenti che effettuano un altro processo di produzione o di consumo; questi beneficiano infatti indirettamente oppure in maniera passiva dell'ampia gamma dei servizi ambientali, la cui utilità non è ristretta entro i limiti fisici dello spazio del demanio civico. Vale la pena di ricordare in proposito anche la presenza di inserzioni, che implicano l'imposizione forzata e senza compenso di *outputs* di un processo da parte di uno o più agenti che lo ottengono attraverso altro processo: è il caso delle piogge acide, del deposito di rifiuti, ecc.

Il secondo è rappresentato dal fatto che il demanio civico va considerato una formazione complessa e non una somma o un aggregato di parti, avendo esso proprietà qualitativamente nuove, cui va attribuito un maggior valore di completezza e di perfezione rispetto alle parti in cui può essere suddiviso. Questo aspetto va tenuto nella debita considerazione allorquando si tratta di dare legittimazione alle occupazioni delle terre demaniali, perché una riduzione della base territoriale, spesso progressiva per occupazione di nuove quote, può superare il punto critico di efficienza complessiva dell'ecosistema.


4 *L'amministrazione dei demani civici e delle proprietà collettive.*

Come abbiamo detto in precedenza, i beni che si identificano nei demani civici e le proprietà collettive hanno destinazione prevalentemente silvo-pastorale; il regime giuridico li riconduce a beni di interesse pubblico e, in quanto tali, sono assoggettati ad un particolare regime che si concreta essenzialmente in vincoli di destinazione e di utilizzazione, nonché in una particolare tutela pubblica (SANDULLI, 1959, pp.617-637). In particolare, secondo il r.d.l. 3267/1923:

I boschi appartenenti ai Comuni e ad altri Enti debbono essere utilizzati in conformità di un piano economico approvato o prescritto (art.130). Allorché si tratta di boschi e pascoli gravati da usi civici, il regolamento sull'esercizio di essi



Territorio demaniale del Castello diruto della Jenca, L'Aquila (A.S.A. Fondo Ciarletta).



Pianta del territorio demaniale di Celano, L'Aquila (A.S.A. Atti Demaniali, b 132).

dovrà far parte integrante del piano anzidetto (art.143). Il reddito netto risultante dal conto consuntivo è devoluto a vantaggio del Comune, salvo una quota da riservarsi per opere di miglioramento del patrimonio ed una quota per sovvenire l'azienda negli esercizi in cui l'ammontare dei proventi risulta inferiore alle spese (art.144). Per le alienazioni, le locazioni e gli appalti di cose ed opere saranno osservate le disposizioni della legge comunale e provinciale (art.145).

La gestione, poi, deve sempre essere fatta con contabilità separata da quella degli enti proprietari; inoltre, la legge concede particolari agevolazioni nel caso che i patrimoni vengano amministrati con gestione tecnica ex se. Le forme di gestione sono varie, come vedremo più avanti trattando dell'organizzazione; qualunque sia la forma di gestione, la legislazione pone a capo un organo di governo, quali, ad esempio, la commissione, oppure la commissione amministratrice.

La legge non definisce gli atti di amministrazione, ma si limita a presupporre già noto il concetto; d'altra parte, laddove elenca determinati atti lascia pensare che l'elencazione abbia carattere meramente esemplificativo.

Vari tentativi hanno cercato di rimediare ricercando di enucleare dalle varie norme un concetto unitario, una definizione comprensiva delle diverse fattispecie; ma i risultati non possono ritenersi proporzionati agli sforzi compiuti. Si ricorre all'atto del buon padre di famiglia, incompatibile con intenti di avventata speculazione, all'atto utile alla gestione, all'atto opportuno, rispondente alle esigenze di una oculata gestione, all'atto vantaggioso, fondato sull'utilità derivante al patrimonio, e così via.

Come nel linguaggio comune la parola amministrazione individua l'atto o l'effetto del curare il buon andamento degli affari, nel caso specifico dei demani civici e delle proprietà collettive il verbo amministrare non può avere un significato diverso; semplicemente assume maggior rilievo l'aspetto patrimoniale. Emerge, così, da un lato, che l'attività dell'amministrare è diretta essenzialmente allo scopo di ricavare ogni utilità dagli elementi che compongono il patrimonio e, da un altro lato, che l'attività dell'amministrare non può condurre ad una diminuzione del complessivo valore del patrimonio (in particolare, in termini fisici quantitativi e qualitativi).

L'attività in cui si sostanzia l'amministrazione, perciò, finisce col ricomprendere atti di natura diversa: di custodia, ma anche di acquisto per forniture aziendali e prestazioni personali e di alienazione di prodotti e di servizi; essa è però finalizzata alla tutela, gestione e sviluppo del patrimonio naturale, così come più sopra è stato definito.

Nel caso specifico dei demani civici e delle proprietà collettive, il potere di amministrare esclude infatti tassativamente di compiere atti intesi a mutare la destinazione economica del bene comune, a trasformare il patrimonio naturale, a trasferirlo o comunque a comprometterlo in maniera irreversibile. Comprende sicuramente, invece, il potere di compiere atti diretti a conservare il patrimonio secondo la destinazione propria di ogni elemento che lo compone, elemento

intangibile nelle sue proprietà e nei suoi attributi fondamentali. In definitiva, comprende anche atti diretti a migliorare il patrimonio, a raccogliere frutti, ad impiegare tali frutti o a capitalizzarli, atti relativi alla gestione, al godimento, alla manutenzione del patrimonio.

Se ci soffermiamo a considerare la posizione dei componenti la collettività locale durante il periodo del loro diritto, dal punto di vista passivo emergono particolari obbligazioni ed obblighi inerenti l'esercizio che riguardano l'interesse dell'ente comunitario a conservare al patrimonio comune la sua idoneità economica e produttiva. Si tratta di obbligo di amministrazione, di custodia, di manutenzione, con obbligazione della diligenza e del buon padre di famiglia.

Dell'attività di amministrazione si suole distinguere tre momenti: l'organizzazione, la gestione, la rilevazione contabile.

5 *L'organizzazione.*

La legislazione forestale mostra di preoccuparsi vivamente della forma di gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti. Il r.d.l. 3267/1923 (Legge forestale), con il successivo regolamento 1126/1926, e la legge 991/1952 (Legge della montagna), con le norme integrative e di attuazione emanate successivamente, prevedono che la gestione tecnico-amministrativa e contabile dei boschi appartenenti ai comuni e ad altri Enti debba avvenire mediante la costituzione di aziende speciali semplici o consorziali, ove tale forma di gestione si manifesti possibile e conveniente. Per la sola gestione tecnica, mediante la costituzione di consorzi forestali fra enti pubblici e privati, con l'assunzione di un direttore tecnico e del personale di custodia. Tra le altre forme previste dalle leggi per la gestione dei boschi e dei pascoli ricordiamo pure le condotte forestali e i distretti amministrativi.

Qualche cenno illustrativo sulle singole forme di gestione.

L'azienda speciale comunale è amministrata da un'apposita Commissione, scelta dal Consiglio comunale. Alla direzione è preposto un tecnico, il quale predispose il piano economico. L'azienda speciale gode di autonomia amministrativa e contabile. L'azienda tecnica costituita dalle università titolari di domini collettivi per la gestione dei domini collettivi, con a capo una Commissione amministratrice e con personale tecnico e di custodia ad hoc. E' anche prevista la possibilità che più Enti – indipendentemente dal fatto che abbiano costituito o meno un'azienda speciale e pur conservando separate le rispettive gestioni – si costituiscono in consorzio per l'assunzione di un direttore e di personale di custodia comune. Il sistema della condotta forestale si ha allorché gli enti, pur senza costituire un'apposita azienda, provvedono ugualmente ad assumere personale tecnico per la gestione in economia del patrimonio silvo-pastorale. Infine, allorché gli Enti non abbiano provveduto alla gestione separata mediante azien-

da speciale o mediante condotta, la gestione dei patrimoni silvo-pastorali può avvenire con la costituzione del distretto amministrativo, in cui un funzionario del ruolo tecnico del corpo delle foreste assume sia le funzioni tecniche che quelle amministrative, con gestione distinta e separata per ciascuno degli enti proprietari.

Le condotte forestali ed i distretti amministrativi hanno trovato rara applicazione; ma anche le aziende e i consorzi forestali risultano scarsamente diffusi.

In merito alle cause della scarsa diffusione delle aziende speciali o dei consorzi forestali e, in generale, dell'insufficiente applicazione delle leggi in materia di gestione dei patrimoni silvo-pastorali, ci si può richiamare a quanto scrisse in proposito CARLONI per la sua Lettura all'Accademia Italiana di Scienze Forestali a Firenze nell'adunanza del 9 maggio 1954, intitolata appunto "La gestione dei patrimoni terrieri dei Comuni ed altri Enti". E' sufficiente riportare le parti salienti del paragrafo 6 della Lettura che, pur riferendosi in particolar modo alle disposizioni legislative degli anni precedenti la allora recente legge 991/1952, deve considerarsi tuttora valida.

Scrive testualmente Carloni: *«Che applicazione hanno avuto queste sagge disposizioni legislative, ...? Si potrebbe ripetere, purtroppo, quanto si è costantemente lamentato da molti anni, e cioè che la Legge non è stata seriamente applicata ... Non che non si sia fatto nulla, come esagerando alcuni asseriscono, ma indubbiamente si è fatto ben poco ... Le assunzioni di personale tecnico ... sono state del tutto trascurabili ... I regolamenti di uso dei pascoli ... sono rimasti spesso anch'essi sulla carta ... Le opere di miglioria dei patrimoni ... sono state di modesta entità ... Comunque anche dove più si è lavorato siamo sempre ben lungi da quel razionale auspicato assetto tecnico ed economico dei beni in parola, che anzi nel complesso sono andati vieppiù depauperandosi e molti boschi e molti pascoli sono veramente oggi in condizioni deplorabili. In attesa che la statistica ci dia, se sarà possibile, precise mozioni al riguardo, ci sembra assai più utile, anzi necessario, indagare piuttosto sulle cause principali di tale insufficiente applicazione della legge: accenniamo solo ad alcune di esse ... E' noto che le guerre ripetute ... sono state tutt'altro che propizie ad un'intensa azione pratica al riguardo. Del pari – bisogna riconoscerlo – hanno contrariato l'azione alcune popolazioni ed amministrazioni locali, per il timore di una tutela che limitasse sia pure temporaneamente i loro anarchici godimenti e forse talora anche ragioni più o meno inconfessabili. Il costo notevole e le difficoltà tecniche per la redazione di ben studiati piani economici hanno d'altra parte influito non poco sull'inosservanza dell'obbligo di questi ... La miseria e l'indisciplina di molte popolazioni di montagna ...».*

Secondo alcuni, altra causa sfavorevole alla diffusione delle aziende speciali e dei consorzi forestali è da attribuire alla scarsa conoscenza della legge. Ma anche le ostilità negli apparati della Pubblica Amministrazione, le difficoltà frapposte a che i liberi professionisti provvedano alla compilazione dei piani

economici, il fatto che il servizio di cassa dell'azienda compiuto dal tesoriere comunale non dia diritto a speciale compenso, così come il lavoro amministrativo e contabile possa essere compiuto dalla segreteria comunale sotto il diretto controllo del direttore e della Commissione.

La scarsa diffusione delle aziende speciali è stata ed è, in definitiva e principalmente, una questione di costi e di capacità. La compilazione dei piani economici e la gestione tecnica, amministrativa e contabile delle aziende speciali richiedono, infatti, costi notevoli (relativamente ai mezzi finanziari dei Comuni e degli altri Enti) ed elevate conoscenze di tecnica forestale, di economia montana, di tecnica amministrativa e contabile e, per la parte amministrativa e contabile della gestione, anche un continuo studio dell'economia di mercato, nonché adeguate conoscenze di tecnica commerciale.

6 *La gestione.*

Il richiamo ricorrente al termine gestione impone un chiarimento di tipo terminologico. Gestione è l'insieme delle operazioni volte al buon andamento di un'impresa ed al raggiungimento degli scopi prefissati tenendo conto delle difficoltà e delle norme al riguardo esistenti. Più semplicemente, la gestione affronta quell'insieme di problemi economici, finanziari, tecnici ed organizzativi che si presentano nell'amministrazione dei beni. Nell'accezione più ampia del termine, la gestione si configura come l'attività di direzione imprenditoriale, esercitata secondo i metodi e con l'aiuto di strumenti appropriati. In questo senso la gestione comprende l'insieme delle regole dettate da FAYOL (1962): gestire è, nello stesso tempo, prevedere, organizzare, comandare, coordinare, controllare. Secondo un'accezione più ristretta del termine, l'attività di gestire si propone l'utilizzazione ottimale, da parte dell'organo di governo, dei mezzi messi a disposizione per conseguire obiettivi dati.

Nella gestione dei demani civici, come in quella di ogni azienda, si possono distinguere quattro momenti: patrimoniale, monetario, finanziario, economico. La gestione patrimoniale fornisce un'immagine della ricchezza tangibile e finanziaria della collettività in momenti diversi, facilitando i confronti di ordine temporale ed, eventualmente, di ordine spaziale. La valutazione circa il potenziale del demanio civico o di una proprietà collettiva a produrre un livello sostenibile di reddito può diventare più accurata mediante analisi dettagliate dell'attivo e del passivo del patrimonio, grazie alla compilazione di appositi quadri della situazione patrimoniale. La gestione monetaria riguarda gli scambi che determinano entrate ed uscite monetarie e che possono essere connessi, oltre che agli ordinari fatti amministrativi, a conferimenti, prelevamenti o rimborsi di capitali. La gestione finanziaria riguarda la provvista di capitale, capitale proprio, capitale di credito, contributo pubblico, e l'impiego dell'eventuale supero di cassa. È particolarmente impe-

gnativa nel settore agro-forestale in ragione del lungo periodo di tempo che intercorre tra molti dei più diffusi investimenti fondiari e la realizzazione del loro beneficio. La gestione economica riguarda l'andamento dei costi e dei ricavi.

Il patrimonio civico è per sua natura e composizione un sistema multifinalizzato, il che significa che può dar luogo ad utilizzazioni multiple, talvolta antagoniste. E' ormai comunemente ammesso che esso adempie a tre grandi tipi di finalità oppure funzioni: una funzione ecologica, una funzione economica, una funzione socio-culturale.

La finalità ecologica delle risorse naturali è la più evidente: l'utilità di ogni elemento naturale si definisce in primo luogo per il posto che occupa nell'ecosistema. Questo approccio mette l'accento sull'analisi dei meccanismi che reggono gli equilibri degli ecosistemi. Il suo scopo è quello di determinare la vocazione ecologica di ciascun elemento naturale. Se si pone l'accento sulle risorse naturali, non si può dimenticare il ruolo dell'uomo: la cui presenza è necessaria per la manutenzione degli equilibri naturali.

In molti casi, il patrimonio civico è sottoposto a sfruttamento, diventa allora un capitale economico produttore di risorse. Più precisamente, l'idea di finalità economica si riferisce alle utilizzazioni economiche del patrimonio naturale ed al ruolo che esso è portato a svolgere nei riguardi del funzionamento dell'attività economica. Importa in questa ottica mettere in evidenza i legami che l'uniscono al sistema economico.

Infine, il patrimonio civico riveste attraverso i suoi numerosi usi non economici (e in generale non commerciali: attività all'aria aperta, estetici, ambiente di vita, attività sportive) una dimensione socio-culturale fondamentale.

Nel tentativo di dare un'idonea dimostrazione del progredire di tale presa di coscienza per una valorizzazione polifunzionale del patrimonio comune, riportiamo la seguente tavola di classificazione dei possibili beni e servizi che possono essere conseguiti nelle aree interessate dai demani civici con lo sfruttamento e la valorizzazione del patrimonio naturale:

A. - BENI

A.1. - *Prodotti forestali*

A.1.1. - *Prodotti legnosi*


- Produzione di legname per le lavorazioni meccaniche
- Produzione di fibre legnose per l'industria cartaria e dei pannelli
- Produzione di legna per combustibile (legna da ardere e carbone)

A.1.2. - *Prodotti non legnosi*

- Produzione di estratti vegetali
- Prodotti alimentari (funghi, miele, bacche)
- Materiali da decorazione (muschi, licheni, alberi di Natale, ecc.)

A.2. - *Prodotti non forestali*

- Foraggio per animali domestici
- Materiali da costruzione



*L'esercizio
del diritto di legnatico
a Campo Imperatore,
Fonte Vetica
(foto: Bruno Marconi).*

B - SERVIZI

B.1. - *Servizi ambientali*

B.1.1. - *Protezione*

- Controllo dell'assestamento del suolo
- Difesa da erosione, da valanghe, da inondazioni, dal vento

B.1.2. - *Ambiente*

- Globale (Servizi di scambio CO₂/O)
- Locale (Filtro atmosferico)

B.1.3. - *Regolazione idrica* (quantitativa e qualitativa)

B.1.4. - *Conservazione della natura*

- Riserva di specie selvatiche per eventuali future utilizzazioni
- Riserva di aree naturali o non artificializzate

B.2. - *Servizi socio-culturali*

B.2.1. - *Servizi ricreazionali*

- Caccia
- Pesca
- Raccolta di funghi
- Attività sportive (su linee e/o aree prestabilite)
- Escursionismo (su linee e/o aree libere)

B.2.2. - *Servizi estetici*

- Paesaggio

La valutazione fisica e monetaria della produzione non pone problemi allorché si tratta di beni destinati al consumo finale oppure a successive trasformazioni. Ma la maggior parte dei beni naturali compresi nel demanio civico possono rendere servizi ecologici o ambientali oppure socio-culturali fuori mercato, di cui alcuni interessano il settore della produzione, altri quello del consumo; si tratta di servizi che tendono a distribuirsi tra l'intera comunità, mentre altri hanno soltanto piccole componenti di traboccamento e con ricaduta piuttosto locale.

Tra i primi possiamo ricordare i servizi associati alla purezza dell'aria, dell'acqua, alla presenza di specie per la pesca e la caccia, l'osservazione ed anche la stessa soddisfazione legata alla consapevolezza della loro esistenza, ecc. che sono rivelatori di un consumo finale. In questa ottica, il demanio civico rappresenta una componente non indifferente dell'offerta originaria o potenziale di turismo, nella quale vanno considerati tutti quei fattori che esercitano una forza di attrazione sul turista; si tratta, in particolare, dei fattori naturali, quali la posizione geografica, il clima, la topografia, il paesaggio, la flora, la fauna, i quali costituiscono il capitale reale del turismo, compresi e salvaguardati in ragione della estensione territoriale proprio nell'ambito dei domini collettivi. Tra i secondi possiamo collocare i servizi connessi alla regolazione idrica, al potenziale di produzione di biomassa, alla regolazione degli ecosistemi in quanto partecipano come fattori alla produzione di beni di consumo o di produzione all'interno del demanio civico. Tale è il caso: dell'esercizio dell'agricoltura in un territorio con ampie fasce periferiche di foresta di protezione da fonti inquinanti riscontrabile nell'esperienza di produzione di piante per la pratica dell'aromaterapia nelle Comunalie Parmensi; di un impianto per lo sfruttamento di una sorgente che disponga di acqua pura per la presenza di fasce naturali di rispetto oppure di una maggiore quantità in ragione della copertura forestale che impedisce l'evaporazione all'interno del bacino idrografico; dell'escursionista affascinato da un paesaggio grandioso su percorsi naturalistici sottoposti a regolare manutenzione.

In ogni caso i soggetti economici beneficiano di questi servizi, senza che un indicatore ne rifletta il valore; peraltro, qualsiasi modificazione di questi servizi genera per la società nel suo insieme benefici oppure diminuzione di benessere che bisogna misurare.

La presenza di servizi fuori mercato potrebbe richiamarci la presenza di beni liberi, vale a dire di quei beni che non sono beni economici, che esistono in grandi quantità (come l'aria), che non possono essere razionati tra coloro che desiderano usarli e, conseguentemente, il loro prezzo è nullo. Peraltro, in una situazione in cui tendenzialmente nessuno dei beni pubblici e servizi elencati più sopra nella categoria dei servizi può più considerarsi un bene libero, sorge il problema del calcolo economico, per il quale le metodologie oggi disponibili debbono essere considerate nulla più che ai primi passi (FLORIO, p.48).

In certi casi la Pubblica Amministrazione interviene nel libero funzionamento dell'offerta e della domanda dei beni pubblici. Oltre a stabilire le regole del gioco, emanando le leggi ed assicurando la validità dei contratti e dei diritti di proprietà, essa interviene espressamente nella regolamentazione dell'uso delle risorse naturali. Essa svolge, altresì, un ruolo economico per: a) incoraggiare l'efficienza, tentando di porre rimedio ai fallimenti del mercato derivanti da gravi deviazioni, dalla concorrenza e dalla presenza di esternalità, incoraggiando le attività economiche capaci di conferire vantaggi piccoli o grandi alla comunità e che non si possono lasciare all'impresa privata senza perdita di effi-

cienza; *b*) promuovere l'equità, con interventi pubblici diretti a ridistribuire il reddito verso gruppi particolari attraverso i cosiddetti lavori socialmente utili oppure attraverso aiuti compensativi alla produzione per le esternalità; *c*) promuovere la crescita economica ed una elevata produttività attraverso la formazione professionale, la politica fiscale ed i programmi di spesa pubblica, ecc.

7 *La rilevazione contabile.*

La contabilità costituisce il mezzo di registrazione e di classificazione sistematica delle operazioni in valuta ed in natura, destinata a permettere il controllo e la previsione. Secondo le esigenze di questo controllo, la contabilità può essere semplice o molto complessa e vorremmo tentare di dissipare subito la confusione, che può sorgere a seguito della molteplicità dei documenti e dei metodi in uso. Alla contabilità possono essere attribuiti obiettivi molto differenti, che vanno dal semplice controllo della tesoreria al controllo dell'insieme dei movimenti finanziari e dei "consumi" (in quantità fisiche ed in valore) dei fattori di produzione impiegati nelle diverse produzioni come anche dei "consumi" dei componenti il patrimonio naturale in ragione delle differenti funzioni esplicate (produttiva, ricreativa).

I sistemi di amministrazione sono diversificati all'estremo, il che implica una molteplicità di moduli che rispondono a quella degli obiettivi delle singole amministrazioni. Anche i mezzi messi in atto per la tenuta della contabilità sono, a loro volta, molto differenti. Per seguire la successione dei metodi è utile discernere tra quattro gradi nella gerarchia dei controlli contabili:

- 1) La contabilità Entrate-Uscite. Comprende i soli movimenti in moneta, distinguendo tra: a) entrate e b) uscite. Ha come obiettivo il controllo della tesoreria.
- 2) La contabilità a risultato globale. Riprende la contabilità per entrate ed uscite, ma tiene conto anche dei movimenti in natura. In particolare, richiede la compilazione di un inventario di inizio ed uno di fine esercizio per calcolare il patrimonio netto. Essa ha come obiettivo il controllo del risultato globale.
- 3) La contabilità generale. Riprende i dati della contabilità a risultato globale e descrive nei conti il valore della produzione dell'esercizio e dei costi che ad essa sono connessi. Questo conto può essere o meno accompagnato da una situazione patrimoniale che descrive l'andamento del patrimonio nel corso dell'esercizio. La redazione della situazione patrimoniale è necessaria allorché sono presenti immobilizzazioni.
- 4) La contabilità del costo di produzione. Riprende i dati della contabilità generale e collega i costi alle differenti produzioni. Essa mira sia alla conoscenza dei costi sia alla conoscenza del contributo delle diverse produzioni alla copertura dei costi; il suo obiettivo è il controllo dei costi di produzione.

Un sistema completo di contabilità consiste, pertanto, di due parti, di cui una (il bilancio di esercizio) misura il flusso delle transazioni in un determinato interval-

lo di tempo e l'altra (lo stato patrimoniale) considera lo stock dei beni materiali e finanziari appropriati in un determinato momento. I concetti di produzione, consumo, entrate e costi si riferiscono ai flussi delle transazioni durante i periodi soggetti alla contabilità. Per contro, i quadri dello stato patrimoniale comprendono gli stock, cioè il livello del patrimonio, il passivo, alla data di riferimento ed il valore netto al termine del periodo considerato. Sembra opportuno precisare che nella contabilità di flusso non sono previste voce per l'esaurimento, la crescita o la rivalutazione del patrimonio dovuta alle variazioni dei prezzi. Nella contabilità di flusso non esiste un fattore di deprezzamento che stia ad indicare la perdita di foresta, l'erosione del suolo oppure il deterioramento delle risorse idriche, anche se i costi d'uso minano la capacità futura di questi enti patrimoniali di produrre reddito.

8 *Il bilancio di esercizio.*

La presenza di enti comunitari con autonoma amministrazione facilita la realizzazione di un sistema contabile completo e, nel caso specifico, anche la ricognizione della composizione delle entrate e delle spese (v. tabella). Ai fini della presente relazione farò riferimento ad alcuni casi tipici di gestione dei demani civici e delle proprietà collettive; si tratta di: Azienda speciale del Catria (A); Consorzio dei Boschi Carnici (B); Azienda speciale consorziale di Trento (C); Magnifica Comunità Fiemme di Cavalese (D); Consorzio Forestale della Val Camonica (E); Amministrazione Separata degli Usi Civici di Fisto in Val Rendeva (F); Consorzio delle Comunalie Parmensi (G); Comunità Regole Spinale-Manez di Ragoli (H). I conti che presento sono esclusivamente monetari, perché descrivono solo scambi. La contabilità di queste organizzazioni economiche riconducono al bilancio di esercizio entrate che sono l'espressione delle transazioni tra acquirente e venditore ed uscite che quantificano inputs (di materiali di consumo, di oneri per la manodopera, di oneri sui capitali, ecc.) che sono l'espressione di transazioni tra produttori e i loro fornitori.

Occorre precisare in proposito che se in alcuni casi il patrimonio civico dà effettivamente luogo a scambi, in altri casi esso è utilizzato dai residenti senza transazioni. Una valutazione corretta comporterebbe quindi di tener conto dei redditi provenienti dall'esercizio degli usi civici, direttamente esercitati dalle imprese individuali (foraggio, legno, ecc.) o dalle unità familiari (prodotti alimentari, ecc.) e di quelli goduti indirettamente attraverso l'impiego dei redditi netti dell'ente comunitario (destinati ad opere di assistenza sociale o a servizi civili) oppure imputati tra le entrate del bilancio comunale.

Di più, il patrimonio civico è spesso utilizzato senza transazioni da non residenti, acquistando così la qualifica di bene pubblico. E' vero che la stessa normativa sulla tutela delle risorse naturali impone talvolta il versamento di appositi diritti per il prelievo di prodotti (caso esemplare è la disciplina della raccolta dei funghi), ma non sempre l'ammontare viene corrisposto all'ente comunitario.

In ogni modo, la produzione delle terre civiche è dovuta essenzialmente a fattori naturali; ne consegue che ove si è in presenza di prodotti che danno luogo a scambio, questi devono essere computati come ogni altro bene, ma laddove un prodotto è ottenuto senza essere consumato oppure prelevato senza spese dell'ente di gestione non può essere contabilizzato alla stessa maniera.

Di qui la necessità di una nuova contabilità, che dovrà essere fisica, allorché si tratta di rendere conto dell'uso e delle conseguenze dell'uso oppure allorché è necessario descrivere i fenomeni di autoregolazione, di autoepurazione o di autoriproduzione del patrimonio stesso. Questa contabilità sarà monetaria allorché si tratta di rendere conto dei movimenti finanziari generati dalla gestione del patrimonio (sfruttamento, riparazione, manutenzione, sorveglianza, ecc.). La duplicità dei conti, fisici e monetari, genera così due sistemi di contabilità eterogenei, tuttavia nell'insieme raccordabili, come cercherò di approfondire più avanti. Laddove l'unità di misura è la moneta ci facilita la realizzazione dei documenti necessari e l'interpretazione dei dati contabili. Laddove l'unità di misura è fisica, è possibile definire un'unità di misura fisica anch'essa, come luogo dei fenomeni descritti al fine di tener conto dei processi reali.

Composizione percentuale delle *entrate* rilevate dai bilanci dei citati enti di gestione

Voci	A	B	C	D	E	F	G	H
Entrate patrimoniali	8,8	6,3	1,9	2,1		28,7	0,2	34,0
Entrate derivanti								
dalla vendita di prodotti forestali	2,6	19,7	8,1	71,3		8,7		16,4
Entrate derivanti da attività secondarie	6,5					0,7	95,0	1,1
Entrate derivanti								
dalla prestazione di servizi a terzi					22,8		4,8	0,1
TOTALE	17,9	26,0	10,0	73,5	22,8	37,5	100,0	51,6
Contributi ordinari dei consorziati			67,6		59,0	4,4		0,8
Trasferimenti ordinari da enti pubblici	41,9		4,8	3,7	17,8	10,2		3,3
TOTALE	41,9		72,4	3,7	76,8	14,6		4,2
Entrate diverse	2,6	3,7		1,7		39,0		0,7
TOTALE ENTRATE ORDINARIE	62,4	29,7	82,6	78,9	99,6	91,1	100,0	56,5
Alienazione di beni ammortizzabili e materiali fuori uso				0,3				
Contributi straordinari dei consorziati								
Trasferimenti straordinari								
da enti pubblici	2,5	53,3	14,6		0,4			10,3
TOTALE ENTRATE STRAORDINARIE	2,5	53,7	14,6	0,3	0,4			10,3
TOTALE ENTRATE EFFETTIVE	64,9	83,0	97,2	79,2	100,0	91,1	100,0	66,8
Alienazione di immobili e diritti reali		5,5		0,9		2,3		1,4
Riscossione di capitali		4,7						29,3
TOTALE MOVIMENTI DI CAPITALE		10,2		1,0		2,3		30,6
TOTALE PARTITE DI GIRO	35,1	6,8	2,8	19,9		6,6		2,6
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA	100,0							

Fonte: *Nostre rilevazioni ed elaborazioni.*

Esaminando la parte attiva del bilancio di esercizio possiamo trarre qualche interessante suggerimento:

- a)* l'importanza di risorse proprie nel caso della Magnifica Comunità di Fiemme (D), del Consorzio delle Comunalie Parmensi (G), del Consorzio della Val Camonica (E). Importanza dovuta, nel primo caso, alla produzione di legname da lavoro di alta qualità; alla realizzazione di un processo di integrazione verticale che lega la fase di produzione con quella di utilizzazione, ricorrendo in massima parte a proprie maestranze di alta qualificazione; alla valorizzazione più accurata attraverso la realizzazione al proprio interno di una filiera che perviene alla produzione di semilavorati. Nel caso delle Comunalie Parmensi alla consistenza delle produzioni forestali non legnose (funghi, piante aromatiche, profumiere, medicinali), sottoposte in buona parte a successivi processi di trasformazione industriale con propri impianti; alla produzione vivaistica; alla produzione di energia elettrica. Nel caso del Consorzio della Val Camonica, alla produzione di servizi resi a terzi.
- b)* La consistenza del contributo dei consorziati, nel caso dell'Azienda Forestale di Trento e del Consorzio della Val Camonica per le attività di manutenzione del territorio silvo-pastorale appartenente agli enti consorziati, trattandosi di una foresta periurbana nel caso trentino e di un obiettivo di riqualificazione del territorio silvo-pastorale nel caso bresciano.
- c)* La consistenza dei trasferimenti ordinari da parte di enti pubblici nel caso dell'Azienda Speciale del Catria e del Consorzio dei Boschi Carnici al fine di una razionale tutela e gestione del patrimonio silvo-pastorale.
- d)* La limitata consistenza delle entrate derivanti dalla vendita di prodotti legnosi si configura come tale in quanto costituita dal solo valore di macchiatico (valore delle piante in piedi al netto delle spese di utilizzazione, nelle quali sono prevalenti gli oneri del lavoro), ma ciò non significa una bassa produzione di valore aggiunto locale laddove esiste una forte integrazione dell'azienda silvicola con le imprese di utilizzazione del territorio.
- e)* La bassa consistenza della produzione complessiva (prodotti legnosi e non legnosi) è dovuta anche al prelievo diretto da parte dei censiti previa assegnazione di quote di prodotto o di aree di prelievo, quale è il caso dell'Azienda del Catria e di quella di Trento.
- f)* Il caso dell'ASUC di Fisto e della Regola di Spinale e Manez merita un ulteriore approfondimento.
- Le entrate patrimoniali sono date da affittanze di terreni, di fabbricati costruiti a suo tempo per investire i capitali derivati da vendite di terreni di uso civico, dall'affitto di una malga, già dimessa e ristrutturata a bar/discoteca, da partecipazioni azionarie nelle società che gestiscono gli impianti funiviari di Madonna di Campiglio.

Composizione percentuale delle spese rilevate dai bilanci dei citati enti di gestione

Voci	A	B	C	D	E	F	G	H
Spese conservazione del patrimonio	17,9	10,1	3,0	12,7	1,8	3,4	15,6	3,1
Spese per il funzionamento degli organi amministrativi		5,9	0,5	2,1	3,0	0,4		0,5
Spese per il personale dipendente	24,2	24,7	7,7	23,8	68,7	17,2	39,7	5,2
Spese per acquisto di beni e servizi di uso corrente	0,3	5,7	6,6	21,2	0,4	3,4	33,2	9,8
Spese specifiche per attività secondarie	6,1		0,4					
Spese generali	7,2	24,9	9,4	13,6	7,0	18,2	1,7	12,0
TOTALE SPESE ORDINARIE	55,6	71,3	27,6	73,2	80,9	42,6	90,1	30,7
Spese generali	0,4	6,5	37,6	0,5		5,7		5,0
Spese di manutenzione straordinaria				1,6	0,7	0,7		21,2
TOTALE SPESE STRAORDINARIE	0,4	6,5	37,7	2,2	0,7	6,4		26,2
TOTALE SPESE EFFETTIVE	56,0	77,8	65,3	75,3	81,6	49,0	90,1	56,8
Spese per immobilizzazioni			23,2	2,8		44,4		11,8
Spese per acquisti diversi	2,5	11,7	5,0	7,8	18,3			29,0
Spese per estinzione dei mutui				6,0		0,2	9,9	
TOTALE MOVIMENTO DI CAPITALI	2,5	11,7	28,2	16,7	18,3	44,6	9,9	40,9
TOTALE PARTITE DI GIRO	41,4	10,4	6,5	8,0		6,6		2,3
TOTALE ENTRATE DI COMPETENZA	100,0							

Fonte: *Nostra rilevazione ed elaborazione.*

Anche dall'esame delle uscite possiamo rilevare qualche interessante indicazione sulla gestione dei domini collettivi:

- a) l'elevata consistenza delle spese per il personale nelle organizzazioni in cui il processo di produzione forestale si conclude con il taglio, l'allestimento e l'esbosco dei prodotti forestali legnosi (quale è il caso della Magnifica Comunità di Fiemme) ed in quelle in cui le attività secondarie connesse alla produzione forestale presentano un grado di attività sufficientemente elevato, come nel caso delle Comunalie Parmensi, dell'Azienda del Catria e del Consorzio dei Boschi Carnici.
- b) L'elevata consistenza delle spese specifiche per la conservazione del patrimonio nel caso dell'Azienda del Catria, del Consorzio dei Boschi Carnici, della Magnifica Comunità di Fiemme e delle Comunalie Parmensi. Peraltro, non deve ritenersi necessariamente insufficiente la conservazione del patrimonio laddove le spese presentano una ridotta incidenza; e ciò per due motivi: per un verso, in quanto buona parte delle operazioni di manutenzione è svolta dagli utenti stessi nella fase dell'esercizio del godimento dei diritti di uso civico e, per un altro verso, una quota considerevole della spesa per la manodopera dipendente è destinata a coprire oneri connessi sia al prelievo dei prodotti come anche al ripristino ed alla manutenzione della viabilità, dei manufatti, nonché alla vigilanza.

- c) L'elevata consistenza della quota per la realizzazione di immobilizzazioni, in particolare nel caso dell'Azienda speciale di Trento, in quanto come già detto, si tratta di una foresta periurbana, dove la segnaletica, la manutenzione dei sentieri e delle staccionate, il ripristino di manufatti costituiscono operazioni molto importanti e sufficientemente ripetute anche a breve scadenza.
- d) La presenza di spese per estinzione di mutui, come nel caso della Magnifica Comunità di Fiemme e del Consorzio delle Comunalie Parmensi, in quanto svolgono attività produttive con largo impiego di materie prime ed elevato ricorso a manodopera dipendente e, quindi, con un'elevata incidenza del capitale di anticipazione.
- e) Anche nel caso delle spese merita un riferimento particolare il caso dell'ASUC di Fisto e della Regola di Spinale e Manez, per un verso, evidenziando l'elevata incidenza delle spese generali, in quanto in esse è stato inserito l'importo del contributo versato al Comune in conto integrazione bilancio comunale e di quello versato per la manutenzione di opere pubbliche, nonché un consistente importo di tributi e, per un altro verso, facendo rilevare la forte incidenza delle spese per immobilizzazioni, trattandosi di acquisto di terreni come reinvestimento di capitali derivati da rendite e di nuovi investimenti utili ai fini di procurare nuove fonti di entrate.

9 *Lo stato patrimoniale.*

In questa sezione cercheremo di approfondire alcuni problemi connessi alla gestione patrimoniale dei demani civici.

9.1. *La contabilità del patrimonio economico.*

Così come descritto nella contabilità tradizionale il patrimonio civico comprende l'insieme dei beni di cui l'ente responsabile della gestione ha la responsabilità oppure impiega per svolgere la propria attività. Una classificazione riassuntiva degli elementi patrimoniali degli enti di gestione in oggetto possono essere componenti tecnici, quali i terreni con le relative immobilizzazioni, i soprassuoli forestali, i fabbricati, macchine ed attrezzature, eventuali prodotti di scorta o in attesa di vendita, ecc. e componenti finanziari, quali i denari in cassa, di depositi, i crediti e i debiti.

Nella gestione del patrimonio economico il documento più importante è certamente l'inventario in quanto serve a mettere in chiara evidenza in un determinato momento la composizione del patrimonio civico. Il patrimonio che l'inventario rileva è la sostanza amministrabile, distinta nelle varie categorie degli enti inventariali. Gli elementi patrimoniali delle organizzazioni di gestione dei demani civici e delle proprietà collettive possono brevemente riassumersi nell'ordine seguente:

Attività

1. Capitale fondiario
2. Capitale di scorta
3. Prodotti da vendere
4. Materie prime acquistate
5. Cassa (numerario e titoli di credito)
6. Beni da reddito
7. Crediti di funzionamento
8. Crediti di finanziamento
9. Ratei e risconti attivi
10. Fondo variazione in diminuzione dei capitali

Passività

1. Debiti di funzionamento
2. Debiti di finanziamento
3. Ratei e risconti passivi
4. Fondo ammortamenti
5. Fondo manutenzione straordinaria
6. Fondo svalutazione e rischi
7. Fondo variazione in aumento dei capitali

Gli inventari cui si fa riferimento in queste organizzazioni economiche non sono inventari economici in senso stretto, bensì inventari fisici, in quanto hanno carattere puramente statistico: servono, infatti, ad accertare la consistenza del fondo silvo-pastorale e a descriverne gli elementi costitutivi per qualità e quantità. Esso riporta tutti i rilievi tecnici compiuti per descrivere esattamente il patrimonio civico, di cui ha la responsabilità l'organo amministrativo. In particolare, si riportano, in maniera analitica, i dati catastali, lo stato e la consistenza dei fabbricati, del soprassuolo forestale, delle coltivazioni erbacee in atto, del suolo, delle sistemazioni idraulico-agrarie e idraulico-forestali e dei miglioramenti in genere. La stima delle cose inventariate, del resto, non rivestirebbe grande significato, non essendo strettamente necessaria.

Molto importante è, invece, la descrizione delle caratteristiche degli elementi del capitale fondiario, che dovrà essere la più analitica e particolareggiata, sempre diligente ed accurata. La descrizione del capitale fondiario serve a dimostrare lo stato del fondo, cioè lo stato in cui si trova il capitale fondiario al momento dell'inventario e riguarda gli elementi che possano raggruppare ed ordinare come segue: 1) la distribuzione della superficie; 2) le opere di confine; 3) le costruzioni rurali; 4) le vie interne di comunicazione; 5) le colture arboree; 6) le sistemazioni del terreno. Nelle aziende forestali i gruppi di elementi più importanti sono quelli di cui ai numeri 1 e 5; nelle aziende pastorali ha particolare interesse il gruppo degli elementi di cui ai numeri 3 e 1. In tutti i casi, quando

esistono, hanno naturalmente molta importanza gli elementi di cui al numero 6. Fanno parte degli allegati dell'inventario i seguenti documenti: 1) il piano economico; 2) l'estratto del registro delle partite della proprietà; 3) l'estratto di mappa della proprietà; 4) il quadro di unione; 5) la monografia della proprietà.

9.2. *La contabilità fisica delle risorse naturali.*

La nozione di risorsa rinvia a quella di uso (impiego, consumo, sfruttamento, ecc.). Gli elementi dell'ambiente naturale che in un determinato momento non sono oggetto di alcun uso da parte dell'uomo non costituiscono risorse naturali. In alcuni casi, poi, gli elementi naturali possono costituirsi addirittura come antirisorsa (basti pendere ai terreni in pendenza che non possono essere coltivati con le attuali attrezzature meccaniche).

La qualifica di risorsa non è peraltro una qualità oggettiva posseduta di per sé dagli elementi naturali, ma è una qualità strettamente dipendente dalla loro utilizzabilità nei processi economici del sistema. Basti pensare ai terreni scoscesi abbandonati dall'agricoltura, ma trasformati in ottime piste da discesa.

Il patrimonio fisico delle risorse naturali e qualsiasi mutamento intervenuto in questo patrimonio durante un periodo di contabilità possono essere registrati con unità fisiche appropriate alla particolare risorsa in oggetto. L'equazione fondamentale della contabilità insegna che il capitale all'apertura più tutte le crescite, aumenti od aggiunte, meno tutti i prelievi, distruzioni o diminuzioni, è uguale al capitale di chiusura. Ciascun conto della risorsa considerata può essere scritto in maniera semplificata come segue:

$$\text{Stock iniziale} + \text{somma algebrica delle variazioni} = \text{stock finale}$$

È così possibile delineare uno schema di contabilità fisica per il suolo secondo una disaggregazione in categorie di utilizzazione o per classi di produttività. Le variazioni nel patrimonio di ciascuna categoria di terreno in un determinato periodo rispecchiano vari fenomeni: la conversione ad usi non agricoli, la conversione a classi inferiori di produttività dovuta a deterioramento fisico ad opera dell'erosione, la conversione a classi superiori di produttività grazie a miglioramenti fisici dovuti al drenaggio, alle sistemazioni idrauliche e ad altri investimenti. Uno schema di contabilità fisica per il terreno dovrebbe registrare, ad ogni periodo contabile, il capitale terriero in base alle classi di produttività e i flussi fra le classi e verso altre destinazioni del suolo in base a cause che li hanno determinati.

Nello schema di contabilità per le risorse forestali le unità fisiche possono essere rappresentate da ettari, da tonnellate di biomassa oppure da metri cubi di legno disponibile (WEBER, 1983), anche se probabilmente quest'ultima è la misura economicamente più importante.

A titolo di esempio riporto nel seguente prospetto l'andamento della superficie boscata e della provvigione dei boschi situati al di sotto dei 1.900 metri di altitudine del V distretto della Magnifica Comunità di Fiemme alla scadenza decen-

nale del piano di assestamento del 1966, 1976, 1986; non si dispone del dato relativo al 1996 in quanto è tuttora in corso l'elaborazione del nuovo piano di assestamento (Fonte: DEZULIAN M., Tesi di laurea, Facoltà di Economia, Università di Trento, a.a.1995-96):

Risorse forestali	1966	1976	1986
Superficie boscata (ha.)	1.697,09	1.701,73	1.748,67
Provvigione (mc.)	714.571	791.763	843.950

La risorsa totale è superiore alla riserva economica, dal momento che una porzione rilevante del capitale complessivo di legno esistente non può essere raccolta ed immessa con profitto sul mercato nelle attuali condizioni economiche e tecnologiche. Le aggiunte al patrimonio in termini di biomassa legnosa possono derivare dai processi di crescita e di rigenerazione del patrimonio originario, come pure da opere di imboscamento e di rimboscamento. Le riduzioni si possono distinguere in utilizzazione (prelievo), degradazione naturale (fuoco, infestazione di insetti, ecc.) e deforestazione ad opera dell'uomo. Uno schema di contabilità fisica per le risorse forestali può essere il seguente:

CAPITALE DI APERTURA

+ AGGIUNTE

Costituite da:

crescita

imboscamento

rimboscamento

- RIDUZIONI

costituite da:

utilizzazione

deforestazione

danni da taglio

danni da incendio

= CAPITALE DI CHIUSURA

Si possono impostare in maniera analoga schemi di contabilità fisica per le risorse biologiche della fauna selvatica e del patrimonio ittico dei corpi idrici interni. I principi sono essenzialmente quelli demografici: le aggiunte alle popolazioni iniziali sono attribuite alla fertilità (stimata in base ai tassi di riproduzione ed alle dimensioni della popolazione fertile) e all'immigrazione; le sottrazioni al patrimonio sono attribuite alla mortalità naturale (stimata in base ai tassi di mortalità generici oppure specifici per età), alle operazioni di prelievo, ad altre cause speciali di mortalità e all'emigrazione.

A titolo di esempio riporto la gestione di una popolazione di caprioli nella Riserva di Cavedine, in provincia di Trento (Fonte: ARCARI, Tesi di Laurea, Facoltà di Economia, Università di Trento, a.a. 1995-96):

	1993	1994	1995	1996
Consistenza iniziale		291	319	284
Nascite		93	26	
Abbattimenti	73	65	61	
di cui: maschi	40	40	36	
femmine e piccoli	33	25	25	
Consistenza finale	291	319	284	

Nel merito occorre precisare che la consistenza della popolazione può essere determinata ricorrendo a due metodi: 1) attraverso la rilevazione diretta mediante censimento, che peraltro presenta notevoli difficoltà di attuazione pratica; 2) attraverso metodi empirici, mediante i quali si stima il numero dei selvatici ricorrendo a formule matematiche, per l'applicazione delle quali occorre disporre della conoscenza di dati relativi al numero degli abbattimenti ed all'età media dei capi abbattuti. Nel caso specifico, riguardante la gestione della popolazione di caprioli su un territorio piuttosto ristretto e con un numero di capi relativamente ridotto, è ritenuto più efficace impiegare il secondo metodo. In breve, la formula applicata è la seguente:

$$C_t = M_t \times EM + (M_t \times EM) \times 3$$

dove: M_t è il numero complessivo di maschi abbattuti nell'anno t (estate ed autunno); EM è l'età media dei maschi abbattuti; C_t è la consistenza stimata alla primavera dell'anno t , ponendo una *sex ratio* (rapporto maschi/femmine) di 1 : 3.

9.3. La contabilità del patrimonio naturale.

Gli studi relativi alla gestione degli ecosistemi ci consentono di evidenziare problemi di notevole complessità. Questi problemi sono multidimensionali, interdisciplinari e comprendono situazioni di incertezza e di rischio. Come abbiamo già messo in evidenza, oltre alle variabili monetarie, quali i costi finanziari, occorre tener conto anche di variabili non monetarie. In queste bisogna comprendere i fenomeni di irreversibilità e la conservazione di risorse naturali ritenute uniche o di grande utilità (anche potenziale) esemplifica quanto attiene ai processi di irreversibilità non monetaria.

Peraltro, nella maggior parte dei casi, i problemi connessi alla gestione dei demani civici non sono limitati solamente a certi ecosistemi (foreste, pascoli). In molti casi essi sono legati allo sviluppo del sistema socio-culturale locale; ad esempio, il turismo rurale può avere impatti ecologici negativi e far sorgere gravi preoccupazioni

circa la conservazione non solo degli ecosistemi, ma anche degli istituti ordinali della collettività locale e di regolazione d'uso delle risorse territoriali.

Un'altra caratteristica tipica dei problemi connessi alla gestione dei demani civici è quella di investire i sistemi sociali, oltre a quelli ecologici, e quindi di far emergere conflitti di interesse tra individui e tra gruppi diversi; ove ciascuno di questi, per di più, fa riferimento a filosofie, ideologie, valori differenti.

L'analisi della struttura (componenti e fattori), del funzionamento (processi), del modo di formazione, della vicenda temporale di un sistema ambientale identificabile in un dominio collettivo ci rende più facile l'esame della gestione del patrimonio naturale.

Il demanio civico, in generale, è uno spazio complesso in cui si può subito identificare un suolo e degli alberi oppure una vegetazione erbacea. Il suolo è composto da elementi minerali ed organici. Una microfauna ed una microflora si sviluppano in esso ed insetti vi vivono. Oltre agli alberi, il suolo dà supporto ad una vegetazione erbacea ed arbustiva. Una fauna terrestre oppure aerea vive in questo ambiente. Tutto questo non è possibile se non in ragione degli scambi con l'atmosfera oppure con altri sistemi naturali e certamente con l'energia solare che permette la fotosintesi, vale a dire la fissazione del carbonio e la produzione di ossigeno. Questo ambiente naturale è visitato da animali che provengono da spazi vicini, mentre altre specie che in esso si riproducono vanno a cercare una parte della loro alimentazione oltre i suoi confini. L'ecosistema in questione può essere in buono stato oppure essere attaccato da insetti oppure da sostanze inquinanti oppure ancora da altre avversità; la foresta può essere più o meno densa, comportare una grande varietà di essenze vegetali e di specie animali oppure essere monospecifica e molto produttiva, ma biologicamente povera. Infine, la foresta è visitata dall'uomo che vi preleva legno, funghi, vi pratica la caccia oppure semplicemente la ricreazione. La semplice esistenza di una foresta nelle vicinanze influenza di fatto il valore dei beni che l'uomo possiede, in particolare l'area degli insediamenti. Sicuramente ha influenza sul grado di attrazione di una determinata regione geografica.

Questa descrizione fa risaltare tre differenti approcci al demanio civico.

Il primo approccio conduce ad interessarci agli elementi che compongono il demanio civico: il soprassuolo forestale, il suolo, l'acqua, l'atmosfera, la piccola vegetazione, la fauna. Se si dispone di un elenco completo degli elementi naturali e di mezzi di analisi adeguati, è possibile procedere ad una descrizione esaustiva del singolo elemento naturale preso in considerazione e, quindi, per estensione all'insieme del patrimonio naturale. Esso rende conto della consistenza e della disponibilità dei differenti elementi nonché dell'incidenza dei prelievi da parte dell'uomo.

Questo approccio porta a privilegiare i conti degli elementi o delle risorse, di cui si è già detto poco più sopra. L'oggetto di questi conti è quello di fornire una descrizione il più possibile fedele dei componenti semplici del patrimonio natu-

rale, attribuendo cifre ad alcune grandezze significative nei riguardi della loro abbondanza, loro disponibilità e la descrizione dei fattori di variazione.

Questo approccio consente di valutare per gli elementi rinnovabili che hanno un ciclo di riproduzione lungo la consistenza del patrimonio naturale trasmissibile; per contro, fornisce insufficienti informazioni sulla riproducibilità di quelli che hanno un ciclo breve. L'abbondanza di questi ultimi in un particolare anno non costituisce la garanzia della loro perpetuazione, così come una rarefazione momentanea non implica necessariamente la loro scomparsa: essa può essere semplicemente dovuta ad un'avversità climatica. Ciò che conta conoscere ai fini della perpetuazione è: *a)* l'esistenza di una popolazione minimale e *b)* il mantenimento delle condizioni di riproduzione.

Il secondo approccio al patrimonio naturale si interessa degli elementi naturali per i quali si può identificare una relazione di sistema, vale a dire le complementarità ecologiche oppure i legami mutualistici che risultano più forti tra gli elementi interni all'ambiente naturale del dominio collettivo di quanto non sia con ogni elemento appartenente all'ambiente esterno.

In questo tipo di approccio sono importanti i conti degli ecosistemi o delle ecozone. Questi conti rispondono alla finalità di valutare lo stato e di analizzare il funzionamento dei sistemi naturali con l'aiuto di indicatori sintetici. I conti degli ecosistemi o delle ecozone registrano le modificazioni dell'occupazione dello spazio ed i cambiamenti interni dello stato di sanità degli ecosistemi. La compilazione di questi conti riposa, da una parte, su documentazioni topografiche o aerofotogrammetriche che forniscono la descrizione dell'occupazione dello spazio da parte degli ecosistemi e sulla segmentazione del bacino idrografico in porzioni continue di terreno, il che permette di identificare le unità elementari per le quali si costruiscono i conti ed, inoltre, di segnalare gli indicatori di stato di queste unità. La costruzione dei conti degli ecosistemi rinvia ad una lettura analitica degli ecosistemi stessi, poiché essi hanno in effetti l'obiettivo di riscontrare gli elementi costitutivi delle ecozone e quindi di descrivere la loro evoluzione nel corso del tempo. Da questi conti deriva l'indicazione dei flussi di ogni elemento (biomassa, energia, specie animale, oppure vegetale, legno) prelevato nell'ecosistema.

A titolo di esempio riporto nel seguente prospetto l'evoluzione dell'utilizzazione della superficie forestale del V distretto della Magnifica Comunità di Fiemme alla scadenza decennale del piano di assestamento del 1956, 1966, 1976, 1986; non si dispone del dato relativo al 1996 in quanto è tuttora in corso l'elaborazione del nuovo piano di assestamento (Fonte: DEZULIAN M., *op.cit.*):

Qualità di coltura (ha)	1956	1966	1976	1986
Boschi	2.243,26	2.242,38	2.249,61	2.329,13
Pascoli	810,23	810,23	812,43	802,95
Improduttiva	623,39	624,38	614,95	540,02
TOTALE	3.676,88	3.676,99	3.676,99	3.672,10

Nei due approcci appena descritti l'uomo trova il suo posto: l'uomo è assieme componente della biosfera (cioè parte dell'ambiente, come l'aria, l'acqua, il suolo, la flora, la fauna, ecc.) e centro dell'antroposfera, non è una malattia della terra né un fenomeno patologico, ma è partecipe dell'ambiente, del quale è elemento culminante, direttivo, determinante, trasformatore, regolatore. Così GIACOMINI (1978). Per la verità, alcuni ecosistemi sono fortemente marcati dal suo intervento.

Queste considerazioni, alle quali occorre aggiungere quella dell'ampiezza crescente dello sfruttamento delle risorse naturali da parte dell'uomo, conducono ad identificare un terzo approccio al patrimonio civico, che è di natura istituzionale. In questo tipo di approccio il patrimonio naturale è affrontato dal punto di vista degli agenti, vale a dire dell'uomo e delle sue istituzioni. Questi, attraverso le attività economiche, da una parte, preleva elementi naturali (materie ed energie) e le trasforma in prodotti utilizzabili e/o in materia e in energia degradate e, da un'altra parte, attraverso le attività ricreative e sportive all'aria aperta, si avvale di benefici dei servizi ambientali o delle utilità dei servizi socio-culturali.

Queste sono attività in grado di modificare il funzionamento degli ecosistemi, sia intenzionalmente, al fine di orientare la produzione di questi in funzione dei bisogni umani, sia attraverso il deposito dei cosiddetti rifiuti che li intossicano o li sovralimentano.

Di qui la necessità di disporre di conti dei soggetti. Questi hanno lo scopo di rappresentare le operazioni dei soggetti socio-economici suscettibili di avere un impatto sul patrimonio naturale civico come anche sui flussi monetari che ad esso sono associati. Si compilano allo scopo di identificare le attività che hanno direttamente un'incidenza sul patrimonio naturale, per valutare le spese monetarie corrispondenti, per determinare, laddove è possibile, il valore dei beni naturali, infine, per stabilire le differenti forme di appropriazione di questo patrimonio naturale. I conti dei soggetti possono essere distinti in conti fisici ed in conti monetari: i primi prendono in esame le pressioni dell'uomo sull'ambiente e l'uso che l'uomo fa delle risorse naturali; i secondi sono destinati allo studio della valutazione economica del patrimonio naturale ed il costo della sua gestione.

In una visione prospettica occorre che si tenga conto di tutti i soggetti in grado di influenzare l'evoluzione dell'ecosistema silvo-pastorale comunitario e che si tenti di misurare la rispettiva influenza sugli elementi naturali e sui sistemi. Un elenco degli agenti può essere il seguente:

- Il Comune, nella cui circoscrizione amministrativa è localizzato il demanio civico o la proprietà collettiva, al quale sono attribuite le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente in materia di utilizzazione del territorio e nel settore dello sviluppo economico. Si tratta di decisioni che possono avere una grande ricaduta sullo stato e sull'uso del patrimonio comunitario.

- La collettività locale, rappresentata dai residenti in una circoscrizione territoriale, delimitata da precisi confini, oppure dai censiti organizzati in modo tale da esprimere una volontà superiore a quella degli stessi individui singolarmente considerati; essa in quanto titolare dei diritti di godimenti collettivi, determina le condizioni cui subordinare l'esercizio dei godimenti collettivi: censimento degli utenti, per famiglie e individui, distinti per sesso ed età.
- Gli imprenditori, si tratta dei responsabili delle imprese di utilizzazione boschiva, di lavori boschivi per conto terzi, di imprese estrattive, delle imprese zootecniche, i quali prelevano i prodotti commerciali o le materie prime secondo i regolamenti o le condizioni prescritte. La loro attività dipende dagli sbocchi dei prodotti finali, quindi dalle condizioni di mercato, ma non influenza direttamente l'evoluzione dell'ecosistema.
- Gli utilizzatori paganti quali i cacciatori, campeggiatori, imprese agrituristiche, società che gestiscono impianti di risalita. Questi esercitano la loro attività nel quadro di un piano di gestione e di regolamentazione: il livello della loro attività e le somme che essi corrispondono dipendono dalle condizioni economiche, ma non influenzano lo stato della vegetazione. Essi possono tuttavia modificare gli ecosistemi e persino danneggiarli.
- Gli utilizzatori gratuiti, turisti di transito, di fine settimana, ecc. Il loro numero dipende in parte dalle condizioni dell'economia di mercato, dall'economia di sussistenza e da fattori non economici. La loro attività è stata studiata, ma ancora insufficientemente misurata (nozione di carico antropico, di produttività legnosa, di carico di bestiame). Il loro effetto sulla copertura vegetale può essere considerevole e dannoso: gli incendi sono il più sovente una conseguenza di questa forma di attività.
- I soggetti esterni, le cui attività possono dipendere o meno dalla situazione economica. Essi possono agire sulle seguenti attività: esecuzione di infrastrutture turistiche e grandi lavori pubblici, creazione di centri turistici e della relativa sovrastruttura turistica, localizzazione di impianti industriali, ecc.
- I soggetti passivi, vale a dire quei soggetti che beneficiano direttamente o meno dei beni e dei servizi dispensati dal demanio civico. La loro relazione con l'ecosistema ha conseguenze non solo sull'economia dell'intero paese ma anche sull'economia locale.

La valutazione della produzione del patrimonio civico e dei relativi costi è evidentemente di una grande utilità: essa si impone per i beni naturali che entrano nel ciclo della produzione di beni e di servizi; ma, anche per i servizi finali (aria ed acqua pulita, stabilità dei suoli, ecc.) che passano direttamente alle famiglie o alle imprese senza l'intermediazione del sistema economico. Se vendere le risorse ad un prezzo che non include le spese necessarie a consentire la gestione del patrimonio (manutenzione, riparazioni, sorveglianza) si rivela antieconomico, la presenza degli scrocconi (FISCHER & DORNBUSCH, 1983, p.486) impo-



Pianta dei borghi della Baronia di Carapelle con relativi demani (A.S.A. Atti Demaniali, b 132).

ne, invece, di individuare rimedi al fallimento del mercato, in ragione del fatto che i mercati privati incontrano difficoltà nell'assicurare che sia prodotta la giusta quantità di beni pubblici (i c.d. servizi), per garantire alle amministrazioni dei demani civici almeno la copertura dei costi reali della conservazione del patrimonio e della produzione.

10 *Il problema della trasmissibilità alle generazioni future.*

Il concetto di patrimonio comunitario è espressione di un'etica che consiste, per l'individuo come per un'organizzazione economica, a porre al primo posto delle proprie preoccupazioni la cura costante di opporsi ad una diminuzione della sostanza patrimoniale, in termini quantitativi e qualitativi. I demani civici sono inalienabili; né si può ammettere una tacita sdemanializzazione, perché gli usi civici, avendo carattere dominicale e potendo essere esercitati facoltativamente, non cadono in prescrizione. Però, data la natura degli usi ai quali sono destinati e le forme di utilizzazione cui sono sottoposti, lo sfruttamento e la valorizzazione delle risorse naturali potrebbe condurre a modificazioni irreversibili.

Come si esprime allora la logica patrimoniale?

Abbiamo detto più sopra che il patrimonio comunitario è un patrimonio misto, di beni appropriati e di beni naturali; il che comporta un modo di gestione del tutto particolare. E' chiaro che debbano prevalere principi di natura etica rispetto al semplice funzionamento del mercato. Due suggerimenti sembrano in discussione: per CIRIACY-WANTRUP (1952), secondo il principio di «safe minimum standard of conservation», bisogna evitare le modificazioni che dal punto di vista economico rendono impossibile un ritorno allo stato iniziale; per PAGE (1977) bisogna conservare le opportunità di scelta alle generazioni future. Come nota BAREL (1984, p.115): «*non si gestisce un patrimonio esattamente come si gestisce un capitale. Si gestisce un capitale per aumentarlo, si gestisce un patrimonio per trasmetterlo*».

Ciò significa che i beni naturali, appropriati o no, suscettibili di essere sottoposti a sfruttamento, devono essere trasmessi di generazione in generazione, indefinitamente, come avviene dal padre al figlio per i suoi beni privati.

Il che impone di individuare principi di gestione che assicurino la protezione e la trasmissione del patrimonio alle generazioni future, garantendo loro un insieme di risorse che anch'esse saranno libere di utilizzare in funzione delle loro proprie scelte. Il termine di patrimonio comune ci appare quindi molto significativo non solamente perché individua un gruppo collettivo nei cittadini componenti la collettività locale titolari dei diritti, ma anche perché individua un collegamento tra la generazione che con regole, diritti e doveri ha dato una particolare impronta al patrimonio e quella futura.

11 Conclusioni.

L'ordinamento contabile è unanimemente riconosciuto come lo strumento più idoneo, non soltanto a determinare il risultato gestionale, ma soprattutto a predisporre scelte operative, a seguire le vicende della gestione, controllare e determinare gli effetti sul patrimonio civico e su quello naturale delle decisioni prese, riconoscendo nella contabilità lo strumento che offre il maggior numero di informazioni relative all'attività amministrativa ed è a partire da tale materiale che si può costruire un controllo di gestione efficace, concepito come strumento di misura e di regolazione del sistema di gestione.

Pertanto, un'indagine, sia pure superficiale, degli aspetti economici della gestione delle terre civiche nella realtà attuale consente di trarre alcune conclusioni. I domini collettivi, per la loro struttura (componenti e fattori), il loro funzionamento (processi ecologici e produttivi), per il modo di formazione e di gestione, per la vicenda temporale (successione ecologica) si inseriscono nell'attuale tessuto sociale in maniera da costituire uno degli elementi che ne caratterizzano la struttura. Creando una situazione nuova con molteplici riflessi, impongono che essi possano assumere quelle dimensioni che sono loro proprie e che giustificano la loro attuale importanza.

In primo luogo si rende necessario di individuare e delimitare la base territoriale dei demani civici, con chiarezza e precisione, ricorrendo, ove necessari, all'apposizione di termini stabili e visibili e all'iscrizione nei registri immobiliari di idonea indicazione, attraverso la formula della pubblicità costitutiva laddove è disponibile la relativa documentazione o comunque con la formula della pubblicità-notizia laddove esistono i presupposti dell'avvenuta assegnazione a categoria dei beni da parte del Commissario per la liquidazione degli usi civici. L'esame dei bilanci di alcune esperienze significative evidenzia nuove prospettive per le amministrazioni dei domini collettivi nel contesto delle trasformazioni tra l'agricoltura e il suo spazio: il ruolo degli enti di gestione dei demani civici è duplice: creare ricchezza e offrire servizi.

La gestione dei demani civici e delle proprietà collettive è una gestione di carattere patrimoniale e di pubblico interesse, gli obiettivi di questa gestione sono prioritariamente la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale.

L'importanza della contabilità del patrimonio naturale è quella di riunire in un quadro contabile coerente le informazioni, sia quantitative che qualitative, sullo stato del patrimonio naturale e sulla sua evoluzione, vale a dire sulle cause delle sue variazioni. Ad un tempo, strumento di conoscenza ed utile supporto alle decisioni; la contabilità del patrimonio naturale mira a: *a)* offrire, sia all'ente di gestione sia alla Pubblica Amministrazione, come anche ai componenti la collettività locale, una base di valutazione sui singoli elementi naturali e sui sistemi che questi compongono; *b)* migliorare l'informazione sull'ambiente; *c)* con-

tribuire ad una presa di coscienza ad ogni livello di decisione delle pressioni che gravano sul patrimonio naturale.

Riconoscere l'importante funzione di tutela, gestione e sviluppo delle risorse territoriale (naturali ed antropiche) svolta dagli enti di gestione dei demani civici laddove questi sono operanti.

La necessità di un'organizzazione economica per la gestione del patrimonio comunitario che dell'istituzione impresa abbia alcuni requisiti, quali: *a)* l'esistenza di una strategia di tutela e di valorizzazione delle risorse territoriali (non piani confusi, né piani occasionali); *b)* la disponibilità di persone che realizzino la strategia, sia a livello amministrativo che a livello di direzione tecnica che, ancora a livello esecutivo; *c)* un operato efficace ed efficiente di queste persone; *d)* la disponibilità delle risorse e dei mezzi finanziari; *e)* la tutela degli interessi dei titolari del capitale immobiliare e dei partecipanti all'organizzazione.

Sostenere l'opportunità di addivenire ad un sistema economico dai comportamenti cooperativi, affinché i servizi ambientali e socio-culturali resi dai domini collettivi possano trovare adeguati compensi. I conti della gestione dell'attività di conservazione del patrimonio naturale devono costituire la base di contrattazione con la Pubblica Amministrazione o con gli stessi utenti. Si tratta, in definitiva, di un sostegno a mantenere e a stabilizzare l'occupazione in zone svantaggiate e in territori instabili o sensibili alle avversità.

La gestione tecnica, amministrativa e contabile comporta costi notevoli (relativamente alle entrate su cui si può contare); agli enti di gestione dei demani civici va esteso il contributo previsto per i parchi per i servizi svolti nella conservazione e gestione del patrimonio naturale nonché la quota parte della spesa pubblica per i lavori socialmente utili in conto spese per il personale dipendente, anche se trattasi di personale proprio ed altamente qualificato.

Valutare favorevolmente la destinazione dell'utile di gestione in impieghi diversificati allo scopo di garantire nuove entrate all'ente di gestione per un'efficace azione di conservazione del patrimonio naturale.

Valutare positivamente e, quindi, favorire la diversificazione delle attività di produzione per garantire maggiori entrate e dare stabilità alla gestione, purché compatibili con la razionale gestione del patrimonio naturale.

In definitiva, i demani civici e le proprietà collettive devono essere considerati organizzazioni a dimensione economica, sociale e politica. Come sintesi di tanti obiettivi parziali, l'obiettivo di fondo è la sopravvivenza. Tutti gli obiettivi presi in esame nella gestione non costituiscono altro che obiettivi tattici, di necessità. Sotto il profilo economico, il raggiungimento del potere economico non per massimizzare il profitto, ma per migliorare la situazione economica (prezzi di vendita dei beni e dei servizi più alti, incremento del fatturato, decisa influenza sul mercato, aumento del valore aggiunto); per raggiungere determinati obiettivi puramente finanziari (primo fra tutti quello di far fronte agli impegni finanziari di breve e di lungo periodo); per raggiungere nuovi e maggiori livelli di

efficienza [efficienza tecnica, se *a*) nella produzione di un dato output si sostiene il minimo possibile costo economico reale, oppure se *b*) si produce l'output massimo possibile con una data spesa per gli input; livello ottimo di produzione, secondo il quale si fornisce la qualità ottima di beni o servizi se il beneficio conferito dall'unità marginale di prodotti eguaglia il costo sostenuto per la sua produzione; efficienza distributiva, qualora solo se qualsiasi trasferimento di risorse fra i partecipanti al processo stesso non porta ad una riduzione del livello aggregato di benessere].

Sotto il profilo sociale, i demani civici e le proprietà collettive si qualificano per l'assenza di lucro nei loro atti di costituzione e nella loro gestione: alcuni di questi organismi non hanno finalità esterne, i loro obiettivi sono quelli di offrire beni e servizi ai loro componenti; altri, al contrario, mirano anche lo stato del loro ambiente circostante, per la produzione di beni pubblici (servizi ambientali e amenità); per la massimizzazione del valore aggiunto da distribuire essenzialmente al fattore lavoro e per l'attuazione di una politica a carattere squisitamente sociale con la distribuzione fra i componenti la collettività locale dei benefici conseguiti.

Sotto il profilo politico, la composizione del patrimonio civico e gli obiettivi della gestione incidono in profondità nel tessuto sociale che direttamente o indirettamente gravita attorno ai demani civici e le proprietà collettive, rivelando una loro chiara influenza politica per quanto attiene alla reperibilità dei mezzi finanziari e alla disponibilità delle forze di lavoro altamente qualificate, alla collaborazione alla programmazione socio-economica compiuta dal sistema locale.

Bibliografia di riferimento

- ARCARI M., *La gestione faunistico-venatoria nella provincia di Trento*, Tesi di laurea (rel. Nervi P.), Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trento, a.a. 1995-96.
- BAREL Y., *La société du vide*, Paris, Le Seuil (coll. «Empreintes»).
- CARLONI P., *La gestione dei patrimoni terrieri dei Comuni ed altri Enti*, in *Annali dell'Accademia Italiana di Scienze Forestali*, vol. III, Firenze, 1955.
- CIRIACY WANTRUP S.V., *Resources Conservation: Economics and Policy*, Berkeley, University of California Press, 1952.
- DEZULIAN M., *La gestione della proprietà della Magnifica Comunità di Fiemme: aspetti economici ed ambientali*, Tesi di laurea (rel. Gios G.), Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trento, a.a. 1995-96.
- FAYOL H., *Administration industrielle et générale*, Paris, Dunod, 1962.
- FISCHER S. & DORNBUSCH R., *Economia*, Milano, Hoepli, 1986.
- FLORIO M., *Introduzione: analisi economica e controllo a lungo termine delle risorse naturali*, in FLORIO M. (a cura di), *Il controllo a lungo termine delle risorse naturali*, Milano, Franco Angeli Editore, 1989.

- GALESKY B., *Social Organization and Rural Social Change*, in SHANIN T. (ed.), *Peasant and Peasant Societies*, Penguin Books, Harmondsworth.
- GIACOMINI V., *I grandi problemi dell'ambiente e del territorio*, in NICOLETTI M., *L'ecosistema urbano*, Bari, Dedalo, 1978.
- GIANNINI M. S., *Protezione della natura*, in *Enciclopedia del Novecento*, vol. IV, Roma, Ist. Encicl. Ital., 1979, pp. 489-497.
- HARDIN G., *The Tragedy of the Commons*, in *Science*, 162, pp. 1243-1248.
- INSEE, *Les comptes du patrimoine naturel*, Paris, Collections Insee, 1986.
- MICHELET J., *Le peuple*, Paris, Flammarion, 1974.
- NERVI A., *L'impresa forestale come organizzazione economica con finalità esterna di interesse pubblico*, in *Opinioni*, n.3, anno 1993, pp. 21-25.
- NERVI P., *I beni silvo-pastorali di interesse pubblico: per chi e per che cosa*, in *Economia Trentina*, n.1, 1989, pp. 17-43.
- PAGE R. T., *Conservation and Economic Efficiency*, Baltimora, Johns Hopkins University Press, 1977.
- PARETO V., *Corso di economia politica*, Torino, Boringhieri, 1961.
- PALERMO A., *Enfiteusi - Superficie - Oneri reali - Usi civici*, Torino, UTET, 1965.
- PATRONE G., *Economia forestale*, Firenze, Tipografia Coppini, 1970.
- REPETTO R. & HOLMES J., *The Role of Population in Resource Depletion in Developing Countries*, in *Population and Development Review*, 9, 4, pp. 609-632.
- SANDULLI A. M., *Boschi*, in *Enciclopedia del Diritto*, vol. B, Varese, Giuffrè Editore, 1959, pp. 617-637.
- SERPIERI A., *Guida a ricerche di economia agraria*, Roma, Istituto Nazionale di Economia Agraria, 1928.
- SERPIERI A., *Istituzioni di economia agraria*, Edizioni Agricole, Bologna, 1950.
- WEBER E., *The French Natural Patrimony Accounts*, in *Statistical Journal of the United Nations*, ECI 1, 1983, pp. 419-444.

NATURA E DISCIPLINA DEGLI USI CIVICI

— MARILENA MAURIZI —

Accanto alla proprietà privata dei fondi, individuale ed esclusiva, esistono nel nostro ordinamento giuridico, oltre al demanio pubblico (statale e regionale) ed al patrimonio degli enti pubblici, particolari forme di proprietà collettiva delle terre: tra queste i più importanti sono gli usi civici (o demani civici).

In passato hanno costituito un fenomeno imponente e diffuso, ma la forte opera di soppressione promossa a partire dal XVIII secolo dall'illuminismo economico ne ha segnato per molto tempo il declino.

Tuttavia non si sono estinti. Il fenomeno è tutt'oggi molto diffuso ed il secolo appena trascorso ci consegna un istituto rinnovato e gravido di potenzialità.

“Usi civici” sono, secondo la migliore dottrina, i diritti spettanti ad una collettività, insediata su un territorio ed organizzata, il cui contenuto consiste nel trarre utilità dalla terra, dai boschi e dalle acque.

Non di usi, dunque, si tratta, bensì di situazioni di vantaggio riconosciute e tutelate dall'ordinamento.

Esse spettano ad una popolazione che abita stabilmente un territorio e che si compone degli individui che sul quel territorio vivono, i quali vengono in considerazione proprio per essere parte di una comunità (*cives*) e legati ad un luogo determinato.

Ed appartengono a ciascun singolo utente in virtù del duplice legame di costui con la collettività e col territorio.

La comunità può essere organizzata in istituzione anche diversa dal comune, quale frazione, contrada, vicinìa, cussorgia, comunità di valle, comunità montana ecc., ciò che rileva è in ogni caso il rapporto stabile dei suoi componenti con un territorio definito.

Il contenuto di quelle situazioni è rappresentato da alcune utilità che il luogo offre naturalmente e di cui la comunità può avvantaggiarsi, come per il diritto di raccogliere legna, pascolare, giuncare, raccogliere erbe, ghiande, funghi, cacciare, pescare, ecc.

Tali utilità spettano separatamente, vale a dire che ognuna rappresenta il contenuto di un distinto uso, e non concorrono a formare un unico diritto.

Esse rispondono, come è evidente, ad alcuni bisogni primari a cui un determinato territorio può sopperire in forza delle qualità specifiche.

E poiché si tratta di bisogni e risposte legati ad un'economia agricola e pastorale, la matrice degli u.c. ha risentito, né poteva essere diversamente, dei mutamenti dell'economia.


Pianta topografica

di una zona di terra controversa tra il comune di Rivisondoli e quello di Roccaraso per la frazione Pietransieri sita nella contrada Macchia

Indicazioni	
A.	Punto di confine riconosciuto incontestabile dalle parti nella terra così detta di Tommasello.
B.	Punto del pari incontestabile nel locale detto di Terracinaorta.
1.	Termini lapidei nuovi segnati coi numeri progressivi da 1 a 9.
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	Vecchia croce segnata con croce.
11.	Appozzamenti di terra delle novantasette tosta.
11.	
11.	
12.	Appozzamenti di terra che indicano le nuove suddivisioni.
12.	
12.	
12.	
RT.	Linee parallele che segnano il Regio Trattato.
RT.	Linee.
13.	Misure nel regio battura per le suddivisioni armentizie degli ex Locuti.
13.	

Scala metrica nel rapporto di 1:5000.

Aquila Dicembre 1878
Per copia conforme
Il Perito
(Autore C. Ciarletta)



Avvenimento il di Luglio 1878
L'ingegnere civile
Francesco de Padova.

Pianta Topografica allegata al fascicolo di causa tra il Comune di Rivisondoli e quello di Roccaraso circa la terra di Pietransieri (A.S.A. Fondo Ciarletta).

Esprimono gli u.c. un fenomeno giuridico di grande fascino, quale è quello della traduzione di esigenze primarie di sopravvivenza, di sviluppo delle persone e del gruppo di persone, o della formazione sociale in cui concentrano i propri interessi prevalenti di vita, in diritti reali – la stessa categoria a cui appartengono, tra gli altri, la proprietà, l'usufrutto, le servitù – che sono riconosciuti e tutelati da leggi di diritto pubblico proprio in considerazione dell'uso che del territorio viene fatto dalla collettività.

Sono manifestazione, prima ancora, di un modo di possedere il territorio quale strumento di appagamento dei bisogni elementari e come bene produttivo, vale a dire elemento patrimoniale dell'azienda pastorale e agricola.

Nel corso dei secoli, quelle esigenze hanno trovato espressione anche in altre figure, diverse sebbene affini, quali l'uso pubblico e le servitù demaniali, in relazione alle diverse forme di organizzazione del potere statale ed al modo di rapportarsi della sfera collettiva e della sfera pubblica, che restano estranee al tema di queste pagine.

Le alterne vicende degli u.c. sono state determinate anche e soprattutto dall'affermarsi di un'idea di proprietà privata individuale quale espressione sovrana degli interessi dei singoli, con conseguente disfavore per ogni altra forma di uso del territorio che potesse limitare la realizzazione della proprietà individuale.

Il fenomeno e la sua evoluzione intersecano, dunque, prospettive di analisi che vanno dalla storia, alla sociologia, all'economia, al diritto ed altre ancora, che qui possono essere soltanto accennate e solo parzialmente.

L'espressione "usi civici" è piuttosto recente e solamente dal 1924 viene impiegata per indicare il fenomeno, quando fu costituita e prese le mosse la commissione ministeriale, composta da Nunzio De Renzi, Giovanni Raffaglio e Romualdo Trifone, incaricata di predisporre il testo di un disegno di legge sul riordinamento degli usi civici.

Il testo elaborato dalla commissione divenne il regio decreto legge 24.5.1924, n. 751, poi convertito nella legge 16.6.1927, n. 1766, tuttora in vigore.

L'origine dei diritti di uso civico è, invece, sicuramente risalente nel tempo, ma incerta.

Le tesi al riguardo sono sostanzialmente due: secondo un orientamento minoritario gli u. c. avrebbero origine nella tradizione agraria romana (alcuni ritengono che forme più o meno evolute di collettivismo agrario comuni presso tutti i popoli antichi sarebbero state sviluppate dai romani), secondo l'orientamento prevalente la nascita degli u.c. dovrebbe esser fatta risalire al più tardo fenomeno del latifondismo, nelle "possessiones" di epoca imperiale (III sec. d. C.).

L'insegnamento dominante lega la nascita degli u.c. al feudalesimo, che segna la crisi dell'impero, potere centrale e unitario, e con esso di un'economia organizzata e fondata sulle prime forme della produzione e dello scambio.

Alla crisi politica ed economica si intreccia il disgregamento della concezione romanistica della proprietà connotata in senso fortemente unitario.

Imprescindibile per intendere il fenomeno è il mutamento che interviene nella visione del mondo, assai diversa rispetto al passato.

L'uomo medievale è e si sente parte di una società organica, dove il trascendente è l'inizio e la fine di tutte le cose, e dunque anche della proprietà.

Questa è vista come funzione, strumento a servizio dell'uomo e non come scopo fine a se stesso. Trova così spazio un nuovo concetto di proprietà, il cui contenuto può assumere ampiezze e significati diversi, tanto da poter configurare quasi l'emersione di nuove forme di appartenenza, che possono esistere autonomamente oppure dare luogo, se concorrenti in capo ad uno stesso individuo, alla proprietà sul bene, secondo il concetto unitariamente inteso.

All'idea romana della proprietà, *dominium*, che ha il punto di partenza nel dominus e si fonda sul titolo di attribuzione, a cui l'ordinamento riconosce validità, e dunque si connota per la sua astrattezza, subentrano situazioni nuove fondate, invece, sulla concretezza del rapporto con il bene.

Nel contesto della crisi economica che accompagna la crisi del potere imperiale e travolge i mercati, acquista importanza il rapporto diretto con il bene e il suo godimento e ne perde, invece, l'appartenenza astratta.

Si perviene ad una scomposizione del *dominium* romano in dominio diretto e dominio utile, e mentre il primo conserva le caratteristiche di astrattezza della proprietà romana, il secondo assume quei connotati di concretezza della relazione col bene, del rapporto tra il contadino che lavora ed il terreno che dà i suoi frutti.

La scomposizione della proprietà non è un mero dato materiale ma assurge alla elaborazione della dottrina e della prassi giuridica che ce ne hanno consegnato le testimonianze, anche nella forma di repertori notarili distinti per il trasferimento dei due distinti domini, come quelli rinvenuti presso Ranieri di Perugia, notaio del duecento.

Alla scomposizione della proprietà si accompagnano altri profili giuridici che assumono valore nella formazione degli u.c., in particolare il modo di intendere le servitù e l'uso nel medioevo, i quali rappresentano situazioni di appartenenza piena ed autonoma e non invece istituti diversi dalla proprietà, e l'intervento della comunità nella definizione del rapporto tra l'utilizzatore ed il bene, vale a dire dei limiti con cui l'utilizzatore gode del terreno in funzione dell'asservimento dello stesso suolo agli usi comuni.

In quest'ambito è oltremodo significativo il contributo di un giurista del quattrocento, Bartolo Cipolla, che, nel porre la problematica della distinzione del bene del singolo e del bene della comunità, perviene ad affermare che "*è ben possibile parlare, a fronte della proprietà individuale, di proprietà collettiva appartenente ad una universitas e quindi ad i suoi cives almeno da un preciso punto di vista*".

Altro profilo di rilievo significativo è che proprio nel medioevo nascono i contratti agrari, fino ad allora privi di specifico riconoscimento e tutela, ed avranno grande sviluppo con un contenuto modellato secondo gli usi e la consuetudine, che diverranno le linee portanti della generalità dei rapporti fondiari.

E' il coacervo di tali fattori che costituirà l'humus per la nascita e lo sviluppo degli usi e demani civici.

Nel medioevo la proprietà della terra deve anche confrontarsi col nuovo e fondamentale istituto del feudo.

Disgregatosi l'impero, la monarchia trova nel feudo lo strumento per garantirsi l'obbedienza, la fedeltà, le risorse finanziarie e l'aiuto nelle guerre di un signore, a cui concede un territorio da cui trarre sostentamento per sé, la propria famiglia e la propria corte. Dall'unione del rapporto di obbedienza del signore al monarca, in cambio di protezione, con l'assegnazione del territorio nasce il feudo.

Questo giustifica il potere politico e economico che il feudatario esercita sul territorio, non quale espressione del pubblico potere ma quasi come proprietario di quelle terre, entra così in crisi anche la tradizionale distinzione, di origine romanistica, tra diritto pubblico e diritto privato.

Nel feudo i due aspetti si fondono in un'unica realtà complessa che è fonte di legittimazione sia del diritto pubblico sia del diritto privato, dando luogo ad un'anomalia particolarissima che, se destinata ad essere superata, resterà tuttavia in vita proprio nella vicenda degli usi e demani civici.

Anche gli u.c. in relazione al rapporto tra un determinato territorio e la sua utilizzazione economica non sono riconducibili alla sfera del potere/diritto pubblico o del potere/diritto privato, risentono infatti dell'uno e dell'altro ambito poiché finiscono per intersecarli entrambi.

Nel meridione d'Italia il fenomeno assumerà caratteristiche particolari poiché già i longobardi, gli svevi ed i normanni concedono agli abitanti dei borghi vasti territori per il soddisfacimento delle normali esigenze di vita, dando così risposta alle reali esigenze sottese di dominatori, vale a dire trovare presso le popolazioni assoggettate servi e soldati in numero adeguato.

E nel sud saranno più forti le pretese baronali di ridurre i domini collettivi opponendovi terreni di cui si afferma la natura privata.

La vivacità del fenomeno nel sud porterà a collegare gli u.c. al meridione, tanto che la legge del 1927 sarà un'estensione della concezione napoletana a tutta la penisola.

La nascita e l'espansione degli u.c. è favorita anche da un altro fattore, la crescita dell'importanza della consuetudine rispetto alla legge. Nel medioevo sulla legge formale, dettata dall'autorità, prevale, infatti, sempre più la consuetudine che, attraverso il trascorrere del tempo ed il rispetto dei cittadini, consolida situazioni che sono in contrasto con l'appartenenza formale della terra.

La consuetudine per il connotato di forte concretezza che le è proprio, cioè l'adesione all'esercizio concreto dell'utilizzo del bene, permetterà l'instaurarsi di usi così fortemente legati al territorio da giungere intatti fino a noi attraverso secoli di storia.


Quando si vorrà far nuovamente prevalere la legge formale come la sola fonte del diritto, sarà proprio la tradizione il principale ostacolo da superare.

Pianta Topografica delle cinque Comune ex Baronìa di Carapelle e della montagna di Campo Imperatore e dell'intero demanio di pertinenza alle cinque Comune Calascio e Castello di Colascio S. Stefano Castelvucchio e Carapelle detta ex Baronìa

Distributo delle Rote assegnate nel Demanio della montagna di Campo Imperatore alle cinque Comuni dell'ex Baronìa di Carapelle. Nusta Istruzioni a noi dateci dal Sig. Direttore Organtoni

Collettiva

A	S. Stefano	25 40
B	Carapelle	47 20
C	Castelvucchio Carapelle	52 10
D	Rocca Colascio	157 30
E	Colascio	161 30



I borghi della ex baronia di Carapelle e la costituzione dei loro demani (A.S.A. Atti Demaniali, b 132).

Ciò accadrà quando sul piano economico tenderà a prevalere il principio di utilità, come proiezione della volontà dell'individuo, di cui può farsi garante la legge formale e giammai la consuetudine, che può non perseguire quel principio o non lo persegue necessariamente, nel senso che è ispirata a valori diversi dal vantaggio. Sarà con l'illuminismo che i principi di utilità ed economicità torneranno a prevalere, sia in relazione all'economia generale sia a quella del singolo.

La società si presenta ormai largamente laicizzata e, in ogni caso, segnata dalla riforma protestante, impone i suoi modelli razionali, basati sulla rendita e sul profitto, che hanno come imprescindibile presupposto la proprietà individuale. In economia si pone la necessità di superare il latifondo per favorire la produzione agricola attraverso miglioramenti ed investimenti, che allora erano minimi e possibili solo quando carestie e malattie rendevano la produzione superiore al fabbisogno.

Accanto a nuove tecniche di coltivazione occorre motivare il contadino a migliorare il fondo e per ciò è necessario frazionare il latifondo, la cui scomparsa finisce per trascinare con sé la condizione di servo della gleba, residua ancora a lungo nell'Europa orientale.

Si arriverà, in seguito, a superare l'idea dell'economia come esclusivamente agricola e a valorizzare il capitale, come fattore che consente l'investimento e la modernizzazione, e si passerà all'individualismo come necessità economica e all'utilità del singolo come motivazione psicologica, mentre in economia il mercato e l'industria assumeranno una posizione centrale.

Si perviene ad un nuovo assetto globale che si qualifica come ordine naturale e secondo natura i beni vengono appropriati dagli uomini e fatti oggetto di proprietà, che in tale prospettiva è, pertanto, un diritto naturale e la società, che si ispira ai principi di natura, deve necessariamente tutelarli.

I rapporti tra libertà economica e libertà politica si intrecciano e la società settecentesca sente il bisogno di liberarsi da strumenti medievali che ne bloccano la crescita economica e lo sviluppo sociale.

La proprietà medievale scomposta non è funzionale al nuovo assetto ed alle spinte di sviluppo che promanano dalla società e s'impone che la parità formale tra gli individui sia accompagnata da una parità sostanziale, di poter raggiungere ognuno una sia pur piccola proprietà individuale.

Il passaggio dall'economia feudale a quella capitalistica fa emergere la necessità di liberare la proprietà privata da ogni vincolo, poiché solo attraverso la proprietà privata può realizzarsi il miglioramento del fondo e dunque dell'economia agricola.

Tra i primi segnali c'è il dibattito intorno alla necessità di eliminare il diritto collettivo di pascolo sui terreni privati, a cui partecipò anche il teramano Melchiorre Delfico, il quale in proposito osserva che era stato il lungo possesso di usi ed abusi di pascolo sulle terre abbandonate durante le invasioni barbariche a dare origine al diritto collettivo di pascolo.

Il superamento della proprietà feudale, che interseca il piano dell'evoluzione economica e di quella politica, si snoderà in tutta Europa attraverso due secoli, il seicento ed il settecento, in cui il nucleo del fenomeno sarà rappresentato dal rapporto tra feudo, proprietà e rapporti di forza tra le classi sociali, che rappresenta anche il fondamento dell'evoluzione della società moderna a seguito dell'illuminismo.

Il concetto di proprietà libera da vincoli e capace di essere trasferita con modalità rapide, semplici, certe si pone come principio cardine del più profondo rinnovamento che abbia investito le istituzioni giuridiche negli ultimi secoli e non soltanto nell'ambito dei rapporti tra privati.

Il fenomeno, pur comune all'Europa, emergerà con forza nella Francia di fine settecento e nella crisi che la sconvolse.

Quel clima di generale sovvertimento dei precedenti assetti politici sociali ed economici offrirà l'humus all'affermarsi della proprietà riunita sulla proprietà scomposta ed alla sua centralità in tutta la società moderna.

Sarà il codice civile francese del 1804 a proclamare il trionfo della proprietà individuale come modello della società borghese, il cittadino vi è visto come proprietario e le successioni ereditarie ed i contratti come strumenti di trasferimento della proprietà.

Questa è riconosciuta a colui che ha il massimo del potere possibile su di un bene e che ne ha il più ampio godimento, utilizzandolo in via diretta e immediata e traendone le utilità specifiche.

La proprietà individuale ed assoluta si imporrà così al mondo contemporaneo. La precisa opzione ideologica operata dal codice francese a vantaggio della proprietà individuale lascia un ridottissimo spazio alla proprietà collettiva, che, se non viene cancellata, è però vista come eccezione, come modello negativo da cui liberarsi.

Nel 1789 in Italia si compie il primo tentativo di censimento e frazionamento delle terre comuni, ad opera del vicerè di Sicilia, e di lì a pochi anni, nel 1806, il re delle Due Sicilie, Giuseppe Bonaparte, proclamerà l'abolizione del sistema feudale come maggiore ostacolo allo sviluppo in senso democratico e repubblicano.

Nel contempo si riconosce che le popolazioni continuano a mantenere gli u.c. e ed i diritti fino ad allora posseduti sui feudi cancellati, fino a quando ne sarà disposta la relativa ripartizione. Si perviene così ad un primo formale riconoscimento degli u.c. E nel 1807 si avvia l'opera di effettiva ripartizione di tutte le terre su cui hanno luogo gli u.c. o le promiscuità.

L'azione è proseguita da Gioachino Murat, succeduto a G. Napoleone, a cui si deve la prima formale definizione di "*territori aperti, culti o inculti, qualunque ne sia il proprietario, sui quali abbian luogo gli usi civici o le promiscuità*".

Tornati i Borboni a Napoli e nonostante le pressioni per una restaurazione del sistema feudale, l'attività viene proseguita dopo che una commissione, istituita allo scopo, ha riconosciuto la legittimità del lavoro svolto in passato.

In breve si innesca un notevole contenzioso con i baroni, che non sono disponibili a lasciarsi spogliare delle loro prerogative, il quale sarà la fucina di una approfondita elaborazione dei principi guida dell'opera di ripartizione.

Nelle altre regioni della penisola l'opera di abbattimento del sistema feudale si realizza con modi tra loro anche molto diversi.

Malgrado il generale disfavore verso la proprietà collettiva e l'emarginazione rispetto all'istituto proprietario, questa continua a trovarsi al centro del dibattito economico e giuridico ancora nella seconda metà dell'ottocento.

Emerge tra gli studiosi di allora la consapevolezza che l'evoluzione della proprietà verso il modello codificato della proprietà individuale, base ideologica e politica dello stato liberale, presenta sfaccettature e fermenti in cui si manifesta la perdurante vitalità della proprietà collettiva, rimasti intenzionalmente a lungo ignorati perché contrari all'affermarsi dell'individualismo proprietario.

La sua consacrazione nell'Italia unita avverrà col codice civile del 1865, che pone al centro delle relazioni giuridiche private proprio il diritto di proprietà, intesa come proprietà fondiaria fonte della ricchezza, che nella sistematica del codice prevale sulle esigenze della famiglia, dei contratti, della produzione e del lavoro. La proprietà individuale è configurata sullo schema elaborato dal codice francese ed è, dunque, assoluta indiscussa e indiscutibile.

Ci si rende presto conto, però, che tutta la penisola è disseminata di demani collettivi, per di più con forme differenziate, e che questi offrono un contributo non trascurabile alle economie locali, prevalentemente agricole e non proprio marginali.

Ne scaturisce l'esigenza di un riconoscimento e di provvedere alla loro conservazione, quantunque come fenomeno eccezionale.

Segue, nondimeno, una serie di provvedimenti volti alla eliminazione dei demani collettivi, in continuità con la legislazione abolizionista preunitaria, e solo sul finire del secolo lo stato mostra un maggiore interesse per la tutela dei demani collettivi, attraverso forme idonee a coniugare le esigenze dominanti della proprietà e le tradizioni locali.

Negli ultimi tre decenni dell'ottocento le vicende degli u.c. si intrecciano con le questioni agraria e meridionale, in particolare nelle zone di montagna, dove la possibilità di usufruire delle terre adibite ad uso collettivo, per le esigenze della pastorizia e dell'agricoltura, rappresenta fonte di sostentamento per numerose famiglie povere, e la cui liquidazione indiscriminata sarebbe foriera di gravi disordini sociali.

Il dogma della proprietà assoluta inizia ad essere messo in discussione nell'ambito del dibattito giuridico e, nel contempo, si iniziano a ritenere degne di attenzione anche alcune forme di proprietà collettiva.

Nondimeno la classe politica liberale continua a considerare il fenomeno come marginale, ed anche nell'ambito dell'inchiesta agraria, avviata nel 1877, si sottolinea la necessità di ridurre i vincoli sulla terra ed i demani civici, di cui propone l'abolizione; solo la relazione di minoranza evidenzia i rischi di destabi-

lizzazione sociale conseguenti ad una cancellazione generalizzata, che viene stigmatizzata come fortemente ostile verso le popolazioni più povere.

La vitalità del fenomeno della proprietà collettiva e le riflessioni degli studiosi sul tema devono aver sensibilizzato almeno una parte della classe politica liberale, se è vero che negli ultimi quindici anni dell'ottocento si discutono in Parlamento ben tre disegni di legge, che vedono contrapposte posizioni abolizioniste ad altre più caute. Esponente di queste ultime è il camerte Giovanni Zucconi, il quale teorizza una primitiva comunione popolare sulle terre ed un successivo spossessamento violento da parte del signore, che impone il dominio particolare.

All'esito di quel dibattito, durato diversi anni, prevale una legge di compromesso, promulgata nel 1888, che, sebbene d'ispirazione abolizionista, riconosce l'esistenza e la ragion d'essere della proprietà collettiva, prevedendo la possibilità per gli utenti di affrancare l'intero fondo gravato mediante il pagamento di un canone annuo al proprietario (c.d. affrancazione invertita).

Altro passo avanti verso il riordino degli u.c. è rappresentato dal riconoscimento di personalità giuridica alle università agrarie, comunanze e partecipanze nei territori degli ex Stati pontifici, attribuito con legge del 1894, propugnata dal politico Tommaso Tittoni, ed a cui nell'88 il legislatore non aveva posto mano. L'elaborazione della nuova legge raccoglie istanze di diversa natura, dalla definitiva legittimazione della proprietà collettiva nell'ordinamento alla creazione di uno strumento che consenta di contrastare il nascente socialismo.

Il recupero della proprietà collettiva è infatti opera di esponenti della borghesia e del pensiero liberale ben consapevoli della gravità del problema sociale e della necessità di affrontarlo. E, volendo rigettare il riformismo socialista e dei movimenti ispirati al cattolicesimo sociale, la valorizzazione della proprietà collettiva in agricoltura è vista come una possibile forma di alleggerimento della povertà ed è finalizzata ad evitare lo scontro con le masse popolari, che in quegli anni iniziano a organizzarsi, e con gli strati più umili della popolazione soprattutto del sud.

Al dibattito sulla proprietà collettiva interviene il triestino Giacomo Venezian, che veste i panni del teorico del movimento riformatore animato da Zucconi e Tittoni, e che deve a Francesco Filomusi Guelfi di essere stato introdotto al dibattito sui grandi temi del diritto che occupano gli studi di fine secolo. Il Venezian rimarca le potenzialità associative degli u.c. che, se adeguatamente indirizzate dalla legge, rappresentano una risorsa per lo sviluppo, così precorrendo, anche per altri profili, il dibattito che accompagnerà l'elaborazione della legge del '27.

E' ormai chiaro il valore della solidarietà sotteso alle proprietà collettive e la grande tenacia con cui resistono a ogni tentativo di liquidazione ed è maturo il clima politico per una risposta organica e generale ad una problematica trascurata da secoli.

Si giunge all'approvazione della legge 16.6.1927, n. 1766, dettata, come si legge all'art. 1, *“per l'accertamento e la liquidazione generale degli usi civici e*

di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un Comune, o di una frazione di Comune, e per la sistemazione delle terre provenienti dalla liquidazione suddetta e delle altre possedute da Comuni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, soggette all'esercizio di usi civici, si osserveranno le disposizioni della presente legge".

Appare palese, così, la volontà politica di regolare in modo unitario fenomeni tra loro diversi, purché riconducibili all'uso collettivo del territorio, avendo di mira la progressiva estinzione di quelli, come si vedrà, gravanti su beni privati, mediante le procedure di liquidazione e affrancazione, e, soprattutto, ponendo il divieto per ogni ipotesi di nuova istituzione.

Gli u.c. riconosciuti dalla legge includono le ipotesi di diritti di uso e godimento su terre di proprietà privata ed il demanio collettivo su terre proprie.

I diritti su terre di proprietà privata – che possono avere per oggetto il diritto di pascolare, raccogliere legna, seminare, giuncare, cacciare, raccogliere erbe e ghiande, pescare – sono destinati ad essere completamente liquidati e, se ancora oggi permangono, è in conseguenza del forte contenzioso e per l'energica opposizione delle comunità.

La liquidazione avviene mediante l'individuazione di quote di proprietà e l'attribuzione rispettivamente al proprietario e alla collettività, l'assegnazione è realizzata in natura o in forma di canone annuo.

Per far ciò occorre preliminarmente accertare l'esistenza dell'uso, la relativa estensione e procedere quindi alla valutazione.

In relazione al valore gli u.c. sono distinti in diritti essenziali e diritti utili. I primi – che comprendono il diritto di pascere e abbeverare il bestiame, raccogliere legna per uso domestico o di lavoro personale, seminare mediante corrisposta al proprietario – conservano la loro essenzialità anche se nel corso del tempo siano mutate le condizioni economiche della comunità, perché l'essenzialità deve essere apprezzata in relazione alla originaria costituzione dell'uso.

I diritti utili – che comprendono il diritto di raccogliere dal fondo altri prodotti da poterne fare commercio, di pascere unitamente al proprietario e per fini di speculazione, di servirsi del fondo in modo da ricavarne vantaggi che eccedono quelli necessari a soddisfare i bisogni personali – presentano il prevalente carattere e fine di industria.

La valutazione avviene in ogni caso in base alla maggiore consistenza da essi raggiunta, restando ininfluyente l'eventuale progressiva riduzione e anche l'interruzione dell'uso.

Il dominio collettivo su terre proprie, ovvero le terre d'uso civico, quale seconda ipotesi prevista dalla legge del 1927, include le terre assegnate ai Comuni o alle frazioni, quali corrispettivi di affrancazioni degli usi civici su terre private, nonché i terreni posseduti dai Comuni, frazioni, università ed altre associazioni agrarie, comunque denominate, su cui sono esercitati usi civici.

Le terre d'uso civico sono soggette a generale e definitivo riordino, mediante procedure volte a sciogliere le promiscuità – il godimento delle medesime terre

da parte di popolazioni diverse o frazioni di comuni – legittimare i possessi abusivi e reintegrare le terre non legittimabili a favore del Comune della frazione o dell'associazione, e poi ad assegnazione ad una delle categorie previste, di terre convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente o di terre convenientemente utilizzabili per la coltura agraria.

L'assegnazione a categoria avviene contemperando le esigenze della popolazione con quelle di conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale. Con l'assegnazione si trasforma il demanio civico – compendio di beni non destinati a proprietà collettiva – in beni di proprietà collettiva a destinazione pubblica (categoria a) ovvero in beni destinati, in prospettiva, ad essere privatizzati (categoria b).

I terreni utilizzabili come bosco o pascolo permanente diventano, con l'assegnazione a categoria, beni pubblici a destinazione forestale, sottoposti al regime del regio decreto 30.12.1923, n. 3267, di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani, ed alla normativa del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29.10.1999, n. 490, che qualifica beni ambientali le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici, e rinnova il vincolo già imposto dalla legge 8.8.1985, n. 431, recante disposizioni per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.


Le terre assegnate alla seconda categoria sono, come già anticipato, destinate alla suddivisione in quote tra le famiglie di coltivatori della comunità, con preferenza da darsi a quelle meno abbienti, secondo un piano di sistemazione fondiaria e di avviamento culturale e prima della suddivisione ne è possibile la concessione temporanea a terzi.

La comunità interviene nella gestione delle terre civiche attraverso un ente gestore che la rappresenta, individuato nell'amministrazione separata dei beni frazionali, nelle università ed associazioni agrarie, che hanno raccolto tutte le preesistenti forme associative con alcune eccezioni, tra cui si ricordano le Regole della Magnifica Comunità del Cadore, quelle di Cortina d'Ampezzo, oltre che del Comelico, le società di antichi originari della Lombardia e le servitù della Val d'Aosta.

L'ente gestore residuale è individuato nel Comune che gestisce le terre di uso civico non come beni demaniali o patrimoniali ma secondo il regime della legge 1766/1927 e con le modalità di utilizzo dettate dalle leggi regionali.

Impulso alla capacità di intervento delle comunità è stato dato col riconoscimento degli enti gestori quali persone giuridiche di diritto privato, e dunque con autonomia statutaria, ad opera della legge 31.1.1994 n. 97, recante nuove disposizioni per le zone montane.

Questa prevede che, al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali in proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile, sia sotto il profilo produttivo, sia sotto quello della tutela ambientale, le regioni devono provvedere al riordino della disciplina delle organizzazioni montane, comunque denomi-



I demani di Campo Imperatore (A.S.A. Atti Demaniali, b 132).



Monte Prena, Torri di Casanova, Monte Camicia con le sottostanti terre demaniali (A.S.A. Atti Demaniali, b 132).

nate, e prevede anche che si superi il principio di generale apertura delle terre civiche a tutti gli abitanti, in funzione di una più agevole e proficua amministrazione a favore dell'ambiente e dell'economia locale.

Le terre di uso civico della prima categoria hanno così conquistato una posizione di primo piano nell'ambito della politica ambientale.

I vincoli e le garanzie che la legge forestale ed il testo unico dei beni culturali e ambientali dettano per le quelle terre trovano giustificazione nel fatto che i beni gravati da uso civico sono entrati a far parte essenziale del paesaggio, inteso come forma del territorio impressa dalle comunità che sono insediate sul territorio stesso, forma che va, perciò, tutelata in quanto testimonianza di storia e cultura.

E' di tutta evidenza che proprio quei vincoli e quelle garanzie hanno determinato la trasformazione sostanziale dell'istituto degli u.c., l'importanza della cui conservazione è, ormai, pacifica.

Né sorprende che la loro conservazione in contesti di aree naturali protette dia luogo a vivaci contrasti, soprattutto nei casi di aree sottoposte a riserva integrale in cui l'ambiente naturale va conservato nella sua integrità, precludendo l'esercizio degli u.c.

Al di fuori dei casi di riserva integrale gli u.c. delle collettività locali sono esercitati secondo le consuetudini per espresso riconoscimento della legge quadro sulle aree protette, n. 394 del 6.12.1991.

L'esercizio delle funzioni amministrative relative alla liquidazione degli usi civici, allo scioglimento delle promiscuità, alla verifica delle occupazioni e alla destinazione delle terre provenienti da affrancazioni, e le altre contemplate dalla legge 1766 del 1927 spetta alle Regioni.

La Regione Abruzzo ha disciplinato la materia con la legge 3.3.1988 n. 25 che *"persegue l'obiettivo di fare delle terre civiche strumento produttivo primario per lo sviluppo delle popolazioni abruzzesi delle zone interne, per l'incremento della forestazione della zootecnia di montagna e di alta collina, nonché mezzo di salvaguarda e di valorizzazione ambientale delle zone interne. La Regione, salvaguardia, comunque, i diritti originari e imprescrittibili delle popolazioni abruzzesi sulle terre civiche"*.

La legge regionale istituisce il Servizio regionale per l'amministrazione di terre civiche le cui competenze amministrative, in ordine agli adempimenti previsti dalla stessa legge, vengono assunte dal Servizio bonifica - Economia Montana e Foreste, individuato nell'ambito del Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione.

Quel Servizio è anche competente ad ordinare e proporre ogni atto volto alla tutela delle terre civiche regionali e degli interessi delle popolazioni utenti.

Si prevede, per i soli terreni con destinazione boschiva e pascolava, il mutamento di destinazione e l'alienazione di terre civiche, che possono essere autorizzati, oltre che nell'ambito delle finalità agroforestali, per finalità pubbliche o di interesse pubblico, tenendo conto anche delle previsioni dei piani paesistici o di assetto del territorio vigenti.

L'ipotesi dell'alienazione è comunque residuale e potrà essere autorizzata solo nel caso in cui i fini per cui è richiesta non possano essere realizzati col mutamento di destinazione.

I prezzi delle alienazioni, gli indennizzi per i mutamenti di destinazione ed i proventi delle concessioni sono destinati alla realizzazione di opere o servizi pubblici, alla manutenzione e gestione delle opere pubbliche, alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale ed all'incremento e sviluppo socio-economico del demanio civico.

L'utilizzazione delle terre civiche è fatto oggetto di uno specifico piano quinquennale che, nel rispetto da un lato dei diritti delle popolazioni sulle terre e dall'altro degli obiettivi della programmazione regionale in agricoltura, indica le utilizzazioni prioritarie delle terre secondo la vocazione delle diverse zone del territorio regionale in cui sono situate, individuando le zone a vocazione forestale, quelle a vocazione pascolive (pascolo brado), quelle a vocazione zootecnica, specificando altresì le zone nelle quali le terre civiche, nel rispetto dei principi della legislazione nazionale e dei diritti delle popolazioni, potranno essere destinate ad utilizzazioni diverse, con particolare riferimento a quelle di tutela ambientale e a quelle turistiche.

In ogni caso i boschi e i pascoli devono essere incrementati e migliorati nell'ambito della legislazione e della programmazione regionale di finanziamento e di sviluppo del settore agricolo-forestale e zootecnico, in relazione alle esigenze di conservazione attiva e di tutela dell'ambiente.

I terreni da rimboschire e quelli utilizzabili per la migliore gestione dei boschi e pascoli di proprietà collettiva sono inclusi nei terreni di categoria a).

Porzioni di terre civiche boschive e pascolive possono essere destinate, con deliberazione della Giunta Regionale su proposta del componente preposto al settore Agricoltura, di intesa con il componente preposto al settore Turismo, e sentito il Comune o i Comuni territorialmente interessati, ad utilizzazione turistica.

Il Consiglio Regionale stabilisce le modalità e i criteri per l'esercizio in concreto della utilizzazione turistica e le forme per la eventuale concessione temporanea a terzi delle porzioni di terre civiche individuate a tal fine, e per la salvaguardia del loro valore ambientale.

Alla gestione delle terre civiche di categoria a) provvedono i Comuni e le Amministrazioni separate dei beni civici, attraverso aziende speciali di iniziativa dei Comuni, singoli o consorziati, oppure per mezzo di convenzioni con società di capitali a cui possono partecipare, in qualità di soci, oltre al Comune o ai Comuni interessati, la Regione Abruzzo, le Province territorialmente interessate, l'ERSA e persone fisiche o enti pubblici e privati, o, ancora, mediante concessioni di utenza di terre civiche che costituiscano una sufficiente unità colturale in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo.

Possono rendersi concessionari società cooperative e coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale residenti nel Comune o nella Frazione.

I soggetti gestori possono richiedere alla Giunta Regionale i finanziamenti necessari per la gestione e per il miglioramento dei beni civici di loro pertinenza, avvalendosi delle provvidenze disposte da leggi regionali di settore, nazionali e da norme dell'Unione Europea.

In chiusura di questo *excursus*, tracciato a più che grandi linee, merita porre attenzione al mutato atteggiamento dell'ordinamento verso gli u.c., che prende a manifestarsi con la legge del 1927.

Nel momento in cui si è posto mano alla sistemazione della materia, la ragione del mantenimento di una disciplina pubblicistica delle terre di uso civico – e particolarmente della loro inusucapibilità e indisponibilità – va ricercata in un interesse più generale e non può più essere identificata nell'intento di tutelare i diritti di godimento degli appartenenti alla collettività del luogo. Per usare le parole della Corte costituzionale, «*già secondo le finalità della legge del 1927 la destinazione pubblica dei beni di demanio civico non si determina in funzione dell'esercizio dei diritti di uso civico, connessi a economie familiari di consumo sempre meno attuali, bensì in funzione dell'utilizzazione di tali beni a fini di interesse generale*» (sentenza 11.7.1989, n. 391).

Ed il fine, risulta con chiarezza dalla legge, è costituito prioritariamente da un profilo di conservazione, costituito appunto dalla «*conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale*», e poi da un profilo produttivo e di sviluppo economico, rappresentato dall'incremento della produzione agricola. Le due categorie tra le quali va effettuata l'assegnazione dei terreni gravati da uso civico sono infatti quella *a)* dei «*terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente*» e quella *b)* dei «*terreni convenientemente utilizzabili per la coltura agraria*» e la preferenza per la prima è nettamente indicata dall'art. 12 della legge, che richiama senz'altro per la categoria *a)* la disciplina della c.d. legge forestale.

Consegue, *recta via*, dalla scelta del Legislatore, di dettare una disciplina pubblicistica funzionale all'interesse nazionale, l'estensione ai terreni di uso civico della incommerciabilità propria dei beni forestali inalienabili, di una condizione di indisponibilità, cioè, che può essere rimossa soltanto da un provvedimento costitutivo (oggi) della Regione; provvedimento il quale, a sua volta, è consentito nei soli casi in cui i terreni, per la loro natura, collocazione e dimensione contenuta, non rispondono ai fini di carattere generale.

Il potere di consentire l'alienazione spetta, dunque, alla Regione e non alla collettività che esercita l'uso civico (o all'ente che la rappresenta), e la condizione per far luogo all'alienazione stessa è il persistere dell'esigenza di conservazione che è propria dell'intera collettività, la quale si distingue decisamente dall'esigenza propria della collettività titolare dell'uso civico.

La subordinazione dell'interesse dei titolari di uso civico all'interesse voluto come preminente dalla legge del 1927 emerge, d'altronde, dall'espressa limitazione, dettata dall'art. 12 della legge citata, dell'esercizio degli u.c. in confini



Topografia, e Misura de Confini controvertiti
 tra l'Unità della Terra d'Opi con quella del Peschio Asseroli del pascipascuolo o sia promiscuità e del territorio detto le Foche fatta da me Michele Sarracca della Ciuitella Regia Agrimensore della Regia Dogana di Fog. An 1740.

A Pietra con Croce nel Monte Massicano e Monte Curto e confine del Demanio di Terra d'Opi e Pascipascuolo.
B Fonte detta di Mecca venosata nelle Sentenze per confine.
C Due pietre segnate con due Croci per ciascuna distante l'una dall'altra per cinq. passi per primordia la Difenza d'Opi, quale confine del Pascipascuolo.
D Pietra segnata con Croce prima di giungere alla veduta del passo.
E Due pietre segnate con Croci nel loco detto le pietre grosse.
F Sommità del Colle della Rozina.
G Pietra con Croce in piedi le Foche loco detto le portelle.
H Titolo marmorea con Croce in fonte Velogara.
I Pietra con Croce nella Sommità della discesa uezzo d'ora in S. Onofria.
K Altre pietre con Croce nell'istessa linea.
L Acqua antica nell'frontoni di Valle Marsicana.
M Pietra segnata con una Croce grande quale fu ritrovata in tempo che si fe' la Sentenza, e nel istesso tempo fatta ristaurate, e in quella... la distanza della prima forcella verso il Peschio in Monte Cappello et in detta Croce cominciava le Serre che terminano il territorio stabilito per Valle di Vantra, come si legge in dette Sentenze.

N Pietra con Croce nella falda di Monte Cappello, e terminazione di Valle di Vantra.
O Pietra con Croce incipo di Vantra.
P Pietra con Croce nella fonte della del Sorgo.
Q Forcella e principio della Serre che termina Valle di Vantra.
R Serre di Valleschi Vantra.
S Forcella tra Monte d'Orto e Capri e Monte Curto e confine tra il Demanio del Peschio e Pascipascuolo.
T Serre delle Schisera, e confine dell' Demanio d'Opi, del territorio detto le Foche al prete controverso Monte di S. Donato detto Colle l'ancora.
V Pietra con Croce in piedi le Foche loco detto le portelle.

Indice della topografia realizzata dal regio agrimensore Michele Sarracca per la controversia tra Pescasseroli e Opi circa il possesso del territorio Le Foche (A.S.A. Atti Demaniali, b 132).

ben precisi, dovendo tale esercizio, per i terreni della categoria a), avvenire in conformità del piano economico proprio dei beni forestali.

La legge del 1927 è dunque molto più di una legge di sistemazione degli u.c.: è anche una legge che, per un verso, conserva alle collettività insediate nelle terre di uso civico le facoltà di godimento degli usi a contenuto patrimoniale, togliendo però alle stesse la facoltà di disporne e riconducendo la relativa disciplina al diritto privato, e, per altro verso, attribuisce per la prima volta rilievo giuridico al profilo della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo, e introduce *ex novo* la protezione di un profilo produttivo, riconducibili ambedue alla collettività nazionale e, dunque, al diritto pubblico.

La legge del 1927 riflette, peraltro, un quadro socio-economico che nel corso del secolo è ulteriormente cambiato: alcuni interessi, specialmente quelli attinenti alla risorsa del legno e alla produzione agricola, hanno perduto in seguito gran parte della loro rilevanza, mentre altri, prima di tutto quello ecologico-ambientale, hanno acquisito un ruolo centrale nell'ordinamento.

Ne è conseguita una successiva evoluzione della disciplina pubblicistica delle terre di uso civico, nel senso che a quelle sono state affidate funzioni di tutela ecologico-ambientale. L'ulteriore passo avanti è realizzato dalla legge n. 431 del 1985, poi sostituita dalla legge n. 490 del 1999, che ha assoggettato al vincolo paesaggistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

Si realizza, così, la trasformazione delle terre civiche in beni ambientali, secondo una nuova concezione, espressamente recepita dal t.u. del 1999, che comprende la conservazione delle caratteristiche originarie del territorio e dei valori culturali connaturali del territorio stesso, molto più, dunque, dei pregi estetici locali.

E va, in tale prospettiva, rimarcato che il valore ambientale è apprezzato dal Legislatore come inerente a tutte le terre di uso civico, a prescindere dall'essere o meno intervenuta l'assegnazione a categoria e dall'appartenenza all'una o all'altra delle categorie.

L'accrescimento della funzione pubblicistica, realizzato col prevalere del compito di tutela ambientale sull'altro principalmente rivolto alla produzione, tipico della legge del 1927, è rappresentato proprio dall'estensione a tutte le terre di uso civico, mentre la legge del 1927 tendeva, a regime, a garantire la conservazione delle sole terre assegnate alla categoria a) e destinate a sopravvivere inalterate alla liquidazione degli usi civici.

La complessa situazione odierna delle terre di uso civico è, pertanto, la risultante della concorrente insistenza sulle stesse di tre distinti interessi.

Vi è, anzitutto, quello di origine più antica, che costituisce il contenuto del diritto, appunto, di uso civico. Esso ha ad oggetto non tanto il bene come tale, quanto piuttosto i frutti che il medesimo è atto ad offrire e presenta aspetti essenzialmente privatistici. La legge del 1927 stabilisce espressamente che l'esercizio di questi diritti deve essere attuato in forme compatibili con l'interesse pubblico, la cui protezione è stata introdotta dalla legge stessa, ma è palese il limite odierno della compatibilità altresì con l'interesse ambientale.

Vi è, poi, l'interesse alla conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo e all'incremento della produttività dei terreni suscettibili di coltivazione, che è garantito dalla inalienabilità e dalla insuscettibilità di usucapione. Esso si realizza mediante l'elaborazione dei piani di trasformazione e sistemazione fondiaria, i quali devono precedere l'assegnazione delle quote e, principalmente, con la ripartizione dei terreni utilizzabili per la coltura agraria e con l'assegnazione dei terreni a tale coltura, oppure al bosco o al pascolo.

Su tutta questa materia le Regioni hanno potestà legislativa, un tempo concorrente, oggi probabilmente esclusiva. Ne consegue la possibilità per loro di riformare, attribuendo ai terreni anche una destinazione diversa da quella forestale, quale ad esempio – per la sua grande attuale rilevanza – la destinazione turistica, sempre preservando i diritti della popolazione.

Il terzo livello di interessi, quello ambientale, rientra, per gli aspetti della tutela, nella potestà legislativa esclusiva dello Stato. Per quel che riguarda invece l'aspetto della valorizzazione, intesa come massima possibilità di godimento del bene ambientale da parte di tutti, esso rientra nelle materie di legislazione concorrente. La fruizione attiene, nel caso, all'aspetto non patrimoniale dei beni ambientali e comprende forme di godimento del tutto diverse da quelle assicurate ai titolari di usi civici, aventi invece ad oggetto il contenuto patrimoniale consistente nell'appropriazione dei frutti della terra.

Ben può ritenersi, in proposito, che alla previsione costituzionale di una materia denominata «*valorizzazione dei beni culturali e ambientali*» (art. 117 della Costituzione) vada attribuito non solo il significato di previsione di una competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, ma anche ed ancor prima quello, assai più importante ed innovativo, di attribuzione di uno specifico compito da perseguire da parte dello Stato e delle Regioni.

L'ampliamento della fruizione collettiva ed il rispetto dei diritti delle popolazioni locali costituiscono il fondamento del futuro degli usi civici, la cui sopravvivenza è legata, ineluttabilmente, alla capacità di loro adeguamento alle mutate esigenze della collettività.

Cenni bibliografici


L'ultima monografia in materia è quella di FABRIZIO MARINELLI, *Gli usi civici*, Milano 2003, che offre una visione d'insieme piena ed articolata dell'istituto, anche ripercorrendo i contributi di giurisprudenza e dottrina, con notevoli spunti critici.

Sempre attuali gli studi di LUCIANA FULCINITI, *I beni d'uso civico*, Padova, 1990, MASSIMO SEVERO GIANNINI, *Diritto pubblico dell'economia*, Bologna, 1985, 87, e VINCENZO CERULLI IRELLI, *Proprietà pubblica e diritti collettivi*, Padova, 1983.

Oltre ai lavori citati un quadro complessivo è desumibile dalle voci «Usi civici» di LUCA DE LUCIA e «Uso pubblico» di VINCENZO CAPUTI JAMBRENGHI, ambedue in *Digesto Pub.*, XV, Torino, 1999.

Tra gli articoli più significativi degli ultimi anni, PAOLO STELLA RICHTER, *Proprietà collettive, usi civici e interesse pubblico*, Dir. amm. 2003, 1, 183 ss.; PAOLO VITUCCI, *Proprietà collettive, diritti dell'utente, autonomia statutaria*, in Riv. dir. civ., 2002, II, 579 ss; STEFANO DELIPERI, *Diritti di uso civico e parchi naturali: una convivenza possibile ed auspicabile*, Riv. giur. ambiente 2000, 5, 818.

Tra i contributi più efficaci e recenti in atti di Convegni, DE TOMMASO, *Esperienze e prospettive della proprietà collettiva*, nonché EMILIO ROMAGNOLI, *Divagazioni in tema di proprietà collettiva*, in Atti del Convegno sugli usi civici di Roma 1-2 giugno 1989, Milano, 1990; PAOLO GROSSI, *Il problema storico-giuridico della proprietà collettiva in Italia*, in Atti del Convegno su demani civici e risorse ambientali di Viareggio 5-7 aprile 1991, Napoli, 1992; LUCA DE LUCIA, *I demani civici e le proprietà collettive di fronte al declino dell'autorità locale di sistema*, in Atti della riunione scientifica sulle terre civiche tra l'istituzionalizzazione del territorio e il declino dell'autorità locale di sistema di Trento 7-8 novembre 1998, Padova 2000.



Calascio, Rocca Calascio, Santo Stefano, Castelvechio di Carapelle e Carapelle.
Pianta del territorio e dei demani (A.S.A. Atti Demaniali, b 132).



*Filomena "la disgraziata" con il brigante Primiano Marcucci suo marito
(A.S.A. Sottoprefettura di Avezzano, b 5).*

USI CIVICI E BRIGANTI

— ALESSANDRO CLEMENTI —

La storia degli usi civici ossia di quella prassi dell'uso delle terre che limita in un certo senso il godimento esclusivo di esse facendo partecipi dei suoi frutti quanti non recinsero per costume o per avvedutezza gli spazi affermando in virtù del consenso della forza costituita come tale: *questo è mio*, è una storia densa di risvolti, e ad essa ci dobbiamo rifare onde capire come i raggruppamenti demici si addensino o si dissolvano a seconda del restringersi o dell'allargarsi del diritto di usare civicamente ovvero collettivamente le terre. Scriverne la storia equivale a fare la storia tout-court delle classi subalterne. Ovvero equivale a fare una storia se non impossibile certo molto difficile che sfuma in ogni modo nelle nebbie della macrostoria. Si possono tuttavia evidenziare i momenti cruciali od emergenti di essa.

Ecco: si pensi al brigantaggio preunitario e postunitario.

Sono momenti molto significativi del restringersi dei diritti di uso civico.

Tale processo di eliminazione degli usi civici era iniziato con la proclamazione della Repubblica Partenopea modellata su quella francese che pur dilaniata dalla presenza in essa della corrente più radicale capeggiata dal Russo e della corrente moderata capeggiata da M. Pagano, era riuscita tuttavia a varare importanti leggi quali l'abolizione dei fidecommessi e delle primogeniture e l'eversione della feudalità. Soprattutto questa ultima, fortemente caldeggiata dal ceto borghese, fu osteggiata dalle amministrazioni locali che non vollero dare soddisfazione alle aspirazioni dei contadini che intendevano impadronirsi dei demani feudali e comunali. Fu in effetti questa legge una operazione di pura facciata che spaventò i galantuomini e determinò una delusione nel ceto contadino. Si pensi che ad Arischia dell'Aquila i contadini si rifiutarono di pagare i fitti ai Confocolieri di Chiarino per il bosco appunto di Chiarino innalzando idealmente un albero della libertà ovvero dei diritti dei pastori e dei legnaioli che non era certo nelle corde della repubblica tutta cittadina di Napoli. Ed il moto di Arischia rientrò miseramente.

Illusioni contadine messe in moto da un'enfatica proclamazione di un mondo nuovo che non trovava riscontro nella realtà

E viceversa riscontri nel ceto contadino trovò l'azione del cardinale F. Ruffo che, sbarcato in Calabria con pochi uomini il 17 febbraio 1799, riusciva a raccogliere intorno a sé, in difesa della Santa Fede e della monarchia che si era esiliata in Sicilia un esercito di contadini e briganti tra i quali ultimi vi era il leggendario Fra Diavolo.

Era la prima legittimazione del brigantaggio che correrà buona parte del secolo XIX. Soprattutto la prima parte e tre anni abbondanti dei primissimi dell'unità italiana.

Nel 1806, come è noto Napoleone si impadronì del Regno e ne diede la corona prima al fratello Giuseppe e poi nel 1808 al cognato Gioacchino Murat.

Si torna all'eversione della feudalità.

2 agosto 1806. Giuseppe Napoleone promulga appunto la legge che dichiara decaduto il regime feudale. Essa dichiarando abolite tali strutture affermava in maniera piena e decisa il concetto di proprietà individuale assolutizzato fino alle estreme conseguenze. Si stabilì pertanto che le vaste estensioni dei demani feudali ed ecclesiastici fossero divisi tra i comuni ed i "baroni".

A questi ultimi toccarono quelle terre che erano già possedute da essi come allodiali ovvero come proprietà individuale libera da vincoli feudali, mentre ai comuni toccarono le terre feudali. I comuni stessi avrebbero proceduto alla quotizzazione delle terre feudali ovvero alla divisione delle terre feudali e dei demani ad esse connessi con il proposito di creare o consolidare la piccola proprietà contadina. Fu un disastro.

Innanzitutto si abolirono gli antichissimi diritti di uso civico, in base ai quali ab antiquo le popolazioni dei non possidenti potevano esercitare il pascolo, il legnatico, ed in alcuni casi i raccolti.

Le assegnazioni delle terre si facevano peraltro a pagamento. E quindi a favore di quanti disponevano di somme liquide. Profittò della situazione il ceto dei *galantuomini* meridionali che in molti casi si era arricchito a spese di una fiacca e stanca nobiltà che da qualche secolo aveva come solo scopo quello di vivere alla grande con magnificenza tutta spagnola. I "baroni" dal canto loro con una serie di contestazioni cercarono di dimostrare, quasi sempre con successo, che le terre che venivano loro tolte non erano feudali, bensì allodiali.

I beneficiari del provvedimento furono pertanto soltanto i baroni che riuscivano a trasformare le terre feudali in allodiali, ed il ceto dei galantuomini che riuscì a monopolizzare le concessioni.

Al posto degli usi civici le popolazioni, trovarono solo disperazione. Si pensi alla condizione di una famiglia che da sempre aveva avuto il diritto di legnare e che di punto in bianco ne fu impedita.

Come pure fu impedita di esercitare il pascolo e molte volte anche la coltivazione. Furono anche istituite le famose commissioni feudali presso le quali si agitava il contenzioso circa la *natura soli* delle terre feudali.

Conclusione: gran parte dei demani finì nelle mani degli ex feudatari e della borghesia provinciale.

Il decennio francese fu dunque pieno di ambiguità ove si consideri che le enfattizzate libertà trovavano una pratica attuazione in una serie di disposizioni come appunto quella della liquidazione dei demani, che andavano nella linea della borghesizzazione delle idee rivoluzionarie sulla scia appunto di quanto accadeva in Francia con l'impero napoleonico. E tutto ciò a scapito degli interessi meno forti delle plebi rurali.

Questa situazione trovò un facile riscontro nella manifestazione di un virulento brigantaggio proprio nel periodo del decennio. È ricca la letteratura al riguardo.

Tuttavia si ritiene di fare cosa utile con lo esaminare documentalmente il fenomeno sotto l'angolazione di un diario inedito di Angelo Piccioli, un ricco possidente di Carapelle Cavisio, che aderì alla Guardia Civica Provinciale per la repressione del brigantaggio durante buona parte del decennio stesso. La fonte è preziosissima anche perché Angelo Piccioli è cugino del capitano Ermenegildo Piccioli di Navelli capo di una fortissima squadra a massa borbonica che corre l'Abruzzo aquilano proprio in quegli anni.

Si avranno tragici scontri tra i due ed Angelo inseguirà Ermenegildo per larga parte dell'Abruzzo aquilano. La questione demaniale fa da sfondo in quanto Angelo evoca continuamente gli interessi ed i terrori dei possidenti ovvero i "buoni", non chiedendosi mai perché i "cattivi" ovvero le truppe a massa, fossero tanto pertinaci, pur registrando egli, inoltre, il continuo crescere del loro numero.

È bene riportare il racconto del drammatico incontro tra i due cugini avvenuto nel palazzo di Angelo a Carapelle quando la lotta era più intensa e il modello della banda di Ermenegildo dilagava in tutti gli Abruzzi investendo paurosamente la Provincia di Teramo.

Io ero rimasto varj giorni in Aquila: à insinuazione dell'Intendente avevo scritto una lettera al Capitano Piccioli, con cui lo rimproveravo della sua condotta disdicevole al nome della famiglia, ai suoi antenati, al parentado, e nociva al pubblico, senza sperarsene un risultato favorevole alla causa, che pretendeva difendere. [...]

Attendevo in casa l'esito di questi sempre crescenti avvenimenti, quando in una sera verso le prime due ore dopo fatto notte, si sente bussare nel mio portone: il Servitore domanda Chi è? nessuno risponde: poco dopo si torna a bussare, e nessuno risponde: allora vado io, mi situo dietro il portone, ed appena, che si ribussa, apro, e che vedo! mi si presenta il Capitano Piccioli, ed un suo fratello: domandiamo l'ospitalità, mi dicono: mi affretto a chiudere, perchè non fussero osservati, e gli dico, mi fate rischiare la testa; ma, giacché siete venuti, non debbo più ricusarmi.

Gl'introduco per la via del parterre in un quarto separato dalla famiglia, e gli prodigo tutte le cure per rifocillarli: erano ben fatigati. Mi raccontarono, che nel mentre il Capitano dormiva profondamente in sua casa, un battaglione francese sboccato impensatamente da monti vicini l'aveva circondata, e che n'era scampato per una porticina segreta alla campagna: che venuta la notte, avevano pensato di venirsi a rifugiare da me. Mi diceva il Capitano, se mai i Francesi hanno attentato contro il vecchio mio padre, e mia madre, farò sonare ad arme tutte le campane de' Villaggi della Provincia. Per me porto due pistole nella sacca per bruciarmi la testa in ultima analisi.

Tranquillizzatevi, gli dissi, i Francesi sono molto civilizzati, e ben disciplinati, incapaci di barbarie: per ora pensate a prendere cibo, e riposo: Domattina rileveremo, se ci è stata novità.

Spedii perciò un corriere fidatissimo a Navelli, che giunse a punta di giorno, e trovò che allora il battaglione Francese partiva.

Rilevò con accerto che il solo Comandante, ed un ajutante avevano perquisito la casa del Capitano Piccioli: che nella sua stanza avevano trovato il letto ancora caldo, meravigliati di non trovarvi il Capitano come spie sicure dovevano averli accertati /: che verso la famiglia si erano portati con molta educazione, dicendo solo al Padre, che gli disdiceva, che un suo Figlio col grado antico di Capitano, fusse alla testa del Brigantaggio. Neppure un soldato si era introdotto in casa.

Portai queste notizie al Capitano nell'aprirgli la finestra della stanza, dove a giorno avanzato ancora dormiva, per aver preso sonno tardi. Se ne' rallegrò molto: Ebbene, soggiunsi, che vi dicevo jeri sera? restate qui qualche giorno con tutta sicurezza per rimettervi dalle vostre fatiche. Il fratello allora mi confidò, che il Capitano aveva mostrato qualche diffidenza di rifugiarsi da me, e che esso lo aveva assicurato.

Ne' tre giorni, che vi restò, noi tenevamo lunghi colloquj sullo stato presente delle cose. Mi diceva: dappertutto mi si offrono braccia: potrò organizzare in breve due reggimenti disciplinati: per parare le barbarie, ho promesso un premio per ogni soldato francese prigioniero preso vivo: ne ho varj, e li fo ben trattare: capisco, che quelli, che ora comando, non soffrono subordinazione, e perciò fatti i due reggimenti potrò metterli al dovere.

Mi fece osservare una sera i dispacci che erano stati intercettati nel sorprendere la valigia di posta da Napoli / allora con corriere a Cavallo /, e mi domandava delle spiegazioni. Era questo per me il momento favorevole, per compire l'opera di salvamento della Padria.

Esso dava interpretazione ai dispacci secondo le sue idee, che erano isolate da ogni rapporto col vero stato delle cose in Europa.

Voi volete assomigliare / gli dicevo / questa epoca a quella del 1799. Allora la Francia era governata da un Direttorio di 5 Paglietti: ora da un potente Imperatore. L'Austria ha ceduto: la Prussia non esiste più: la guerra che mi dite colla Moscovia accorsa in ajuto della Prussia, badate bene, che si fa in Polonia, dove le armate russe sono continuamente perdenti. Che ne sperate da questa guerra? dopo altre perdite, finirà con una pace, che già ci si fa vedere prossima. Alla lettera, che scrive l'Uffiziale de' cacciatori a Cavallo, con cui dice, che partirà col reggimento per Milano, e così uscirà da questi Cannibali, non dovete affiggervi, come supponete, lo sgombramento dal Regno dell'armata Francese: E' una tattica di Napoleone il far passare i reggimenti da un punto all'altro del suo Dominio: il generale Goulus, che comanda in questa Provincia, è un vecchio buono ed al più atto a spiegare una brigata in battaglia, ma non abile a questa sorta di guerra: altri generali vi sono, che potrebbero darvi da pensare.

E poi avete calcolato i disordini, i danni, che da gente come la vostra arrecano tutti i giorni: finora non abbiamo ne' incendi, ne' saccheggi: ma un giorno all'altro vi ruberanno la mano, perchè la loro idea nell'arrolarsi a voi è stata quella di arricchirsi, non già di vivere alla giornata colle razioni, e due carlini: si battono ora nella speranza di scacciare i francesi, e dove riuscissero si ribellerebbero a voi il primo.

Questo incendio, che avete destato, si propagherà nelle altre Provincie: sorgeranno altri Capi barbari; e crudeli, come infine avvenne nel 99. I popoli [infine] dilaniatisi si scuoteranno, ed ecco la guerra Civile: e poi, non riflettete, che qualche assassino prezzolato da qualche proprietario offese nell'onore, e negli averi, s'introduca fra vostri, e trovandovi da solo a solo un giorno non attenti alla vostra vita?

Dopo la pace colla Russia, Napoleone rivolgerà qui le sue forze d'Italia: avremo un Massena, e si rinnoveranno gli orrori di Monteleone; questo generale è terrorista: stia sempre lontano da noi.

Voi potete presentarvi ad un Autorità qualunque Civile, o Militare, e deporre le armi: finora in certo modo potete coonestare le vostre procedure come antico Uffiziale del nostro Re Ferdinando IV: Più avanti però non so come sarebbe riguardato il vostro procedere.

Se Ferdinando tornasse, non per voi, ma per avvenimenti generali a cui non influite certamente, che vi direbbe ritrovando per colpa vostra il Regno desolato?

I Re fanno la guerra fra di loro con armate regolari, le sollevazioni de' popoli sono nocive a tutti. L'Imperadore d'Austria nell'abbandonare Vienna, proibì ogni sollevazione: l'Austria vede chiaro, perciò non le arma – anche per decoro.

Ebbene, mi disse, starò vedere come finisce la guerra colla Moscovia, ed allora, se si farà la pace, mi presenterò.

Non dite bene / replicai /, ora sarebbe riguardato un atto spontaneo: allora per aver ceduto alla forza: non vi riceveranno; o a gravi condizioni. Rifletteteci, e finisca questo stato di rovina per voi, e per tutti.

Si è riportato questo brano del diario del Piccioli perché estremamente realistico: la posizione del Capitano Ermenegildo, legittimista, si affida alle capacità spontaneistiche dell'insorgenza perché egli sa che dietro di essa vi erano le ragioni di una lunga questione demaniale, capace essa da sola di conquistare nuove leve al brigantaggio come in effetti avverrà anche dopo la defezione di Ermenegildo quando ovvero la virulenza del fenomeno non accennerà a finire. Viceversa la posizione di Angelo è più politica. Il continuo richiamo che nel corso del diario Piccioli fa agli interessi dei possidenti ci fa chiaramente capire che Angelo propende per la soluzione antifeudale che rafforza il ceto dei borghesi possidenti. È più politica infine la posizione perché incide sulle illusioni di Ermenegildo, prospettandogli che il credere prossima la caduta della Francia ed un ritorno degli inglesi e del Borbone è una pura illusione.

Si precisa ancor più la posizione di Angelo quando sempre nel diario, a giustificazione del suo abbracciare la causa francese, dirà: «A quest'epoca tutta l'alta nobiltà della campagna, i ricchi proprietari avevano premura che si formasse una guardia civica temendo che in un cambiamento di governo i tristi insorgessero contro di loro».

La massività del fenomeno è d'altronde testimoniata dall'episodio di Gagliano Aterno, sempre narrato dal Diario:

Un ordine del Generale ai sindaci ingiungeva di farsi un'iscrizione d'Intendenti proprietari, che facessero parte della Guardia Civica [in ogni Comune].

Il sospetto di poter servire da soldati di linea, ed una certa titubanza di compromettersi, fece sì che, ne' Comuni si ascrivessero pochi contadini non atti all'armi, ed i più inutili o per età, o pel personale: e così si ubbidiva all'ordine, e si deludeva l'importanza dell'oggetto: procedura passata in sistema sotto il Governo antecedente, in cui varie volte le milizie Provinciali erano solo numeriche: illusione che produsse a Principi ed allo Stato conseguenze funeste.

Dopo pochi giorni, si disse, che il detto Capitano Piccioli già fuggiasco erasi veduto nella Montagna di Serente con taluni armati.

A queste voci l'Intendente, e il Generale Comandante la Provincia spedirono il Gran Maggiore della Civica Signor Moscati a radunare, de' Civici, che con ottanta di essi si accampò in Gagliano nel palazzo del Principe Barberini Romano, forte per un fosso, che lo circonda, con un ponte levatojo. / Il Moscati aveva servito nel Reggimento di Roccaromana insieme con Piccioli /. Dopo qualche giorno si vide affisso in Gagliano, ed in que' convicini paesi un Proclama del Piccioli, con cui invitava la gioventù [i popoli] a prendere le armi arrolarsi sotto di lui tenuto a difendere il regno da un invasione, e proseguire la guerra per espellere i Francesi dal Regno.

Quest'appello trovava certamente de' fautori in quelli, che avevano fatto parte delle masse nel [17]99, e commesso misfatti; che l'apparizione dell'inquisitore de Angelis aveva posti in titubanza: in quelli che speravano guadagni, ed in altri onori, gradi, e soldi.

Moscato rispose con un avviso di non darsi retta a seduzioni mentre esso andrebbe a distruggere il Piccioli, ed i suoi complici uomini da nulla, che metteva a prezzo.

Il Capitano Piccioli punto da questa risposta, aveva aperto qualche pratica con taluni abitanti di Gagliano stesso, i quali lo premuravano a scendere dalla Montagna, assicurandolo della loro cooperazione.

Il Comune di Gagliano è sito a piè di un alto Monte boscoso, guarda Settentrione, tiene innanzi una pianura, ed altri comuni all'intorno: dalla parte di Occidente è il Villaggio di Secinaro, e sotto di questo un Monticello, che domina Gagliano.

Il Capitano Piccioli nella Montagna di Serento rattenne un giorno i legnajoli di Secinaro, li armò di un bastone, e nella notte seguente con essi, e con ventidue persone armate di fucile scese a Gagliano: lasciò sul monticello i legnajoli, che co' pali sul braccio figurassero riserve di altri armati [di fucili]: vi situò uno armato di fucile, perchè non li facesse allontanare: entrò in Gagliano di notte [alla punta del giorno], fece aprire delle feritoje ne' muri delle case dirimpetto al ponte del palazzo, ed aspettò [il giorno] all'apparire del giorno que' che erano con Moscati nel Castello si avvidero d'essere assediati: si credettero inferiori di numero per la riserva, che [credevano] figurare sul monticello.



Il castello di Gagliano (foto: Pasquale Casale).

Si cominciò a scambiare qualche colpo di fucile, che durò tutta la giornata, locchè produsse l'allarme ne' vicini paesi: accorsero molti armati ad ingrossare il numero delli assediati ne' tre giorni, che durò l'assedio, ed il Capitano Piccioli si vide alla testa di più [qualche] centinaia di sollevati [numerose genti armate]

La notizia se ne sparse rapidamente per la Provincia; da tutte le parti accorreva.

Intanto gli assediati non avevano viveri di alcuna sorte: si diedero a cuocere il grano trovato nel magazzino del Principe con cui debolmente si nutrivano.

Necessità e paura li spingeva a prendere un partito: il rendersi, o forzare l'uscita per il ponte era pericolosissimo.

Si pensò di scendere nel fosso con una scala, e risalire dalla parte opposta verso la campagna: Nella terza notte l'oscurità, un uragano con vento, e pioggia dirotta favorirono l'evasione: venuti nella campagna sorpresero un contadino armato in sentinella, e marciando a gran passi tutta la notte, rientrarono in Aquila. Il distaccamento fu disciolto: la sentinella giudicata e fucilata.

Il Capitano Piccioli credendo di tenere ben guardati gli assediati non ebbe sentore della fuga, se non ben tardi nel giorno seguente.

Allora credè di poter prendere stanza sicura in Gagliano: quest'azione gli fece un nome nell'opinione pubblica: spedì emissarj nella Marsica [ed in altri paesi, nella Provincia di Teramo], ed in altri luoghi per reclutare negli Abruzzi: i tristi, gli oziosi, e i desiderosi di guadagni ne' sperati saccheggi, si arrolarono sotto diversi Capi tutti però autorizzati, e subordinati al Piccioli: questa banda col nome di Compagnie, di 100 a 300 Individui, portando il nome di ciascun Capo, come per esempio compagnia Bianchi, compagnia Costantini ec. si videro in poco tempo formate nel 1° e 2° Abbruzzo, e ve n'erano dappertutto. Nel totale formavano più migliaia.

E qui mi sia permesso di far osservare, che in simili circostanze i primi successi molto influiscono all'esito.

Nel racconto di quanto finora avvenuto si vede la poca esperienza delle Autorità della Provincia nell'inviare contro un antico [esperto] Capitano con seguaci scelti, gente avventiccia non atta alle armi: quindi scegliere per quartiere il castello Baronale munito di fossato, mostravano alzare nella sera il ponte [quell'alzare nella sera il ponte nel Castello baronale di Gagliano] pubblico una certa timidezza, che nasce da convinzione nella debolezza propria; e danno all'inimico un indizio quasi sicuro della sua superiorità con veri soldati il Maggiore Moscati sua partita profittando [in mezzo] dell'oscurità, e dell'uragano avrebbe girato la posizione, ed attaccato l'inimico alle spalle, cogliendo alla spensierata que' che riposavano nella fiducia di non esservi alcun pericolo da quella parte: l'esito ne era certamente sicuro: e perciò dissipato, o distrutto questo primo tentativo del Capitano, rimaneva ne' malintenzionati l'esempio per tenervi a dovere, ed i popoli nell'opinione favorevole ai vincitori.

Questo errore ebbe lunghe, e gravi conseguenze, e lo vedremo ripetuto in altre circostanze per il nostro danno.

Perdonerò il lettore questa digressione, che mi è parsa conducente a far rilevare le prime cause dell'avvenimenti, che progrediscono con danno, e lutto ne' popoli, vi bisognano molti e grandi sacrificj per sedarli. Riprendo il filo della storia.

Intanto il Generale Goulus Comandante la [nostra] Provincia di Aquila privo di forza si trovava in cattiva posizione ed aveva spedito al Generale Doumbroschi [in Chieti] Comandante la gran divisione delli Abruzzi in Chieti, per chiedere soccorso di truppe Francesi: aveva anche spedito il tenente di Gendarmeria Don Errico Alò in Sulmona a quel Comandante la Vallata, ed opportunamente prima, che s'interrompessero tutte le comunicazioni.

Esso Generale con pochi gendarmi si sosteneva appena nella Capitale di Aquila.

I popoli negli Abruzzi costernati da questi avvenimenti ne temevano le triste conseguenze: chi nascondeva: chi si occultava: i tristi solo dalla plebe ingigantirono minacciosi, appoggiati da numerosi compagni [bande], che scorrevano da un punto all'altro. Il Capitano Piccioli aveva avuto la precauzione di proibire espressamente ogni saccheggio senza suo ordine: di non uccidere i soldati Francesi che cadessero [si rendes-

sero] prigionieri di fornirgli di razioni di viveri, promettendo [anzi di dare] un premio di sei ducati ognuno, che gli sarebbe condotto vivo.

Permetteva solo di provvedersi le razioni di viveri ne' Comuni, e data esso il soldo giornaliero di venti a ciascuno di quelli, che si trovavano direttamente sotto i suoi ordini.

Difatti soldati Francesi isolati, presi, si tenevano ben custoditi in qualche chiesa isolata fra monti e con buona [doppia] razione di viveri.

Queste disposizioni erano atte a salvare i Possessorj ed il popolo in generale da tutti gli orrori dell'anarchia nascente: ma come farsi ubbidire da genti avventicce, ed avide di guadagno? Ciò non ostante produssero una minorazione de' mali per allora / come dirò / ma non rassicurarono i popoli. Vedevano che Napoleone presto, o tardi sbarazzato dalla guerra di Prussia, rivolgerebbe una parte delle sue forze a sottomettere i ribelli in questo Regno: si temeva un Massena: la confusione, che nasce necessariamente ne' primi impeti, degli innocenti coi tristi: gl'incendj, e tutti gli orrori di guerra sterminatrice ad esempio.

Dall'altra parte nessuno voleva comprometersi assumendo le parti del governo / unico mezzo per salvare la Padria / per tema degli insorti, e per attendere i futuri avvenimenti nella guerra di Polonia.

Il tenente Alò ottenne in Sulmona da quel Com.ne la vallata una Compagnia di volteggiatori Francesi, e unita a varj gendarmi a cavallo, ed a piedi, marciò alla volta di Gagliano per attaccare del movimento.

Il Capitano Piccioli dispote le sue genti lungo il monte, che sovrasta quel paese, a piè del bosco; si preparò a combattere: era superiore per numero e per la posizione ai Francesi ed eguale in coraggio, ma questi avevano la tattica militare, che mancava agli altri. Nel mentre prendeva queste disposizioni e percorreva la linea di operazione appena slontanato, gl'insorti fucilarono due Signori della ricca famiglia Voce di Gagliano stesso, che erano stati arrestati nell'insorgenza, voluti rei di corrispondenza co' francesi: credeva il Capitano d'averli salvati dal furore de' tristi col tenerli arrestati; ma questi sospettandone, profittarono di quell'occasione per disfarsene. S'impegnò il fuoco: il Capitano Francese colpito in una coscia da una palla, e caduto a terra, animava ciò non ostante i suoi gridando continuamente avancè.

Il combattimento durò più ore: finalmente all'approssimarsi della notte il Capitano Piccioli con i suoi si ritirarono verso la Marsica per la via della montagna di Baulle: i Francesi si acquartierarono a Gagliano per attendere altri rinforzi.

Nel mentre accadeva quanto ho descritto, voci incerte circolavano da tutte le parti: lo sbigottimento era generale.

[Io mi diressi a Caporciano in compagnia di mio Cog.no Don Pasquale Galli di Fontecchio procurando di giungervi al principiar della notte, ma nello scendere da monti vedemmo una quantità di fochi accesi in varie Montagne, come disposti per accampare: disposizione era questa del Capitano Piccioli per dare tono alla sua posizione ed atterrare le menti sul numero de' suoi.

Io me ne tornai in casa, e nella mattina seguente m'incamminai per Aquila solo, ad oggetto di rilevare il vero stato [posizione] delle cose, e quali disposizioni si prendevano per la pubblica sicurezza, ed a me premeva per quella coccarda Francese, che avevo portata come Civico pubblicamente, locchè mi faceva temere da parte degl'insorti.

Dippiù vi era stata qualche differenza con un fratello del Capitano Piccioli, che sebbene ragionevole [per parte mia] ne era rimasto adombrato.

Giunto sulla pianura di Barisciano incontrai un vaticale chiamato Paladino mio conoscente, che mi disse di venire dall'Aquila, di aver veduto fra i mandoleti di Pienze, a 6 miglia sotto l'Aquila, molta gente armata ivi appiattata, e m'insinuava a tornarmene indietro.

Non me lo feci dire due volte: strada facendo ripensavo qual partito sarebbe a prendersi. L'amore per la Padria era in me il dominante: o che regnasse Ferdinando, o Napoleone io non desideravo, che la quiete de' popoli: io dicevo, la guerra si fa da armate, ad armate, le sollevazioni de' popoli, che vi si vogliono immischiare, ne soffrono sempre la peggio: l'ammassamento di gente insubordinata produce sempre danni immensi al popolo in generale: li omicidj per vendette particolari, i tumulti, le rapine, i buoni, le donne, i fanciulli, i vecchi esposti al furore di scatenata plebaglia: ne segue la necessità quindi di difendersi, e di fare un partito opposto, dal che la guerra civile lunga, inestinguibile per anni, ed anni, perchè dove sono i morti, esiste il desiderio di vendetta de' parenti, degli amici: e se forze imponenti sopravvenissero o di Ferdinando per nuova pace, o di Napoleone stesso, potranno comprimerla, o dissiparla, ma non distruggerla: l'odio, la tradizione, si estende anche a successori, ed alla prima occasione ricomparisce più feroce di prima, gli orrori dell'anarchia del 1799 mi tornano in mente. Dall'altra parte la speranza di veder riformate le irruginite vecchie istituzioni: un ordine, un miglioramento di tutte le classi del popolo che si annunziava, erano una molla che spingeva a cooperarvi.

Mi determino dunque a sostenere il governo esistente; l'opinione de' miei antenati: la giustizia della causa otterranno un risultato: Iddio infine provvederà.

Se si legge tra le righe del diario del Piccioli balzano evidenti alcune realtà:

- 1) la diffusione del brigantaggio in forma macroscopica,
- 2) la natura popolare di esso,
- 3) la sua strumentale politicizzazione.

La situazione non sarà affatto modificata al sopravvenire, dopo il decennio, dei Borboni.

La questione demaniale rimase tutta in piedi in quanto la legislazione antif feudale e la relativa quotizzazione seguì ad operare anche sotto i Borboni.

Pertanto il brigantaggio che era già stato legittimato dalla presenza del Cardinale Ruffo, rinasce in maniera virulenta. Il Sovrano dopo la restaurazione è da un lato portato a porre termine alla illegalità che nelle incertezze del decennio francese era violentemente prosperato anche perché in parte il Sovrano mantenne molte delle riforme attuate dai sovrani francesi, d'altro canto, tuttavia, non poteva rinnegare i rapporti che aveva mantenuto con il brigantaggio nella resistenza ai Francesi.

Si rileva quindi che il brigantaggio antifrancese e quello antiborbonico hanno una comune matrice: l'insofferenza verso lo sconvolgimento dell'assetto feudaldemaniale che aveva consentito nel tempo, viceversa, l'esercizio degli usi civici fondamentali per la sopravvivenza di cospicui strati delle plebi rurali.


È in mio possesso un registro di verbali che una unità di polizia del Regno di Napoli di stanza a Pentima oggi Corfinio in Provincia dell'Aquila e con giurisdizione su parte dell'Abruzzo Ultra secondo e ampia parte del Citra meridionale, diretta da Antonio Giacchesi invia al Commissario del Re colonnello De Franchi di stanza a Sulmona.

Il periodo è seguente alla restaurazione e va dal 12 novembre 1823 al 7 settembre 1825.

Il registro ovviamente inedito meriterebbe una pubblicazione integrale data la messe di notizie e di osservazioni che in esso è contenuta.

Dunque Antonio Giacchesi ha una anzianità di servizio di venti anni essendo entrato nell'ufficio dal 1805 percorrendo la carriera da Capitano a Maggiore dei militi ed essendo capo di squadriglia con una vasta giurisdizione. Vive ovvero tutto il travaglio sociale che produrrà la eversione della feudalità. Nel 1825 parla di una *riprinciata carriera*. Ovvero di una carriera interrotta nel decennio francese.

Campioniamo con una relazione del 1 agosto 1825 con data topica Valle di Forca o sia Fontana.



“Le continue mie marcie produssero il buon effetto, chè la comitiva di Gasbarrone uscisse dai boschi di Rocca di Mezzo, Gagliano e Secinaro.

Nella scorsa notte gli briganti si erano diretti verso questo locale. Io ero venuto ad impostarmi senza sapere che D'Amico e Franchi avevano fatto lo stesso. Si rimase in ignoranza da ambe le parti. Alle ore 4 e mezza della notte ho inteso tirar di fucilate in picciola distanza. Ho riconosciuto le voci di D'Amico e di

Franchi, son corso al locale ed ho trovato che tre arrestati erano stati liberati perché subito si eran buttati per terra ed il quarto uomo Don Serafino Bologna condotto dai ladri si è trovato ucciso un tiro di fucile lontano, avendo ricevuto due colpi, uno dietro una spalla, passato da parte a parte ed un altro al polso sinistro. Sopra le colline dove son fuggiti gli ladri si è trovato del sangue ma si è disperso o per manovra de ladri o per la strettezza della macchia. Ho scritto al Sindaco di Castel Vecchio affinché mandi a prendere il cadavere. Io non mancherò per la persecuzione, ma forse non più verranno da queste parti, giacché per puro miracolo si sono salvati.

Casa di Colananni – Forca Caruso 3 agosto. Al Commissario del Re. Il dispiacere che ha mostrato nel suo foglio in data 1 agosto n. 6979 è giustissimo ma deve ripetere dal caso e dal locale il non essersi preso Gasbarrone. Se il fuoco era altrimenti diretto, sarebbe morto Gasbarrone e tutti i quattro gli presi senza altro Briganti. A me si conveniva una lode perché mi posi in mezzo al più grave pericolo per evitare un massacro che senza di me sarebbe avvenuto infallibilmente. L'ignoranza che differenti squadriglie erano postate nell'istesso locale non poteva presentare altro che un favore degl'assassini ed una stragge fra noi. Sono affari di notte ed in luogo niente favorevole. Il Regio Giudice che accedé ieri conobbe tutto e non credeva come si era evitata una stragge. Don Serafino Bologna volle incontrare la morte. Fu ucciso da Briganti due tiri a spalla distante dall'altano ed in luogo aperto. Il colpo mortale che gli traversò il petto doveva riceverlo curvo ed in distanza di pochi palmi perché teneva bruciato la camicia. Ha diretto a me un rimprovero, che ho accettato per la dovuta subordinazione militare, e pel rispetto che si deve ad un Commissario del Re.

Istessa data


Ieri la notte avvenne la riunione degl'assassini divisi, non ostante che situassi nove posti a tutti gli ripassi per averli nelle mani. Ciò ebbe luogo sopra Goriano Sicoli in luogo aperto, dove presero due castrati e dopo divisi marciarono di giorno ed a veduta di tutti nel numero di sette. Ne manca uno, che sarà o ferito o morto, stante il sangue rinvenuto. Al ragazzo che guardava la mandra gli dissero: è morto Don Cheno Corssetti! Rispose di no. Per questa negativa gli fu dato un colpo di taglio nella testa. Appena seppi tal notizia e mi fu indicata la direzione verso la montagna di Cucullo, feci diverse spedizioni che restò consumata tutta la giornata, ma nulla si seppe.

Riunita tutta la forza, mi incamminai per tornarmene in questo luogo. Nell'imbrunire dell'aria intesi tre colpi di fucile per la strada di Cucullo. Corsi e disposi su vari punti la forza. Un'avanzata viddi venire con Gend'armi, ed era Santoro. E lì domandò chi aveva tirati gli colpi, gli rispose: *Questo cazzo*. Ed avendogli soggiunto: *siamo della squadriglia di Giacchesi*, replicò Santoro: *si frechi Giacchesi con tutta la squadriglia, avete fatta questa presa*. A questa ingiuria si eran disposti ad attaccarli. Corsi ed appena con minacce mi riuscì di far retrocedere tutti gli individui di squadriglia che erano divenute furie. Lo passo alla sua intelligenza”.

Da questi passi riportati emerge una situazione chiara. Nella repressione del brigantaggio si sono organizzati dei corpi separati le *squadriglie* al comando di militari, il maggiore Antonio Giacchesi nel caso di specie, che rispondono ai Commissari del Re. Non doveva correre buon sangue tra la Gendarmeria regolare e questi corpi separati come risulta dall'episodio riportato.

È bene riportare ancora passi delle relazioni, illuminanti le prese di posizione dei *possidenti*, evidentemente quelli nuovi, che hanno tutto l'interesse a reprimere il brigantaggio:

“19 giugno 1824 – Quest'oggi mi son portato in Solmona. Molti possidenti vogliono prendere in consegna gli arrestati per misure di polizia e ripresentargli ad ogni ordine. Quelli arrestati che avevano altre reità sono stati condannati dalle autorità competenti e dopo espiata la pena resteranno a sua disposizione. Se ella crede opportuno permettere che siano consegnati quelli che non ha costato altro che la diffamazione me ne dia gl'ordini, mentre alla presenza dell'autorità locale tutto si eseguirà”.



Mappa della costituzione del demanio di Celano (particolare)
(A.S.A. Atti Demaniali, b 132).

La posizione del Giacchesi è evidentemente garantista. I possidenti vogliono prendere in consegna i sospettati e i rilasciati per insufficienza di prove, il Giacchesi chiede al Commissario del Re ordini in tal senso non essendo convinto che si possa procedere in tal modo.

Giacchesi dà anche consigli per rendere più razionali le disposizioni, mostrando quanto di improduttivo v'è in esse:

“28 giugno 1824 – L'attaccamento che ho con la sua persona mi porta al dovere di dirle tutte le osservazioni che molti han fatto al suo ordine diramato per mezzo delle autorità della provincia riguardo alla proibizione di trasportare il pane nei luoghi montani e boscosi, potendolo conservare o nelle Comuni più vicine o darlo in deposito presso le Colonne mobili che esistono. Dicono che tali ordini sono nocivi per gli Padroni di armenti, specialmente per qualunque persona che deve permanere in detti luoghi e di minor danno agl'assassini, perché questi possono prendere il pane e qualunque altra cosa di vitto o per istrade o pure appena giunto ed hanno il piacere di averlo pronto sera e mattina allorché si conduce. Necessiterebbero tanti distaccamenti per quante sono le mandre di pecore, per quanti sono i lavoratori. Il danno è incalcolabile giacché per i Pastori che sono distanti dal Comune una giornata vi bisognano due conduttori al giorno, per quelli che sono più lontani quattro, ed in tal modo verrebbero a consumare tutto l'introito. Dippiù che non è necessità mangiare pane, avendo ad ogni loro arbitrio, carne, latte e cacio”.

Traspare a volte nella relazione il modo di vita dei briganti:

“29 dicembre 1824 – Nel ponte della Torre tenimento di Pratola e Solmona nella mattina del 24 prima giorno fu rubato da tre persone armate di baionetta, fucile e carabina, e travestite, un lavoratore di pettini [probabilmente arnesi per la tessitura] a venderli. Io non ho curato prenderne conto senza suo ordine [evidentemente ogni azione di squadriglia in quanto di corpo separato, doveva essere ordinata dal Commissario del Re]. Nel Comune di Pratola vi sono vari sfaccendati, mangiano bene, di continuo nelle cantine, e sostengono donne prostitute, non ostante sono con moglie e figli e non posseggono nulla”.

Altro fenomeno trainante del brigantaggio era la renitenza alla leva. Questa si operava per sorteggio. I sorteggiati fuggivano ed anche i non sorteggiati che per assenza dei primi sarebbero stati costretti a subentrare.

“1 febbraio 1824 – Fin dall'anno scorso rimase incompleta la chiamata de' coscritti in questo comune [Pratola] a causa della fuga di tanti avendo sofferto gli numeri posteriori sorteggiati a causa della mancanza de' primi. Dopo tante premure si è ridotto l'adempimento ad un sol individuo”.

Il fenomeno del sottrarsi al reclutamento era pertanto dilagante.

Sempre dal Giacchesi sappiamo che una modalità della repressione passava attraverso la delazione:

“Pentima 8 febbraio 1825 - [...] Ella ha conosciuto la mia scrupolosità nel tacere le persone che segretamente mi fan conoscere gli ladri. Esse sono morali e possidenti, ma non debbo palesarle, perché gli manderei incontro a pericoli certi. Deve riflettere che gli stessi dirubati han detto di non aver conosciuto alcuno. Le Autorità locali scrissere

al Regio Giudice di Solmona che in Pacentro [dove viceversa il Giacchesi aveva compiuto arresti] non v'era persona sospetta.

Si deve concludere che niuno vuol comparire in giudizio del quale si prevede sempre un esito favorevole agl'assassini. Dietro tali riflessioni Ella può concludere come meglio stima".

Molti dei briganti inoltre provenivano dalla esperienza Ruffo del 1799:

"Al Regio Giudice di Bomba [Chieti], 19 ottobre 1824 – Sono assicurato che su il tenimento di Archi e di Perano, luoghi di sua giurisdizione vi esiste in una masseria vicino la Torretta un tal Cassiodoro del fu Gennaro Natale nativo di Castelnuovo. Il medesimo mi viene rappresentato da persone dabbene di esser un ladro pubblico che incominciò tal carriera fin dall'anno 1799. al medesimo ascrisse l'altro serio delitto di ricettatore di assassini. Io la prego con tutta la prestezza possibile, che per mezzo di esatta spia sapere se il traffico degl'assassini e specialmente de' due pregiudicati di Ari, Donato di Iorio e Camillo Gasparre persiste in detta masseria".

Sulle modalità di aggregarsi delle bande abbiamo questa relazione:

"Pentima 23 ottobre 1824 – Il nuovo metodo di rubare nella Provincia di Chieti rende impossibile il conoscere individualmente le persone [...] La notizia sicura [è] che sopra il Vado di Coccia erano diciannove individui, nella Maiella a direzione della Fara S. Martino erano dodici. Alla montagna di Pretoro se ne videro sette.

Con l'istessa facilità si uniscono e si sciolgono, giacché ognuno ha le armi nascoste in luoghi deserti".

Naturalmente in questa guerriglia ha un posto eminente la vendetta intimidatoria anche nei confronti dello stesso Giacchesi:

"11 luglio 1824 – [...] Un colpo di fortuna mi ha giovato di non soffrire un danno sul grano. Nella mia assenza da quattro persone armate alle ore due della notte, giovedì otto corrente fu dato fuoco ad una manoppiara di grano metuto perché tal terreno è stato sempre a mio conto e s'ignorava d'esser stato affittato. Ho dovuto far ritirare tutto il grano con precipitanza e farlo guardare ogni notte".

Questa eredità lasciò lo stato borbonico allo stato unitario.

La quotizzazione fu portata avanti da quest'ultimo, ma procedette con estrema lentezza e non andò a beneficio dei contadini poveri. Ed anche quando a questi ultimi toccò qualche quota, la mancanza di capitali per le spese di esercizio determinò il ritorno nelle mani dei feudatari e dei borghesi provinciali di molte di queste quote.

È questo l'humus nel quale prospererà il brigantaggio meridionale postunitario che trovò peraltro alimento nello sbandamento creato dalla dissoluzione dell'esercito borbonico. E che trovò ulteriore alimento dal punto di vista organizzativo, essendo diretto come si è portati a credere e come fu, dal vicino Stato della Chiesa, nella presenza di agenti borbonici come lo spagnolo J. Borjes che con l'aiuto del clero,

cercarono di trasformare il brigantaggio stesso in una generale insurrezione legittimista. Per stare agli Abruzzi Josè Borjes in fuga dalla Calabria verso lo Stato Pontificio fu anche nella nostra regione. Ex ufficiale spagnolo, egli veniva da una esperienza carlista ovvero da quella esperienza detta anche tradizionalista che appoggiò il pretendente al trono di Spagna don Carlos, fratello del re Ferdinando VII contro la figlia di questo Isabella che era viceversa divenuta regina di Spagna. Sostenitore intransigente della tradizione nazionale, don Carlos aveva raccolto intorno a sé le forze avverse al liberalismo. Si addebitava alle idee liberali infatti l'indebolimento della monarchia e la conseguente crescita della democrazia parlamentare, e l'indebolimento della Chiesa subordinandola al potere temporale. L'insurrezione carlista contro Isabella era durata dal 1833 al 1839, data quest'ultima nella quale fu firmata la convenzione di Vergara, con conseguente esilio di don Carlos.

Di qui lo sbandamento dei suoi seguaci, tra i quali appunto il Borjes che riparò nelle Province meridionali organizzandovi le bande che stavano già nascendo¹. Prendiamone un esempio tra i tantissimi che si potrebbero produrre.

1 - Il Borjes s'era in effetti messo a servizio del comitato borbonico di Marsiglia ed era sbarcato da Malta a Brancaleone di Calabria il 13 settembre 1861 a capo di una trentina di ufficiali e di soldati spagnoli, sicuri di trovare l'unanime consenso della popolazione e di compiere un'azione di carattere politico.

Dopo un vagare incerto si unisce al brigante Serravalle. Va quindi a Monticchio dove incontra il famoso bandito Crocco che lo tradisce e lo disarmava. Di qui tenta di fuggire verso lo Stato pontificio, ma a Sante Marie di Tagliacozzo in uno scontro con i bersaglieri muore. È utile ricordare come a Sante Marie sarà ricordato l'episodio che si svolse alla cascina Mastroddi.

Furono apposte due lapidi che riportiamo con la notazione che la prima apposta nel 1966 fu sostituita dalla seconda nel 2003.

IN QUESTO CASOLARE L'8 DICEMBRE
AL COMANDO DI ENRICO FRANCHINI SOLDATI ITALIANI E
GUARDIE NAZIONALI DI SANTE MARIE FIDENTI NELL'UNITÀ
D'ITALIA PRODEMENTE DEBELLAVANO ARDITA BANDA MERCENARIA
CHE CAPEGGIATA DA JOSÉ BORJES MIRAVA A RESTAURARE IL
NEFASTO REGIME BORBONICO. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
DI SANTE MARIE L'8 DICEMBRE 1966 P.B.

IN QUESTO REMO-
TO CASOLARE L'8 DICEMBRE 1861 SI INFRANSE L'ILLUSIONE DEL
GEN. JOSÉ BORJES E DEI SUOI COMPAGNI DI RESTITUIRE A
FRANCESCO II IL REGNO DELLE DUE SICILIE. CATTURATI DA
SOLDATI ITALIANI E GUARDIE NAZIONALI DI SANTE MARIE AL
COMANDO DI ENRICO FRANCHINI FURONO FUCILATI LO STESSO
GIORNO A TAGLIACOZZO. RIPOSINO IN PACE. L'AMMINISTRA-
ZIONE COMUNALE DI SANTE MARIE E IL SACRO MILITARE
ORDINE DI SAN GIORGIO L'8 DICEMBRE 2003 POSERO.

Le diverse accentuazioni delle lapidi denotano passioni civili legate al brigantaggio che confliggono e che non sono del tutto spente.

Interrogatorio del bandito Vincenzo Calvisi di Poggio Picenze condotto dal delegato di Pubblica sicurezza di Carsoli:

(31 luglio 1863) "Mi chiamo Vincenzo Calvisi figlio di Martino di anni ventisei di Poggio Picenze, comune di Barisciano (Aquila), celibe, bracciante, non detenuto né processato, ho fatto il soldato nel 2° granatieri per quattro anni sotto il Borbone, ed uscito da Gaeta insieme ad altri del reggimento, sbarcai a Terracina e sciolto dal servizio rimasi in Roma nei lavori della ferrovia".

Questa, come altre deposizioni, danno la chiave per capire come avveniva il reclutamento. Trattasi di sbandati dell'esercito borbonico e quel che più conta trattasi di braccianti ovvero di appartenenti al ceto di quanti non possessori di terre, al momento dell'abolizione dei diritti di uso civico quali il legnare, il pascolare, il fruire delle terre collettive, si vedono costretti ad arruolarsi nell'esercito borbonico. Al dissolversi di esso "sciolti dal servizio", tentano altre vie. Una, quella di Calvisi, il lavoro nella ferrovia a Roma. Già con Pio IX infatti s'era iniziata la costruzione della Stazione Termini ed, immediatamente dopo, di quel quartiere che farà capo a Via Nazionale. È in questa massa di sbandati che dal mestiere di carbonai, di pastori, di soldati, si trovano a vivere la condizione di manovali salariati che possono pescare le nuove leve i capibanda. Prosegue nell'interrogatorio Vincenzo Calvisi:

"Trovandomi una mattina di Domenica del mese di marzo passato sulla piazza di Frascati venne da

*Descrizione di uno dei tre
briganti responsabile del
sequestro degli ingegneri
Kibel e Guglielmo, avvenuto
nella strada nazionale Pizzoli
Montorio.
(A.S.A. Prefettura,
Atti di Gabinetto,
I versamento, b. 18 fasc. 2)*

Il Capo di tre briganti
Ha l'età di anni 35 circa, e qualcuno dice anche meno
Statura vantaggiosa = Complesione giusta -
Barba respiccia, che sino ad un venti giorni dietro era
all'Italiana, ed ora si fa crescere intera -
Aspetto non disgradevole - mediocre statura
Veste una giacca bleu oscuro con quattro file di bottoni
di metallo bianco simili a quelli usati dai Carabinieri
Ha sospeso al petto un crocifisso di ottone lungo circa 12 centimetri, e la effigie in argento della Vergine.
Pantaloni lunghi oscuri - divisi a due terzi delle gambe. Ha
alla cintura una fascia di cotone di vari colori -
È armato di un fucile a due canne, e di un revolver -
Si hanno argomenti per ritenere che non sappia leggere.
Egli stesso si fece ad uno dei sequestrati, di aver scorsa la campagna
da nove anni, per essersi compromesso in reazioni contro il
nuovo Governo -

me un certo Stramenga insieme ad altri cinque o sei che non conosco e mi interrogò se volevo andare con lui alla montagna per venire a rimettere sul trono Francesco II, dandomi la giornata di paoli quattro ed io per rivedere la famiglia vi acconsentì”.

Ancora, così deporrà il Sindaco di Tornimparte Candido Corpetti sul capobanda Giovanni Colaiuda:

“Tutte quelle delucidazioni che posso dare alla giustizia come Sindaco di Tornimparte circa la comitiva brigantesca comandata da Giovanni Colaiuda e che in maggio ultimo raggiratasi per la montagna di Tornimparte stesso, son pronto a somministrarle per qualsiasi istruttorio sviluppo, cominciando col dire che il Giovanni Colaiuda è un soldato sbandato dell'esercito Borbonico, di pessima rinomanza, e che sin dal tempo dello sbandamento 1860 si diede a scorrere la campagna ricoverando presso Roma. Egli ha un fratello a nome Angelantonio, il quale quando la comitiva in parola raggiratasi nei dintorni di Tornimparte frequentemente era con essa in relazione, come si dice pubblicamente, andando e venendo dal fratello”.²

Vi fu indubbiamente un effetto trascinarsi anche perché dopo il febbraio del 1861 circolò negli Abruzzi e nell'Ascolano, questo manifesto del comitato borbonico provinciale:

Italiani!

L'ordine del giorno del generale Pinelli testè emanato alla colonna mobile degli Abruzzi e dell'Ascolano è tale che apertamente ci svela l'iniqua trama ordita dalla barbara ed ipocrita invasione Piemontese. Ad ogni cuore italiano, ad ogni cuore cattolico, ad ognuno che senta appena un principio di onore e di civiltà deve destare sensi d'indignazione.

Un tale documento mentre non ha bisogno di commenti, deve avere la maggiore pubblicità. Quelle parole di sangue sono un'onta pel secolo in cui viviamo, gridano vendetta, smascherano dinanzi al mondo civilizzato l'infamia, la bassezza, l'irreligione di chi s'arrogava il titolo di redentore del nostro sventurato paese.

Popoli dell'Ascolano e degli Abruzzi, voi siete i primi che vi mostraste degni del nome Italiano; Dio e la Patria tengono conto dei vostri sacrifici, voi combatteste, e combattete ancora per le più nobili aspirazioni dell'uomo, per la Religione, per i vostri legittimi Sovrani; o vincitori o vinti, la storia vi chiamerà gli eroici difensori dell'onore nazionale oltraggiato dai vostri ingannati fratelli!

Una legittimazione in piena regola che partiva inoltre da una fonte ineccepibile: il deposito sovrano Francesco II.

E dall'altro lato tra breve una legge che vale la pena riportare per i toni crudi, senza sfumature, chiusa come essa era ad una valutazione latamente sociale del

2 - P. DI PROSPERO, *Dove osarono i briganti*, Napoli, 2004, pag. 101.

107 93 110 //

Carissimo Amico S. Paolo Antonini avete visto questa
 di me padre Ferdinando Cecconi potessi
 scappare da queste pene e dormire la notte
 in terra in mezzo all'acqua; sig. Stima
 di mio Cajo ci sono ricordati di me sorelle
 Fratell'Orsilia nella Chiesa e Padre giacchi non mi
 avete potuto scappare da queste pene manda-
 tami la S. Bene di pene, pregate Dio per
 me. Carissimo mio Amico S. Paolo Antonini
 se bacio le mani e di piedi vi prego di benedirvi
 le vostre grazie sopra di me ho contestato il capo
 Brigate Borbonico a ginocchi nudi di contin-
 ta per 2000 ducati se avete piacere di razi-
 brarmi, se no domani a mezzo giorno andrò
 a vedere io Ferdinando Cecconi sarà pascato
 all'altro volta. Rimandate lo quanto di mano
 per regolarvi di f. 400 né.

Io Ferdinando Cecconi
 A. Lettera quanta Ferdinando Cecconi

106 89 //

Caro Dio Giuseppe se voi avete desiderio di
 rividermi, Cari Fratelli e Sorelle di non
 fare sapere niente a nessuno, e per carità
 di non far sapere qualche cosa alla foga
 perché io sono in mano da 25 bajonette
 potete confidarsi in che stato mi ritrova-
 ro con la fucilazione di me. Vi prego
 che mi mandate cinque mila scudi e
 subito, e presto se avete misericordia di me
 15 anelli d'oro, e due orologi, per carità
 non far sapere niente alla foga per-
 che sarei subito fucilato.

Io Ferdinando Cecconi
 A. Lettera quanta Ferdinando Cecconi

Lettera del Sacerdote Don Ferdinando Cecconi sequestrato da una banda di briganti
 (A.S.A. Corte d'Assise, Processi della Reazione e Brigantaggio, b.5).

fenomeno, dimentica del fatto che molte delle popolazioni infestate dal brigantaggio, nel turbinio delle mutazioni economiche cui erano state sottoposte vivevano ormai allo sbando. Certo non si poteva chiedere ad una legge che doveva porre fine a crimini e delitti molte volte nefandi, che avevano peraltro dietro di sé la copertura ideologica della fedeltà al re, non si poteva chiedere l'accento sia pur minimo ad una considerazione sociale del fenomeno³, e pertanto tale legge ha tutti i caratteri di una normativa di guerra che va poco per il sottile.

3 - Il problema a livello sociale fu tuttavia delibato nella inchiesta parlamentare nel 1863. Si legge nella relazione dell'on. Giuseppe Massari già esule meridionale di origine pugliese:

«Il circondario di Sora in Terra di Lavoro è limitrofo al territorio pontificio, e quindi esposto tuttodi alle incursioni delle bande brigantesche 'che tranquillamente' e con tutti gli agi immaginabili si organizzano in quel territorio; frattanto il brigantaggio è ivi affatto, transitorio, e non trapassa i limiti della importazione. E perché? Perché la condizione del contadino è migliore, che altrove, perché il paese è assai industrioso e commerciante, perché i lavori della strada ferrata hanno adoperato molte braccia e cagionato l'aumento dei salari. La banda di Chiavone era reclutata tra i contadini più miseri della selva di Sora e della vicina valle Roveto. Nel Molise la con-

Leggiamola:

*LEGGE colla quale sono date disposizioni dirette
alla repressione del brigantaggio.*

15 agosto 1863

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Fino al 31 dicembre corrente anno, nelle Provincie infestate dal brigantaggio, e che tali saranno dichiarate con Decreto Reale, i componenti comitiva, o banda armata, composta almeno di tre persone, la quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti, ed i loro complici, saranno giudicati dai Tribunali militari, di cui nel libro II, parte II del Codice penale militare, e con la procedura determinata dal capo III del detto libro.

dizione del contadino non è prospera, così pure nella Basilicata, dove in aggiunta sono assai vive le controversie per usurpazioni di beni demaniali. Nel circondario di Avezzano, in provincia di Aquila i contadini vanno a lavorare nel vicino agro romano e guadagnano onestamente la vita. Quel circondario, al pari di quello di Sora, è limitrofo al territorio pontificio, ed ivi pure il brigantaggio è conseguenza d'importazione. In generale ciò si avvera, in tutto l'Abruzzo aquilano, perché in esso pochi sono i contadini i quali non abbiano qualche vincolo alla terra. Nell'Abruzzo teramano il fatto del quale accenniamo, risulta con molta evidenza: in quella provincia fu l'ultimo asilo delle truppe borboniche la fortezza di Civitella del Tronto, la quale si arrese dopo la caduta di Gaeta; non mancava adunque il fomite del brigantaggio: pertanto la provincia fu preservata dal flagello a motivo, senz'alcun dubbio, della mitezza e del patriottismo dei suoi abitanti, ma anche perché lo stato economico del contadino non è cattivo. Il contrapposto che risulta dalla diversità delle condizioni sociali ed economiche è evidente; non solo esso si scorge facendo il confronto tra le diverse provincie, ma è visibile anche senza uscire dai confini di una stessa provincia. Valga ad esempio l'Abruzzo chietino. Nel circondario di Chieti è stabilita tra il proprietario ed il contadino una specie di società, mediante la quale questo si obbliga a prestare la propria opera, e l'altro il fondo od il capitale. Il profitto è ripartito in determinate proporzioni, le quali variano a seconda della fertilità del terreno. Il contadino perciò non è un semplice bracciante che per salario lavora la terra, ma è invece legato a questa, partecipa agl'interessi del proprietario. Nel circondario di Chieti il brigantaggio è stato importato, ma non vi ha mai gettato radici. In un altro circondario della stessa provincia, in quello di Vasto, la sorte

Art. 2

I colpevoli del reato di brigantaggio, i quali armato mano oppongono resistenza alla forza pubblica, saranno puniti colla fucilazione, o coi lavori forzati a vita, correndovi circostanze attenuanti.

A coloro che non oppongono resistenza, non che ai ricettatori e somministratori di venire, notizie ed aiuti d'ogni maniera, sarà applicata la pena dei lavori forzati a vita, e concorrendovi circostanze attenuanti, il maximum dei lavori forzati a tempo.

del contadino non è così lieta: si avvicina a quella del contadino delle province di Campobasso e di Foggia, ed il circondario di Vasto è stato una delle contrade abruzzesi dove più il brigantaggio è imperversato; né è incominciato a declinare se non quando attivandosi i lavori della strada ferrata la povera gente ha potuto accorgersi che il valore della mano d'opera era di molto cresciuto, e che il lavoro può procacciare un guadagno onesto, sicuro e copioso.

In alcune località il contrapposto è visibile entro i limiti dello stesso mandamento. Nella medesima provincia di Chieti sono nel medesimo mandamento Bomba e Montazzoli: a Bomba la sorte del contadino non è cattiva; a Montazzoli si avvera l'opposto. Il numero dei briganti nel primo paese è scarsissimo, nel secondo è rilevante.

Ma vi è ancora di più. Il mutare delle condizioni sociali ed economiche nella stessa località attenua, se pure non distrugge compiutamente, la predisposizione al brigantaggio. Un onorevole senatore di Capitanata ci narrava il fatto seguente. Durante il decennio della occupazione militare francese, Orsara fu uno dei paesi che fornì maggior numero di briganti. Il Governo borbonico stimò opportuno di dividere i beni demaniali di quella terra fra coloro che possedevano un capitale di 20 carlini in giù. Il concorso fu numerosissimo: ognuno poté acquistare una mezza versura di terreno (due jugeri) ed una intiera, allorché la qualità dei terreni era assai cattiva. Mutate in tal guisa le condizioni sociali ed economiche, Orsara ha fornito uno scarsissimo contingente all'attuale brigantaggio: in questi ultimi tempi cotesto contingente riducevasi a due.

La condizione di cose, della quale siamo venuti fin qui discorrendo, ci sembra porgere in modo non equivoco la nozione di una delle cause che con maggior efficacia generano fatalmente in alcune provincie meridionali la funesta predisposizione al brigantaggio. Il sistema feudale spento dal progredire della civiltà e delle prescrizioni delle leggi ha lasciato una eredità che non è ancora totalmente distrutta; sono le reliquie d'ingiustizie secolari che aspettano ancora ad essere annientate. I baroni non sono più, ma la tradizione dei loro soprusi e delle loro prepotenze non è ancora cancellata, ed in parecchie delle località che abbiamo nominate l'attuale proprietario non cessa dal rappresentare agli occhi del contadino l'antico signore feudale. Il contadino sa che le sue fatiche non gli fruttano benessere né prosperità; sa che il prodotto della terra inaffiata dai suoi sudori non sarà suo; si vede e si sente condannato a perpetua miseria, e l'istinto della vendetta sorge spontaneo nell'animo suo. L'occasione si presenta; egli non se la lascia sfuggire; si fa brigante; richiede vale a dire alla forza quel benessere, quella prosperità che la forza gli vieta di conseguire, ed agli onesti e mal ricompensati sudori del lavoro preferisce i disagi fruttiferi della vita del brigante. Il brigantaggio diventa in tal guisa la protesta selvaggia e brutale della miseria contro antiche secolari ingiustizie». (dalla *Relazione* di GIUSEPPE MASSARI, Napoli, 1863, pp. 7-14)

È chiaro seppur fugace in questo quadro tracciato dal Massari l'accento alla questione demaniale che tanta parte ebbe nel dilagare in alcune zone dell'Aquilano del brigantaggio.

Art. 3

Sarà accordata a coloro, che si sono già costituiti o si costituiranno volontariamente nel termine di un mese dalla pubblicazione della presente legge, la diminuzione da uno a tre gradi di pena.

Tale pubblicazione dovrà essere fatta per bando in ogni Comune.

Art. 4

Il Governo avrà pure facoltà, dopo il termine stabilito nell'articolo precedente, di abilitare alla volontaria presentazione col beneficio della diminuzione di un grado di pena.

Art. 5

Il Governo avrà inoltre facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno un domicilio coatto agli oziosi, ai vagabondi, alle persone sospette, secondo la designazione del Codice penale, non che ai camorristi e sospetti manutengoli, dietro parere di Giunta composta dal Prefetto, dal Presidente del Tribunale, dal Procuratore del Re e di due Consiglieri provinciali.

Quegli che invece rilevò l'importanza della questione demaniale fu Giustino Fortunato il quale denunciò che furono soprattutto i proprietari ed i coltivatori più ricchi ad impadronirsi dei demani. Sui quali continuò però a pesare l'aspirazione alla terra dei contadini poveri, creando e spesso rinnovando una situazione di tensione tra i "galantuomini" ed i "bracciali" del Mezzogiorno, scaricatasi soltanto quando divenne operante la "valvola di sicurezza" della emigrazione e dei ripetuti esodi rurali.

Dice GIUSTINO FORTUNATO, in *Il Mezzogiorno e lo Stato italiano*, Trani 1911, pp. 78 e segg.:

Su lo scorcio del secolo passato era già sorto numeroso nell'Italia meridionale il ceto della borghesia, né già come altrove per l'esercizio delle armi o per il commercio o per l'industria, ma solo per mezzo del foro, della chiesa e del fitto: era già sorto audace nei Comuni ed organato nelle città, nemicissimo ai baroni. Quando la monarchia diede l'ultimo crollo al decrepito feudalesimo, quel ceto, che nelle leggi di abolizione le fu di valido aiuto, si trovò solo a rappresentare i diritti del Comune e dei contadini, solo a caldeggiare i nuovi francesi, solo addirittura e padrone in quel subbuglio vertiginoso di mutamenti civili e di politici avvenimenti. In breve, ai baroni seguirono i borghesi maggioranti, cui più tardi, mediante la creazione del capitale per via dell'industria pastorale e del risparmio, non mancò l'assunzione di pubblici uffici, non mancarono titoli di nobiltà. A questo modo ebbero inizio, nel maggior numero delle province, le presenti classi dirigenti, cui si accomunarono a mano a mano tutte le famiglie della borghesia minuta, che della stentata professione e del piccolo commercio e dello scarso capitale, impiegato in prestiti ad alta ragione, fecero scala sempre difficile, ma non sempre sicura, alla possidenza territoriale, e sole ormai costituiscono ivi l'unico centro di gravitazione politica e amministrativa dello Stato: lontano accenno, e dubbio ancora, di una lenta laboriosa formazione di migliori classi direttive. I più gravi ostacoli al compimento delle leggi per la divisione de' demani furono dunque suscitati da' novelli possessori, più o meno recenti, più o meno facoltosi, il cui interesse personale, e prima e poi, fu sempre opposto ad ogni pronta decisione; né con l'andare degli

Art. 6

Gl'individui, di cui nel precedente articolo, trovandosi fuori del domicilio loro assegnato, andranno soggetti alla pena stabilita dall'alinea 2 dell'art. 29 del Codice penale, che sarà applicata dal competente Tribunale circondariale.

Art. 7

Il Governo del Re avrà facoltà d'istituire compagnie o frazioni di compagnie di volontari a piedi od a cavallo, decretarne i regolamenti, l'uniforme e l'armamento, nominarne gli ufficiali e bass-ufficiali ed ordinarne lo scioglimento.

I volontari avranno dallo Stato la diaria stabilita per i militi mobilizzati; il Governo però potrà accordare un soprassoldo, il quale sarà a carico dello Stato.

anni si palesò diverso, per altre ragioni, l'interesse politico del Governo borbonico. Il quale, non potendo far capo dall'aristocrazia, che, già prima della rivoluzione aveva distrutta, non potendo far cieco assegnamento su la borghesia, che non esso ma il Murat aveva spinta e menata al potere della cosa pubblica, si piacque segretamente di tener viva quell'arruffata questione, che in sua mano, ad ogni moto di ribellione, era facile divenisse sorgente inesausta di guerra civile. E così, mentre da un lato i Borboni, si fecero leva (l'osservazione è di uno storico illustre, l'Amari), or di Sicilia contro Napoli e or di Napoli contro Sicilia, dall'altro in fondo alle province più derelitte non intesero se non a seminare odio e disprezzo, né mancavan certo i motivi, fra contadini e borghesi. Ogni moto politico non fu distinto se non dal desiderio della borghesia di aver libere, una buona volta, le mani; e que' moti, immancabilmente, finirono uno per uno, specialmente nel 1848, tra le grida selvagge delle reazioni sociali de' contadini. Re e galantuomini, ad ogni loro conflitto, facevano a gara vane mostre, col mezzo di larghe promesse di ripartizioni demaniali, per ingrazionirsi con i contadini: ma questi mostravano, quasi sempre, di aver fede maggiore nella parola del Re, forse perché sicuri a ogni sommossa della pronta apparizione di un delegato speciale, certo perché increduli e diffidenti del ceto borghese. L'ultimo atto del dramma, terribile ne' suoi episodi e nei suoi effetti, che parvero spezzare ogni vincolo di civile comunanza, e la storia del brigantaggio succeduto alla rivoluzione del 1860: lugubre storia, che soltanto nei primi suoi venti mesi, a quanto si legge in documenti ufficiali, numerava mille fucilati, duemila cinquecento morti in conflitto; poco meno che tremila condannati al carcere o alla galera. [...]

La circolare [14 ottobre 1879]; fiduciosa nella «provvida opera» delle leggi del 1806, fa voti perché al proletariato meridionale non sia ulteriormente ritardato «un beneficio, che innalzi il bracciante allo stato di agricoltore».

In verità, per quanto è noto all'universale, quei contadini che dal 1806 in poi ebbero amica la sorte nelle ripartizioni demaniali, non sono punto usciti ancora «dall'abbietta condizione di cafoni»; tutt'altro. Le quote assegnate ai contadini, che variano da ottant'are a un ettaro e mezzo, secondo la fertilità del terreno, sono troppo piccole per dare sussistenza a una famiglia; ed anche ammessa una estensione maggiore, manca loro assolutamente il capitale necessario per consacrare alla terra cure assidue e per assicurare i prodotti annuali. La produzione è scarsa, la terra presto si esaurisce; ma corre pur sempre l'obbligo del canone al Comune e della fondiaria allo Stato. Allora, o la quota viene ripresa dal Comune per inadempito pagamento, o è venduta per pochi soldi a un proprietario del luogo, o infine è ceduta all'usuraio per debiti con-

Art. 8

Quanto alle pensioni per cagioni di ferite o mutilazioni ricevute in servizio per la repressione del brigantaggio, ai volontari ed alle guardie nazionali saranno applicate le disposizioni degli articoli 3, 22, 28, 29, 50 e 52 della legge sulle pensioni militari del 27 giugno 1850. – Il Ministero della Guerra con apposito regolamento stabilirà le norme per accertare i fatti che danno luogo alle pensioni.

Art. 9

In aumento del capitolo 95 del bilancio approvato pel 1863, è aperto al Ministero dell'Interno il credito di un milione di lire per sopperire alle spese di repressione del brigantaggio.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.



Dat. a Torino addì **15 agosto 1863**

tratti: e ciò, senza parlare delle frodi che sono accadute e accadono nelle divisioni a vantaggio dei più abbienti, delle usurpazioni che si sono avverate e si avverano per opera dei proprietari limitrofi dei demani già passati ai Comuni, ma non per anche quotizzati.

A dir tutto, le quotizzazioni come furono prescritte dalle leggi, non hanno agevolato nell'Italia meridionale se non il monopolio dei terreni nelle mani dei proprietari; esse, insieme con le nuove leggi d'imposte, accrescono, di giorno in giorno, le proprietà a danno delle piccole. [...]

Ad ogni modo, gli effetti economici delle vantate quotizzazioni demaniali, così come sono realmente, non dovrebbero, a quest'ora, essere più oltre ignoti al Ministero di Agricoltura, che pure, con tanta altisonante fiducia, ha dettato l'ultima sua circolare del 14 ottobre 1879; a quest'ora il Ministero non dovrebbe più oltre cullarsi in vaghe illusioni, essendogli pur giunte dalle prefetture notizie precise dei resultamenti ottenuti dalla ripartizione di terreni demaniali fra i proletari. Recenti pubblicazioni ufficiali mostrano quanto poco si sia avvantaggiata la ricchezza pubblica dal passaggio in mani private di considerevoli appezzamenti, nonostante i divieti delle leggi, siano rimasti nelle mani dei primitivi concessionari. Basti dire, che il demanio di Atella è stato quasi tutto retrocesso al Comune dopo soli vent'anni dalla sua quotizzazione, che del demanio di Barletta, diviso trent'anni addietro fra ottocento proletari, tre quarti almeno è posseduto oggi da grossi possidenti, e quello estesissimo di Eboli non è servito se non a creare due o tre de' maggiori latifondisti della piana di Salerno; basti dire, che delle settemiladuecentosessanta quote, ottenute dalle divisioni dei demani comunali della provincia di Teramo, non più che duemilasettecentosettantasette sono tuttora intestate ai primi coloni! [...]

S'illude grandemente chi crede, che la questione demaniale nelle province meridionali si riduca tutta, o quasi tutta, alla suddivisione individuale dei terreni già dichiarati demaniali per sentenza inappellabile di magistrato; e s'illuderebbe ancora più chi credesse, che essa non si estenda se non ai più sicuri ordinamenti per conservare nelle mani dei possessori le quote



Pianta del territorio demaniale di Fonte Avignone e particolare (A.S.A. Atti Demaniali, b 132).

Era questa la famosa legge Pica, ovvero del liberale avvocato aquilano che emerge dopo l'unità⁴.

Si trattava in effetti di un vero e proprio conflitto.

Dopo l'unità era aumentato il prezzo del pane, del sale, ma era cresciuto il popolo degli sbandati. Quanti, ex soldati borbonici, furono congedati e non trovavano modo nei loro paesi di reinserirsi nelle possibilità produttive sia pur di sopravvivenza, esclusi come erano anche dall'uso collettivo delle terre, dei boschi, dei prati, allettati dalla promessa borbonica che i "proletari atti a marciare avrebbero ricevuto 5 o 6 carlini al giorno" e dopo la restaurazione borbonica, una pensione annua di 200 ducati, allettati dalla promessa che ai capi del movimento sarebbero toccati elevati gradi militari e dignità cavalleresche, ma soprattutto allettati dalla promessa che il re Francesco II avrebbe ripartito tra il popolo le terre demaniali usurpate dall'avidità dei "galantuomini", aderirono o si fecero capi delle bande.

Quest'ultima promessa toccava il nervo scoperto delle plebi diseredate e private dell'uso civico unica condizione di sopravvivenza.

Una nuova quotizzazione delle terre era una operazione molto sentita che era capace di trascinare contadini, artigiani, piccola borghesia. Non certo i grandi imprenditori di transumanza dell'Aquilano.

A tal proposito è da rilevare che i primi a beneficiare della eversione della feudalità furono gli armentari. I demani universali che di fatto erano costituiti dalle terre montuose e che a titolo non certo chiaro e tuttavia concretamente operante erano pertinenza dei confocolieri dei castelli diruti, venivano ab antiquo da questi fruiti e quando i confocolieri stessi si diversificarono socialmente, venivano fittati agli armentari che di anno in anno erano alla mercé degli umori delle università dei castelli diruti. La riserva dei pascoli era in effetti la preoccupa-

loro assegnate, od anche alle più sollecite provvidenze per gli scioglimenti di promiscuità fra Comuni e privati, alle quali, per causa di opportunità più che per ragion di spazio, non ho qui neppure accennato. Ciò costituisce una gran parte del problema; ma, giova ripetere, non è tutto il problema.

Ben altra cosa è l'altra più importante e meno appariscente parte della questione, il compimento, cioè, delle reintegrazioni de' terreni usurpati, la separazione in massa o altrimenti la divisione dei beni ex-feudali: in una parola, la promozione, viva, persistente, definitiva, delle azioni demaniali. Or fino a che non verrà dato un termine alle azioni demaniali di qualunque genere, affidata la liquidazione e il proseguimento delle liti a speciali commissari, e rimessi i giudizi in via sommaria a collegi straordinari: fino a che, insomma, la questione non sarà meglio risolta con nuove leggi eccezionali: è ferma convinzione di chi molto teme perché molto ama, che sarà sempre vano sperare in un avvenire, nel quale le province del Mezzogiorno possano esser libere, una buona volta, di questa gran «lebbra» (la parola è del deputato Oliva), che è la questione demaniale.

(G. FORTUNATO, *Il Mezzogiorno e lo Stato Italiano*, Trani, 1911, pp. 78 sgg.)

4 - Giuseppe Pica nacque all'Aquila il 9 settembre 1813. Laureatosi in Legge esercitò la professione forense in tale Città soprattutto presso la Gran Corte Civile degli Abruzzi. Di idee liberali fu eletto

zione più viva degli armentari. I più intraprendenti operavano degli acquisti dai residui delle università, sia pur senza la certezza di non compiere incauti acquisti data la *natura soli* delle montagne, non si sa se patrimoniali o demaniali feudali. Brillerà tra i tanti la famiglia dei Cappelli, armentari emergenti che fin dal 1774 acquisiranno in proprietà larghe fette del Gran Sasso.

La legge del 1806 giova agli armentari che disponendo di denaro liquido in grande abbondanza fruiscono delle quotizzazioni in forma diffusa. È appena il caso di ricordare che con questo sistema i grandi armentari costituiranno il loro patrimonio terriero acquistando larghe zone del Tavoliere.

Dunque gli armentari non certo soffiano nel fuoco del brigantaggio. Anzi ne saranno vittime in quanto saranno essi stessi a denunciare i briganti.

Eccone un esempio che troviamo dal volume, P. DI PROSPERO, *Dove osarono i briganti*, Napoli 2004, pp. 175 e segg.

Trattasi dell'armentario Domenico Vulpiani che subisce vendetta a seguito della denuncia con relativi arresti da lui sporta in Roma contro la banda Colaiuda e Zeppetella di Tornimparte.

Ecco il testo della denuncia:

“mi chiamo Domenico Vulpiani di Filippo, di anni 37, nato in Torre Taglio, domiciliato in Roma, ammogliato con prole, proprietario di lire centomila. La mattina del 14 dell'andante mese, venendo da me Tommaso Ortensi di Tagliata, pastore che custodisce la mia masseria di pecore sulla montagna Duchessa, e mi disse che la sera antecedente alle ore 23 circa, tre briganti da lui sconosciuti si erano presentati sulla detta masseria ed uccisero a colpi di stile numero milleduecentodiciassette pecore di mia proprietà senza dir parola: dopo aver eseguito ingente danno, dissero ai pastori: andate dal vostro padrone e ditegli che ciò serve per compensarlo, perché ci ha fatto arrestare in Roma; di più che mandasse subito mille ducati altrimenti gli faremo il resto qui ed anche alla sua tenuta nello Stato Pontificio, luogo detto Roma vecchia e replica uccidendogli tutte le cavalle; e tra l'altro servirà ancora altra somma onde indennizzarci di tutto quello che abbiamo pagato alla Polizia Pontificia per uscire dal carcere e di fare presto, non temendo essi nessuno e neanche il Governo se ora a Roma, compravano quel Governo.

Io conosciuto ciò ho dato di tutto parte alla Forza, né mi sono incaricato di mandare nulla ai briganti. È vero che ho usato dei mezzi a Roma onde far mettere in carcere detti tre briganti i quali sono Giovanni Colaiuda di Tornimparte, fattosi chiamare a Roma col nome di Davide De Paolis, Salvatore Sottocarao, detto Zeppetella, di detto paese e tal pure di Tornimparte di cognome Innocenzi, conoscendo che gli stessi sono fiori di briganti ed hanno fatto gravi reati nel Regno. Ho saputo poi che detti tre briganti erano effettivamente i sopra tre nominati ...”

deputato dell'Aquila nel parlamento napoletano del 1848. Dopo lo scioglimento del parlamento, processato, venne condannato a 26 anni di ferri, dei quali ne scontò solo sei nei bagni penali di Procida e Montesarchio. Ebbe commutata la pena nell'esilio perpetuo in America. Nel viaggio di espatio riuscì a raggiungere l'Irlanda e poi Londra. Dopo l'unità riprese l'esercizio dell'avvocatura presso le Corti di Cassazione di Napoli e di Roma ed insegnò Diritto criminale nell'ateneo di Modena. Fece anche parte della Consulta di Stato. Fu eletto deputato per l'VIII legislatura e come tale propose la legge di repressione del brigantaggio che porta il suo nome.

signor Martelli.

Ritornandomi a mente l'anno passato, nella monda
gna della peschele il vostro calzone mulattiere
caricò nel vostro casale quattro some di gran
o a sacchi pieni, io e tre altri miei fitti comba
gni l'andavamo a presso e vedevamo che
esso calzone, scaricò le quattro some alla sua
casa con un somo silenzio alla villa di C
jano noi osservammo tutto.

Ora se vi rubba un calzone che li pagate un
bono salario, è di dovere e di ragione e di
legge per Dio che vi rubbe anche io che so
o un disperato che per me è fornito tutto
n o da più da sperare, mandatemmi cento piastre
e mandatemle alla mia madre al figlio che è
a per a darmele, mandatemle ch'altimamenti
ve lo farà pagare prima che mi facciano questa
domanda vi la fa fare il vostro calzone con rete

venendo da Tivoli.

Alle Signore.
Signora Otarda Martelli.

Rieti.



rio di rubare basta se non mi concedete vi ne perdo
rete fra pochi giorni u u u t t e t

Benignazione
Indispetto
Onde elletto
ffindia
Merabione
Spuriam

Berardino Viola
Capo Brigante

Biglietto di ricatto del brigante Berardino Viola
(A.S.A. Corte d'Assise, Processi della Reazione e Brigantaggio, b. 4).

La testimonianza sull'accaduto resa dal pastore Pietro De Santis suona:

[...] Dopo eseguito lo sfacelo dissero, andate dal vostro padrone e ditegli che ciò serve per compensarlo ch  ci ha fatto arrestare in Roma, di pi  che mandasse subito mille ducati, altrimenti gli faremo il resto qui ed anche alla sua tenuta nello Stato Pontificio al luogo detto Roma Vecchia Rustica accendendogli tutte le cavalle e tra l'altro servir  ancora detta somma onde indennizzarci di tutto quello che abbiamo pagato alla Polizia Pontificia per uscire dal Carcere di fare presto non temendo essi nessuno neanche il Governo di Roma che lo compriamo come vogliamo.

Io non conosco quei tre briganti ma rivedendoli potrei benissimo riconoscerli e chiamandosi tra essi intesi che il capo era tal Giovanni Colaiuda, Salvatore Sottocarrai denominato Zeppetella e tal Diodato Innocenzi tutti di Tornimparte quali effettivamente da pochi giorni prima erano usciti dalle carceri di Roma per quanto dicesi pubblicamente. Quindi andarono via dicendo "si credono forse che non fossimo ritornati pi  qui? Ma finalmente siamo ritornati". Il di seguente si mand  Ortemsi ad avvisare Vulpiani del danno arrecatoli e la mattina del 15 vi andai e gli narrai il fatto il quale senza mandare nulla si malfattori si rec  subito alla giustizia ...".

La banda che opera la vendetta   dunque quella Colaiuda-Zeppetella di Tornimparte che raccoglie i favori di tutta la zona.

Ovvero la banda   circondata dall'appoggio dei manutengoli che altri non erano che le popolazioni nella quasi loro interezza.

A Tornimparte v'  un chiaro favoreggiamento del brigantaggio.

È bene riportare un episodio che chiaramente lo dimostra.

Dalla deposizione del capitano della Guardia nazionale di Tornimparte Vincenzo Onori:

(P. DI PROSPERO, *Dove osarono i briganti*, cit. pag. 55 e segg.)

"Signore dietro voci suscitatesi che nel giorno 28 caduto mese si fosse tentato in questo Comune e precisamente nelle ville di Barano, S. Nicola e Villagrande una reazione contro l'attuale governo, poich  queste ville son ben lontane dal mio domicilio, richiesi l'ufficiale delle Guardie Nazionali residente nel capoluogo di Villagrande perch  mi avesse rapportato l'occorrente dolendomi della sua tardanza. Il detto ufficiale sig. Corpetti mi ha fatto avere il riscontro che le trascrivo ..." nel giorno 28 ottobre fin dal mattino si osservarono riunioni d'individui in diversi punti di questo villaggio, chiaro segno d'imminente reazione.

Dopo la messa cantata intervennero in questo villaggio circa un centinaio d'individui mossi dai villaggi di S. Nicola, Barano essi si diressero alla Cancelleria Comunale ed avendola trovata chiusa retrocederono, molti dei quali rimasero in Villagrande. La sera poi di detto giorno alle due ore di notte, si udì in Villagrande un forte colpo d'arma da fuoco, segno dato per la massa della reazione a cui corrisposero quasi tutti i villaggi del municipio con replicati colpi d'armi da fuoco con alti gridi di *Viva il Re Francesco II*, e di all'armi. Per tamburi si servirono di una tina che energicamente battevano. La faccenda continu  cos  fino alle sei in sette ore di notte. In Villagrande si   osservato noccardato rosso il solo Antonio Carnicelli, il quale si dice andasse in S. Nicola a riunire gente. Non altro ho da dirle su tale avvenimento. Il tenente Gio. Candido Corpetti". E poich  il sig. Corpetti indica dei fatti, ma senza precisioni, cos  l'ho richiesto novellamente a farmi note tutte le particolarit  necessarie specialmente i nomi dei motori e quanto altro fosse potuto giunge-

re alla di lui conoscenza. Intanto posso assicurarle che tanto la villa ove domicilio, quanto i vicini paesi del riunito Rocca S. Stefano, han dato segni di obbedienza alle leggi vigenti e la massa de buoni e pacifici cittadini dell'intero comune a quanto sembra vive tranquilla ebbenchè in timore per le voci che si spargono dai pochi sconsigliati che amano il disordine. Il Capitano Vincenzo Onori"⁵.

I segni di obbedienza alle leggi vigenti non vengono certo confermati dal processo in cui trasparirà viceversa l'omertà di quelli che vengono definiti i manutengoli. Non così a Lucoli dove si riscontrano viceversa numerose grassazioni a danno degli armentari.

A Tornimparte non vi sono in effetti grossi armentari e l'economia familiare è caratterizzata da nuclei produttivi molto ristretti che operano a livello di piccole greggi, di piccola produzione di carbone, di piccola agricoltura di sussistenza.

A Tornimparte ovvero più che a Lucoli si avverte il peso della abolizione degli usi civici.

A Lucoli si manifesta una economia paleocapitalistica, quella degli armentari, che è caratterizzata dal massimo di concentrazione di capitali (il gregge) e dal massimo di differenziazione della produzione (formaggio, carne, lana). Gli armentari in effetti traggono vantaggio dalla quotizzazione dei demani che data la loro disponibilità finanziaria possono finalmente acquistare. Sono naturalmente favorevoli anche i numerosi pastori salariati che possono contare nel sistema produttivo della transumanza su un rapporto di lavoro stabile e sicuro. La pastorizia quindi era passata indenne attraverso il decennio francese tanto che il De Augustinus, *Della condizione economica del Regno di Napoli*, poteva nel 1833 affermare: "Il secondo Abruzzo Ultra (Aquila) colle sue 500.000 pecore primeggia su tutte le province di questo regno", come passerà indenne nei primi decenni del sec. XIX.

Altre zone del nostro Abruzzo reagirono in maniera violenta alla abolizione degli usi civici, o almeno al tentativo che si fece in tal senso. Ed è lì che attecchisce più vigoroso il brigantaggio.

Panorama mosso quindi quello del brigantaggio che, come s'è visto, affondava le sue radici in complesse situazioni, in molti casi ancora da approfondire, sulle quali fa da sfondo la realtà non molto presa in considerazione, della abolizione degli usi civici che sconvolse antichissime consuetudini, generando profonde e molte volte insanabili ed insanate ingiustizie.

La lentezza tuttavia delle procedure, la resistenza degli interessati, fecero tuttavia sì che le terre dichiarate feudali passate ai Comuni non furono quotizzate ed ancora oggi costituiscono i demani comunali gravati di uso civico, patrimonio indispensabile delle Amministrazioni che potranno farne, a nostro avviso, punto di forza per la valorizzazione del territorio.

5 - I verbali degli interrogatori sono riportati in P. DI PROSPERO, *Dove osarono i briganti*, Napoli 2004.

MANIFESTO

Volendo ad ogni costo portar colpi decisivi al **BRIGANTAGGIO** ed alla malvivenza in genere, rendo a tutti noto che.

Farò arrestare e trascinare in carcere a guisa di malfattori della peggiore specie, tutti i proprietari di armenti i quali, conniventi o codardi, daranno essi stessi o per mezzo de' loro dipendenti, danaro, viveri, informazioni od altro ajuto ai **BRIGANTI**.

Prenderò analoghe misure contro quei proprietari di armenti, pastori o coloni, i quali avendo ricevuto un biglietto di ricatto, lo nascondessero, ed indugiassero a presentarlo alla più vicina Autorità Militare o di Pubblica Sicurezza.

Il Manutengolismo riprovevole sempre, è infame negli uomini ricchi e nel loro paese notabili; quando taluno di questi se ne rendesse colpevole, non solo ne ordinerei come ho detto l'immediato arresto, ma farei segno il suo nome al disprezzo ed all'indignazione de' suoi compaesani.


Solmona 26 Maggio 1868.

IL MAGGIOR GENERALE

COMANDANTE DELLA ZONA


DEL SANGRO ED AVEZZANO

C. ESCOFFIER



BRIGANTI

Nelle pagine seguenti riportiamo una serie di ritratti di briganti che danno il senso vivo di un orgoglio protervo e tuttavia forte per una molto probabile copertura di alta legittimazione che hanno dietro di loro.








Giuseppe Casuso di anni 46 di
 via Garibaldi, accusato di aver fatto
 fuoco contro alcuni guardie carceri,
 temendo essere arrestato, si buttò
 sotto un carro colui che si trovava
 lì e si uccise. Nel carcere era
 in continuo litigio col suo compagno
 qui, e fino dai primi giorni di
 sua vita brigantona uccise il fante
 e sanguinario Capobanda Per
 Napoleone di Bella; non rissò alle
 prime ed al sangue volente rian-
 si consegnò al S. Tommaso il 13
 Nov. 68. Poteva essere processato
 fu condannato a 3 anni di
 ergastolo di dove uscì il 18. Aug.
 69, come guida di Bersagliere,
 e qui per suoi fedeli servizi pre-
 stati alla Truppa gli è stato
 dimesso la pena di 3 anni.
 Il fotografo intende sa-
 lare di diritto gli da la
 Legge sulla proprietà Artista-
 ca




Vincenzo di Gianni
 soprannominato
 Götaro condan-
 nato a vita



Dandea Franco
 1. Antonio Franco
 Capo Banda
 2. Sinfira Sinielli
 Banda del fu
 3. Domenico Di Pace
 4. Luigi Sinielli
 5. Vincenzo Di M...
 6. Gale Di Napoli





1.^o Giuseppe Antonio Gui
giovane di anni 24 contad.
Soldato carb. Mardato,
richiamato sotto le armi
si diè in campagna nel
1861. Fu sanguinario e fu
ogni dire, avendo scannato
spianti capitandogli nelle
mani. Si consegnò al G.
Pallavicini i primi di Gen.
65. e appartenne alla banda
Cotaro)

2.^o Francesco Maramallo
di anni 19 contad. di Spinale
Bolu, si unì alla banda Co-
taro nel 1864. Si consegnò
insieme al Cotaro)







Fotografie di briganti tratte dall'Archivio di Stato di Torino
e da A. STOPPANI, *Il Bel Paese*, ristampa a cura di A. MALLADRA, Milano, 1908.



Secinaro

